


Comitato di Basilea per la  
vigilanza bancaria



## Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità

Gennaio 2013



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali* 2013. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN 92-9131-437-4 (stampa)

ISBN 92-9197-437-4 (web)

## Indice

Introduzione .....	1
Prima parte – Il Liquidity Coverage Ratio .....	4
I. Obiettivo dell'LCR e uso delle HQLA .....	4
II. Definizione dell'LCR .....	6
A. Stock di HQLA .....	7
1. Caratteristiche delle HQLA .....	7
2. Requisiti operativi .....	9
3. Diversificazione dello stock di HQLA .....	12
4. Definizione delle HQLA.....	12
B. Totale dei deflussi di cassa netti .....	22
1. Deflussi di cassa.....	22
2. Afflussi di cassa.....	37
III. Applicazione pratica dell'LCR .....	41
A. Frequenza di calcolo e di segnalazione .....	41
B. Ambito di applicazione .....	41
1. Differenze tra i requisiti di liquidità di paese di origine e paese ospitante.....	42
2. Trattamento delle restrizioni al trasferimento di liquidità.....	42
C. Valute .....	43
Seconda parte – Strumenti di monitoraggio .....	44
I. Disallineamento delle scadenze contrattuali .....	44
II. Concentrazione della raccolta.....	46
III. Attività non vincolate disponibili .....	48
IV. LCR per valuta significativa .....	49
V. Strumenti di monitoraggio tramite il mercato.....	50
Allegato 1 – Calcolo del massimale relativo alle attività di secondo livello con riferimento alle operazioni di securities financing transaction a breve termine .....	52
Allegato 2 – Principi per valutare l'idoneità all'impiego dei trattamenti alternativi (ALA).....	54
Allegato 3 – Linee guida sulle disposizioni che disciplinano il ricorso delle banche alle opzioni di trattamento alternativo (ALA) nell'ambito dell'LCR .....	68
Allegato 4 – Prospetto illustrativo dell'LCR.....	71

## Elenco delle abbreviazioni

ABCP	Asset-backed commercial paper
ALA	Trattamenti alternativi (Alternative Liquidity Approaches)
CD	Certificato di deposito
CDS	Credit default swap
CFP	Piano per la gestione delle crisi di liquidità (contingency funding plan)
CP	Commercial paper
ECAI	Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito (external credit assessment institution)
ESP	Ente del settore pubblico
FB	Fuori bilancio
HQLA	Attività liquide di elevata qualità (high quality liquid assets)
IRB	Sistema basato sui rating interni (internal ratings-based)
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LTV	Rapporto fra valore del prestito e valore della garanzia (loan to value ratio)
NSFR	Net Stable Funding Ratio
PD	Probabilità di insolvenza (probability of default)
RMBS	Titoli garantiti da mutui residenziali (residential mortgage backed securities)
SIV	Veicolo societario per l'investimento strutturato (structured investment vehicle)
SPE	Entità societarie veicolo (special purpose entity)

## Introduzione

1. Questo documento introduce l'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR), una delle riforme fondamentali elaborate dal Comitato di Basilea<sup>1</sup> per promuovere un sistema bancario più robusto. L'LCR si propone di aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche, assicurando che esse mantengano un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità (HQLA) non vincolate che possano essere facilmente e immediatamente convertite in contanti nei mercati privati per soddisfare il fabbisogno di liquidità delle banche stesse nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità. L'LCR rafforzerà la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale. Il presente documento contiene le norme relative al requisito LCR e la tabella di marcia per la sua attuazione.

2. Durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nel 2007 molte banche, nonostante gli adeguati livelli patrimoniali, sono andate incontro a problemi per non aver gestito in maniera prudente la liquidità. La crisi ha messo in risalto l'importanza di questo aspetto per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e del settore bancario. Alla vigilia della crisi i mercati delle attività si caratterizzavano per un elevato dinamismo e per la pronta disponibilità di finanziamenti a basso costo. Il repentino mutamento delle condizioni di mercato ha mostrato la rapidità con cui la liquidità può evaporare ed evidenziato che le situazioni di illiquidità possono protrarsi a lungo. Nel sistema bancario sono emerse gravi tensioni, che hanno richiesto l'intervento delle banche centrali a sostegno sia del funzionamento dei mercati monetari sia, in taluni casi, di singole istituzioni.

3. Le difficoltà incontrate da alcune banche sono imputabili al mancato rispetto dei principi basilari di gestione del rischio di liquidità. Alla luce di ciò, nel 2008 il Comitato ha pubblicato, a fondamento dello schema di regolamentazione per la gestione della liquidità, il documento *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* ("Sound Principles")<sup>2</sup>. Esso definisce linee guida dettagliate per la gestione e la supervisione del rischio di provvista della liquidità (rischio di funding) e dovrebbe contribuire a promuovere una migliore gestione del rischio in questo importante ambito, ma solo a condizione di una piena attuazione da parte delle banche e delle autorità di vigilanza. Per questo motivo il Comitato continuerà a seguire con attenzione il processo di attuazione da parte delle autorità di vigilanza, al fine di garantire che le banche ottemperino ai principi fondamentali.

4. A integrazione di questi principi il Comitato ha ulteriormente rafforzato la regolamentazione della liquidità elaborando due requisiti quantitativi *minimi* per il rischio di liquidità. Le nuove regole sono state sviluppate per conseguire due obiettivi distinti ma complementari. Il primo è rafforzare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che esse dispongano di sufficienti HQLA per superare una situazione di stress acuto della durata di un mese. A tal fine il Comitato ha elaborato l'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR). Il secondo obiettivo è favorire la resilienza a più lungo termine fornendo alle banche maggiori incentivi a finanziare la loro

---

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> I *Sound Principles* sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs144.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm).

attività attingendo su base strutturale a fonti di provvista più stabili. A questo scopo l'LCR è integrato dall'indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR), non trattato in questo documento, che ha un orizzonte temporale di un anno. L'NSFR è stato elaborato per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

5. I due requisiti si basano principalmente su specifici parametri di rischio prudenziali, "armonizzati" a livello internazionale in maniera prescrittiva. Alcuni parametri, tuttavia, contemplano elementi soggetti alla discrezionalità delle autorità nazionali per riflettere la situazione specifica delle singole giurisdizioni. In tali casi i parametri dovrebbero essere trasparenti e chiaramente delineati nella regolamentazione di ciascuna giurisdizione onde assicurare chiarezza sia all'interno della giurisdizione stessa sia a livello internazionale.

6. Va sottolineato che l'LCR stabilisce un livello *minimo* di liquidità per le banche che operano a livello internazionale. Ci si attende che le banche soddisfino tale requisito, e si attendano altresì ai *Sound Principles*. Analogamente a quanto disposto dal Comitato in materia di adeguatezza patrimoniale, le autorità nazionali hanno la facoltà di imporre livelli minimi di liquidità più elevati. In particolare, esse dovrebbero tenere presente che le ipotesi su cui si basa l'LCR potrebbero riflettere solo parzialmente le condizioni di mercato o i periodi di tensione effettivi. Le autorità di vigilanza sono pertanto libere di prescrivere livelli aggiuntivi di liquidità qualora ritengano che l'LCR non rispecchi adeguatamente i rischi di liquidità in cui incorrono le banche di loro competenza.

7. Considerato che l'LCR non è da solo sufficiente a misurare tutte le dimensioni del profilo di liquidità di una banca, il Comitato ha predisposto anche una serie di strumenti di monitoraggio al fine di rafforzare e promuovere ulteriormente la coerenza a livello mondiale nella vigilanza sul rischio di liquidità. Tali strumenti servono da complemento all'LCR e vanno utilizzati per il regolare monitoraggio delle esposizioni delle banche al rischio di liquidità e per la comunicazione di tali esposizioni tra autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante.

8. Il Comitato introduce disposizioni transitorie volte a far sì che il settore bancario possa recepire gradualmente l'LCR mediante provvedimenti ragionevoli, sostenendo al contempo l'erogazione di credito all'economia.

9. Il Comitato resta fermamente dell'opinione che l'LCR costituisca una componente essenziale della serie di riforme introdotte da Basilea 3 e che, una volta attuato, contribuirà ad accrescere la robustezza e la resilienza del sistema bancario. Al tempo stesso, il Comitato ha voluto considerare le implicazioni di tale standard per i mercati finanziari, l'offerta di credito e la crescita economica, nonché quelle di introdurre l'LCR in un momento di perdurante difficoltà in alcuni sistemi bancari. Esso ha pertanto deciso di optare per un'applicazione graduale dell'LCR, in via analoga a quanto previsto per i requisiti di Basilea 3 in materia di adeguatezza patrimoniale.

10. Nello specifico, l'LCR verrà introdotto come previsto il 1° gennaio 2015, ma il requisito minimo sarà fissato inizialmente al 60% e innalzato gradualmente ogni anno in misura uguale fino a raggiungere il 100% il 1° gennaio 2019. Questo approccio progressivo, unitamente alle modifiche apportate alla versione originaria dei requisiti di liquidità pubblicata nel 2010<sup>3</sup>, intende assicurare che l'introduzione dell'LCR non arrechi turbative di rilievo all'ordinato processo di rafforzamento dei sistemi bancari o al finanziamento corrente dell'attività economica.

---

<sup>3</sup> Il testo del 2010 è consultabile all'indirizzo [http://www.bis.org/publ/bcbs188\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs188_it.pdf).

	1° gennaio 2015	1° gennaio 2016	1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° gennaio 2019
LCR minimo	60%	70%	80%	90%	100%

11. Il Comitato continua inoltre a essere del parere che nei periodi di tensione sia del tutto appropriato che le banche attingano allo stock di HQLA, portandolo così al disotto del minimo. Le autorità di vigilanza valuteranno successivamente la situazione e forniranno indicazioni riguardo alle possibilità di utilizzo a seconda delle circostanze. In aggiunta, i singoli paesi che ricevono assistenza finanziaria a scopo di riforma macroeconomica e strutturale potranno adottare per i rispettivi sistemi bancari nazionali una tempistica di attuazione alternativa, coerente con l'impostazione del programma più ampio di ristrutturazione economica.

12. Il Comitato sta attualmente vagliando l'NSFR, che rimane sottoposto a un periodo di osservazione, nonché a un riesame volto a evitare conseguenze indesiderate. Resta intenzione del Comitato introdurre l'NSFR, comprese le eventuali modifiche, come requisito minimo entro il 1° gennaio 2018.

13. Il presente documento è così articolato:

- la prima parte definisce il requisito LCR per le banche con operatività internazionale ed esamina le questioni inerenti alla sua applicazione;
- la seconda parte presenta un insieme di strumenti a uso delle banche e delle autorità di vigilanza per il monitoraggio dei rischi di liquidità.

## Prima parte – Il Liquidity Coverage Ratio

14. Il Comitato ha elaborato l'LCR per aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che dispongano di sufficienti HQLA per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni di calendario.

15. L'LCR dovrebbe formare una componente essenziale dell'approccio di vigilanza al rischio di liquidità, ma va integrato con valutazioni prudenziali dettagliate di altri aspetti del sistema di gestione del rischio di liquidità adottato dalla banca, conformemente ai *Sound Principles*, con l'impiego degli strumenti di monitoraggio descritti nella seconda parte di questo documento e, naturalmente, con l'NSFR. Inoltre, le autorità di vigilanza possono richiedere a una singola banca di adottare requisiti o parametri più stringenti a seconda del suo profilo di rischio di liquidità e della valutazione formulata dalle autorità stesse sull'osservanza dei *Sound Principles*.

### I. Obiettivo dell'LCR e uso delle HQLA

16. Il presente requisito mira ad assicurare che una banca mantenga uno stock adeguato di HQLA non vincolate, composto da contanti o da attività che possano essere convertite in contanti nei mercati privati con una perdita di valore modesta o nulla, per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità. Lo stock di HQLA non vincolate dovrebbe come minimo consentire alla banca di sopravvivere fino al 30° giorno dello scenario, entro il quale si presuppone che possano essere intraprese appropriate azioni correttive da parte degli organi aziendali e delle autorità di vigilanza, oppure che la banca possa essere sottoposta a un'ordinata liquidazione. Esso fornisce inoltre alla banca centrale, qualora lo ritenga opportuno, tempo sufficiente per adottare i provvedimenti del caso. Come rilevato nei *Sound Principles*, data la tempistica incerta di afflussi e deflussi, ci si attende parimenti che le banche tengano conto di potenziali disallineamenti nell'arco del periodo di 30 giorni e assicurino che siano disponibili HQLA in quantità sufficiente a soddisfare eventuali scompensi di cassa per l'intero periodo.

17. L'LCR si rifà alle metodologie tradizionali di "indice di copertura" della liquidità utilizzate internamente dalle banche per valutare l'esposizione a eventi di liquidità aleatori. Il totale dei deflussi di cassa netti nel caso dell'LCR va calcolato per un orizzonte futuro di 30 giorni di calendario. Il requisito prevede che, in assenza di tensioni finanziarie, il valore del rapporto non sia inferiore al 100%<sup>4</sup> (vale a dire che lo stock di HQLA sia quantomeno pari al totale dei deflussi di cassa netti), e ciò nel continuo poiché lo stock di HQLA non vincolate intende costituire una difesa contro l'eventualità di tensioni per la liquidità. Durante i periodi di tensione finanziaria, tuttavia, le banche avranno la facoltà di attingere allo stock di HQLA, portando così il rapporto al disotto del 100%, dal momento che in siffatte circostanze il mantenimento dell'LCR al 100% potrebbe avere indebite ripercussioni negative sulla banca e sugli altri operatori di mercato. Le autorità di vigilanza valuteranno successivamente la situazione e adegueranno in maniera flessibile la propria risposta a seconda delle circostanze.

---

<sup>4</sup> La soglia del 100% costituisce il requisito *minimo* in assenza di tensioni finanziarie e una volta terminato il periodo di transizione. I riferimenti al valore del 100% potranno essere modificati per qualunque disposizione transitoria vigente in un determinato momento.

18. In particolare, le decisioni delle autorità di vigilanza riguardo all'uso delle HQLA da parte di una banca dovrebbero essere improntate all'obiettivo principale e alla definizione dell'LCR. In sede di valutazione, le autorità di vigilanza dovranno esercitare la propria capacità di giudizio basandosi non soltanto sulle condizioni macrofinanziarie prevalenti, ma anche su valutazioni prospettiche delle condizioni macroeconomiche e finanziarie. Nel determinare una risposta, esse dovrebbero essere consapevoli del fatto che alcune azioni potrebbero risultare procicliche se applicate in circostanze di diffusa tensione nei mercati. Le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di tenere conto di queste considerazioni in maniera coerente, a prescindere dalle giurisdizioni.

- a) Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare tempestivamente le condizioni, e all'occorrenza prendere provvedimenti per far fronte al potenziale rischio di liquidità.
- b) Le autorità di vigilanza dovrebbero contemplare la possibilità di rispondere in maniera differenziata ai singoli casi in cui l'LCR scende al di sotto del 100%. Le risposte prudenziali dovrebbero essere proporzionate alle cause, all'entità, alla durata e alla frequenza della carenza segnalata.
- c) Nel determinare la risposta adeguata, le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione vari fattori specifici alla singola azienda e al mercato, nonché altri fattori collegati all'assetto e alle condizioni nazionali e internazionali. Tra i fattori da considerare figurano, fra gli altri:
  - (i) i motivi per cui l'LCR è sceso al di sotto del 100%, ad esempio l'utilizzo dello stock di HQLA, l'impossibilità di rinnovare fonti di provvista o il concretizzarsi inatteso di un ampio volume di obblighi eventuali di finanziamento. Altri motivi potrebbero attenersi alle condizioni generali del credito, della provvista e dei mercati (compresa la liquidità nei mercati del credito, delle attività e della raccolta), che influiscono sulle singole banche o sull'insieme degli istituti, a prescindere dalla loro situazione specifica;
  - (ii) la misura in cui il calo segnalato dell'LCR è dovuto a uno shock specifico alla singola banca o generalizzato all'intero mercato;
  - (iii) lo stato di salute complessivo e il profilo di rischio della banca, compresi l'operatività, la situazione rispetto ad altri requisiti prudenziali, i sistemi interni di gestione dei rischi, il sistema dei controlli e altri processi gestionali;
  - (iv) l'entità, la durata e la frequenza del calo segnalato delle HQLA;
  - (v) il potenziale di contagio al sistema finanziario, nonché la possibile riduzione del flusso di credito o della liquidità di mercato dovuta ai provvedimenti volti a mantenere un LCR pari al 100%;
  - (vi) la disponibilità di altre fonti di finanziamento eventuale come il rifinanziamento presso la banca centrale<sup>5</sup> o altre misure delle autorità prudenziali.

---

<sup>5</sup> I *Sound Principles* richiedono che le banche elaborino piani per la gestione delle crisi di liquidità (Contingency Funding Plan, CFP) dove vengano chiaramente specificate le strategie per rimediare alle carenze di liquidità, sia a livello di singola azienda sia in situazioni di generale tensione di mercato. I CFP dovrebbero fra l'altro tenere conto dei programmi di rifinanziamento e delle garanzie richieste dalle banche centrali, comprese le operazioni che si iscrivono nella normale attività di gestione della liquidità (ad esempio, la disponibilità di credito stagionale).

- d) Le autorità di vigilanza dovrebbero poter disporre di una gamma di strumenti da utilizzare in caso di segnalazione di un LCR inferiore al 100%. Le banche sono autorizzate ad attingere allo stock di HQLA nell'eventualità di tensioni a livello sia di singolo istituto sia di sistema, ma la risposta da parte dell'autorità di vigilanza nelle due fattispecie potrebbe differire.
- (i) Come minimo, una banca dovrebbe presentare una valutazione della propria posizione di liquidità, compresi i fattori che hanno contribuito ad abbassare l'LCR al disotto del 100%, le misure previste e quelle già adottate e le aspettative riguardo alla possibile durata di tale situazione. Le segnalazioni dovrebbero essere commisurate alla durata della carenza di liquidità.
  - (ii) All'occorrenza, le autorità di vigilanza potrebbero inoltre richiedere che la banca prenda provvedimenti per ridurre l'esposizione al rischio di liquidità, rafforzare la gestione complessiva del rischio di liquidità o migliorare il piano per la gestione delle crisi di liquidità (Contingency Funding Plan, CFP).
  - (iii) In caso di tensioni sistemiche di una certa gravità, andrebbero nondimeno considerati gli effetti per l'intero sistema finanziario. Le possibili misure per ripristinare i livelli di liquidità andrebbero discusse ed eseguite nell'arco di un periodo ritenuto appropriato al fine di evitare ulteriori tensioni per la banca e per il sistema finanziario nel suo complesso.
- e) Le risposte delle autorità di vigilanza dovrebbero essere coerenti con l'approccio generale dell'assetto prudenziale.

## II. Definizione dell'LCR

19. Lo scenario per questo requisito simula la combinazione di uno shock idiosincratco e di mercato che comporti:

- a) il prelievo di una quota di depositi al dettaglio;
- b) una parziale perdita della capacità di raccolta all'ingrosso non garantita;
- c) una parziale perdita della provvista garantita a breve termine relativamente a determinate garanzie e controparti;
- d) deflussi contrattuali aggiuntivi che discenderebbero da un declassamento fino a tre gradi (notch) del rating creditizio pubblico della banca, tra cui la costituzione obbligatoria di garanzie;
- e) un aumento delle volatilità di mercato che influisca sulla qualità delle garanzie o sulla potenziale esposizione futura collegata alle posizioni in derivati, e richieda quindi scarti di garanzia (haircut) più ampi o garanzie aggiuntive, oppure induca un fabbisogno di liquidità di altra natura;
- f) utilizzi imprevisti di linee di liquidità e di credito irrevocabili non ancora utilizzate che la banca ha messo a disposizione dei clienti;
- g) la potenziale necessità per la banca di riacquistare titoli di debito o di onorare obblighi extracontrattuali allo scopo di attenuare il rischio di reputazione.

20. In sintesi, molti degli shock verificatisi durante la crisi iniziata nel 2007 sono incorporati in un unico scenario di stress significativo nel quale una banca dovrebbe avere a disposizione liquidità sufficiente per resistere fino a 30 giorni di calendario.

21. Questa prova di stress andrebbe considerata come un requisito prudenziale minimo per le banche. Ci si attende che le banche conducano dal canto loro prove di stress volte a valutare il livello di liquidità da detenere oltre il livello minimo, e costruiscano opportuni scenari in grado di simulare difficoltà per la specifica attività svolta. Tali prove di stress interne dovrebbero prevedere orizzonti temporali più lunghi di quello contemplato dal presente standard. Ci si attende inoltre che le banche comunichino alle autorità di vigilanza i risultati delle prove di stress aggiuntive.

22. L'LCR consta di due elementi:

- a) il valore dello stock di HQLA in condizioni di stress;
- b) il totale dei deflussi di cassa netti, calcolato secondo i parametri di scenario delineati di seguito.

$\frac{\text{Stock di HQLA}}{\text{Totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi}} \geq 100\%$
--

#### A. Stock di HQLA

23. Il numeratore dell'LCR è costituito dallo "stock di HQLA". In base al requisito, le banche devono detenere HQLA *non vincolate* in quantità tale da coprire il totale dei deflussi di cassa netti (come definiti successivamente) per un periodo di 30 giorni nello scenario di stress prescritto. Per essere classificate come "HQLA", le attività devono essere facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso una banca centrale. Di seguito si elencano le caratteristiche che devono in genere presentare tali attività e i requisiti operativi che devono soddisfare<sup>6</sup>.

##### 1. Caratteristiche delle HQLA

24. Le attività sono considerate liquide e di elevata qualità se possono essere convertite in contanti in modo facile e immediato con una perdita di valore modesta o nulla. La liquidità di un'attività dipende dallo scenario di stress sottostante, dal volume da smobilizzare e dall'arco temporale considerato. Nondimeno, vi sono talune attività che anche in periodi di stress hanno maggiori probabilità di generare fondi nei mercati per la vendita o per le operazioni pronti contro termine (PcT) senza subire sconti ingenti dovuti a vendite forzate. La presente sezione illustra i fattori utili a stabilire se si possa fare affidamento sul mercato di un'attività per ottenere liquidità nel contesto di possibili tensioni. Tali fattori dovrebbero aiutare le autorità di vigilanza a stabilire quali attività non abbiano liquidità sufficiente nei mercati privati e non possano quindi far parte dello stock di HQLA, pur soddisfacendo tutti i criteri enunciati nei paragrafi 49-54.

##### (i) Caratteristiche fondamentali

- **Basso rischio** – Le attività meno rischiose tendono a essere più liquide. Un'elevata affidabilità creditizia dell'emittente e un basso grado di subordinazione accrescono la liquidità di un'attività. Una duration<sup>7</sup> breve, un livello contenuto di rischio legale e

<sup>6</sup> Per le caratteristiche che un'attività deve avere al fine di rientrare nello stock di HQLA e per la definizione di "attività non vincolata", si rimanda rispettivamente alle sezioni *Definizione di HQLA* e *Requisiti operativi*.

<sup>7</sup> La duration misura la sensibilità del prezzo di un titolo a reddito fisso alle variazioni del tasso di interesse.

di rischio di inflazione, e la denominazione in una valuta convertibile a basso rischio di cambio sono tutti fattori che migliorano la liquidità di un'attività.

- **Facilità e certezza della valutazione** – La liquidità di un'attività aumenta se vi sono maggiori probabilità che gli operatori di mercato siano concordi nel valutarla. Le attività che presentano una struttura più standardizzata, omogenea e semplice risultano generalmente più fungibili, a beneficio della liquidità. La formula per la determinazione del prezzo di un'attività liquida di elevata qualità deve essere semplice da calcolare e non dipendere da ipotesi restrittive. Inoltre, gli input del calcolo devono essere pubblicamente disponibili. Questa condizione dovrebbe in pratica escludere la maggior parte dei prodotti strutturati o esotici.
- **Scarsa correlazione con attività rischiose** – Lo stock di HQLA non deve essere soggetto al rischio di (elevata) correlazione avversa (wrong-way risk). Ad esempio, le attività emesse da istituzioni finanziarie hanno maggiori probabilità di essere illiquide nei periodi di stress di liquidità per il settore bancario.
- **Quotazione in mercati sviluppati e ufficiali:** la quotazione di un'attività ne aumenta la trasparenza.

(ii) *Caratteristiche connesse al mercato*

- **Mercato attivo e di grandi dimensioni** – L'attività deve disporre in qualunque momento di mercati attivi per la vendita o per le operazioni pronti contro termine (PcT). A tal fine, occorre che vi siano:
  - evidenze storiche dell'ampiezza del mercato e del suo spessore, come ad esempio un differenziale denaro-lettera contenuto, alti volumi di contrattazione e un numero elevato di operatori di mercato diversificati. La diversificazione degli operatori riduce la concentrazione del mercato e rende maggiormente affidabile la sua liquidità;
  - una solida infrastruttura di mercato. La presenza di molteplici market maker accresce la liquidità garantendo con tutta probabilità la disponibilità di quotazioni in acquisto e in vendita per le HQLA.
- **Bassa volatilità** – Le attività che presentano un prezzo relativamente stabile e una minore tendenza a registrare brusche flessioni di prezzo nel tempo avranno minore probabilità di innescare vendite forzate per il soddisfacimento dei requisiti di liquidità. La volatilità dei prezzi e dei differenziali negoziati rappresenta una semplice misura approssimativa della volatilità di mercato. Dovrebbero esservi evidenze storiche della relativa stabilità del mercato (ricavate ad esempio dai prezzi o dagli scarti di garanzia) e dei volumi trattati nei periodi di tensione.
- **Fuga verso la qualità** – Storicamente, negli episodi di crisi sistemica il mercato ha in genere dimostrato di preferire questi tipi di attività. A tale riguardo, una semplice misura utilizzabile è la correlazione fra le proxy della liquidità del mercato e delle tensioni nel sistema bancario.

25. Come si evince da queste caratteristiche, si considerano “di elevata qualità” le attività liquide che, se vendute o utilizzate in operazioni pronti contro termine, conserveranno presumibilmente la capacità di generare liquidità anche in periodi di gravi tensioni idiosincratice e di mercato. Le attività di qualità inferiore non superano di norma questa prova. Se una banca cercasse di ottenere liquidità in condizioni di grave stress di mercato mediante attività di qualità inferiore, essa dovrebbe accettare notevoli sconti dovuti alla vendita forzata o ingenti scarti di garanzia volti a compensare l'elevato rischio di mercato. Ciò potrebbe non solo minare la fiducia del mercato nella banca, ma anche generare perdite ai prezzi di mercato (mark-to-market) per le altre banche che detengono strumenti simili e aggravare le pressioni sulle loro condizioni di liquidità, inducendo così ulteriori vendite

forzate e riduzioni dei prezzi e della liquidità di mercato. In queste circostanze è probabile che la liquidità nel mercato privato di tali strumenti evapori rapidamente.

26. Idealmente, le HQLA (a eccezione delle attività di secondo livello B definite di seguito) dovrebbero anche essere stanziabili in garanzia presso le banche centrali<sup>8</sup> per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliera e ottenere linee di liquidità overnight. In passato, in condizioni di grave tensione le banche centrali hanno fornito un sostegno addizionale all'offerta di liquidità per il sistema bancario. La stanziabilità presso la banca centrale dovrebbe quindi accrescere la fiducia nel fatto che le banche detengono attività utilizzabili in episodi di grave stress senza arrecare danno al sistema finanziario più ampio. Ciò aumenterebbe a sua volta la fiducia nella sicurezza e nella solidità della gestione del rischio di liquidità nel sistema bancario.

27. Occorre notare, tuttavia, che la stanziabilità presso la banca centrale non costituisce di per sé una condizione sufficiente per classificare un'attività fra le HQLA.

## **2. Requisiti operativi**

28. Tutte le attività all'interno dello stock di HQLA sono sottoposte ai requisiti operativi descritti di seguito. Tali requisiti sono stati elaborati per tenere conto del fatto che non tutte le attività delineate nei paragrafi 49-54 e rispondenti ai criteri di classe di attività, ponderazione di rischio e rating dovrebbero entrare a far parte dello stock, poiché la disponibilità di HQLA è soggetta a restrizioni di natura operativa che potrebbero pregiudicarne lo smobilizzo tempestivo in situazione di stress.

29. I requisiti operativi intendono assicurare che lo stock di HQLA venga amministrato in modo che la banca sia, e possa dimostrare di essere, in grado di utilizzare immediatamente lo stock di attività come fonte di finanziamento di emergenza convertendo le attività in contanti, mediante la vendita definitiva od operazioni PcT, per colmare eventuali scompensi finanziari tra afflussi e deflussi di cassa in qualunque momento durante il periodo di tensione di 30 giorni, senza restrizioni per quanto riguarda l'impiego della liquidità generata.

30. Una banca dovrebbe monetizzare periodicamente attraverso operazioni PcT oppure di vendita definitiva una parte rappresentativa delle attività dello stock al fine di verificare la possibilità di accesso al mercato, l'efficacia dei processi di smobilizzo e la possibilità di utilizzare le attività, nonché di ridurre al minimo il rischio di inviare al mercato segnali negativi nei periodi di stress.

31. Tutte le attività all'interno dello stock devono essere "non vincolate", ossia libere da restrizioni legali, regolamentari, contrattuali o di altro tipo che limitino la capacità della banca di liquidare, vendere, trasferire o destinare le attività a un determinato uso. Le attività dello stock non dovrebbero in alcun caso essere impegnate (esplicitamente o implicitamente) per garantire o fornire supporto al credito, né designate a copertura di costi operativi (come locazioni e stipendi). Possono essere considerate parte dello stock di HQLA le attività ricevute nel contesto di operazioni PcT attive (reverse repo) e securities financing transaction (SFT), detenute presso la banca, non riutilizzate, e giuridicamente e contrattualmente a disposizione della banca. Possono inoltre rientrare nello stock di HQLA le attività che siano

---

<sup>8</sup> Nella maggior parte delle giurisdizioni le HQLA dovrebbero essere stanziabili presso la banca centrale, oltre a essere facilmente liquidabili sui mercati nei periodi di tensione. Nelle giurisdizioni in cui la stanziabilità presso la banca centrale è limitata a un elenco estremamente ristretto di attività, l'autorità di vigilanza può consentire che siano considerate come parte dello stock di HQLA le attività non vincolate che, pur non essendo stanziabili in garanzia presso la banca centrale, soddisfino i criteri di idoneità per essere classificate come attività di primo o secondo livello (cfr. la sezione *Definizione delle HQLA* con inizio al paragrafo 45).

state pre-posizionate o depositate, ovvero costituite in garanzia, presso la banca centrale o un ente del settore pubblico (ESP), senza però essere state utilizzate per generare liquidità<sup>9</sup>.

32. Andrebbero escluse dallo stock le attività che, pur essendo “non vincolate” secondo la definizione del paragrafo 31, la banca non avrebbe la capacità operativa di smobilizzare per fare fronte ai deflussi nel periodo di stress. La capacità operativa di smobilizzare le attività presuppone l'esistenza di procedure e sistemi adeguati, compreso l'accesso da parte della funzione descritta nel paragrafo 33 a tutte le informazioni necessarie per eseguire lo smobilizzo di qualunque attività in qualsiasi momento. Lo smobilizzo dell'attività deve poter essere eseguito, da un punto di vista operativo, nel periodo di regolamento standard per la corrispondente classe di attività nella giurisdizione pertinente.

33. Lo stock dovrebbe essere sotto il controllo della funzione incaricata di gestire la liquidità della banca (ad esempio la tesoreria); tale funzione dovrebbe cioè avere in ogni momento il potere e la capacità giuridica e operativa di smobilizzare qualunque attività dello stock. Il controllo deve essere evidenziato mantenendo le attività in un pool distinto, gestito da tale funzione al solo scopo di essere utilizzato come fonte di fondi in caso di emergenza, ovvero dimostrando che la funzione è in grado di smobilizzare l'attività in qualunque momento durante il periodo di stress di 30 giorni e i proventi della monetizzazione sono a disposizione della funzione stessa durante tutto il periodo di stress di 30 giorni senza che vi siano conflitti diretti con alcuna strategia esplicita aziendale o di gestione dei rischi. Ad esempio, un'attività non andrebbe inclusa nello stock laddove la sua vendita, in assenza di sostituzione dell'attività stessa nell'arco del periodo di 30 giorni, eliminasse una copertura creando una posizione di rischio scoperta eccedente i limiti interni.

34. Una banca è autorizzata a coprire i rischi di mercato associati alla proprietà dello stock di HQLA e includere comunque le attività all'interno dello stock. Laddove scelga di coprire i rischi di mercato, la banca deve tener conto (nel valore di mercato applicato a ciascuna attività) del deflusso di cassa che si verificherebbe qualora la copertura dovesse essere chiusa anticipatamente (in caso di vendita dell'attività).

35. Conformemente al principio 9 dei *Sound Principles*, una banca dovrebbe monitorare l'entità giuridica e l'ubicazione materiale presso le quali è detenuta la garanzia reale e le modalità percorribili per un suo tempestivo smobilizzo. Nello specifico, essa dovrebbe dotarsi di una politica per individuare le entità giuridiche, le ubicazioni geografiche, le valute e i conti di custodia o bancari specifici presso i quali sono detenute le HQLA. In aggiunta, la banca dovrebbe stabilire quali attività di questo tipo debbano eventualmente essere escluse dallo stock per motivi operativi, e quindi avere la capacità di determinare su base giornaliera la composizione dello stock.

36. Come rilevato nei paragrafi 171 e 172, le HQLA idonee detenute per soddisfare (se del caso) i requisiti statuari di liquidità a livello di singola entità giuridica o a livello subconsolidato possono essere comprese nello stock a livello consolidato soltanto nella misura in cui anche i rischi connessi (misurati dai deflussi di cassa netti nell'LCR dell'entità giuridica o del gruppo subconsolidato in questione) sono rispecchiati nell'LCR consolidato.

---

<sup>9</sup> Qualora una banca abbia depositato, pre-posizionato o costituito in garanzia attività di primo livello, di secondo livello e di altro tipo all'interno di un pool di garanzie reali, e nessun titolo specifico sia stato designato a garanzia di una transazione, la banca potrà assumere che le attività siano impegnate in ordine crescente di liquidità ai fini dell'LCR, ossia che siano designate per prime le attività non classificabili all'interno dello stock, seguite da quelle di secondo livello B, quelle di secondo livello A e infine quelle di primo livello. Questa decisione dovrà rispettare gli eventuali requisiti, ad esempio in termini di concentrazione o diversificazione, della banca centrale o dell'ESP.

Un'eventuale eccedenza di HQLA presso un'entità giuridica può rientrare nello stock consolidato solo a condizione che le attività in questione siano liberamente accessibili nei periodi di stress anche dall'entità che effettua il consolidamento (casa madre).

37. Al momento di verificare la libera trasferibilità delle attività a fini regolamentari, le banche dovrebbero tenere presente che le attività potrebbero non risultare liberamente disponibili per l'entità consolidata a causa di vincoli di natura regolamentare, giuridica, fiscale, contabile o di altro tipo. Le attività detenute presso entità giuridiche prive di accesso al mercato potranno essere comprese nello stock solo nella misura in cui siano liberamente trasferibili ad altre entità in grado di smobilizzarle.

38. In determinate giurisdizioni non esistono mercati PcT ampi, spessi e attivi per alcune classi di attività idonee, le quali dovranno quindi essere smobilizzate mediante la vendita definitiva. In tali circostanze, una banca dovrebbe escludere dallo stock di HQLA le attività per le quali sussistano ostacoli alla vendita, come sconti ingenti dovuti a vendite forzate che la porterebbero a infrangere i requisiti minimi di solvibilità, ovvero obblighi di detenzione, compresi ad esempio quelli statutari previsti per i market maker.

39. Le banche non dovrebbero includere nello stock di HQLA le attività ricevute in garanzia in virtù del diritto di riutilizzazione (rehypothecation), o la liquidità da loro generata, qualora il proprietario effettivo di tali attività abbia contrattualmente la facoltà di ritirarle durante il periodo di stress di 30 giorni<sup>10</sup>.

40. Le attività ricevute in garanzia per operazioni in derivati che non siano segregate e siano giuridicamente reimpugnabili in virtù del diritto di riutilizzazione (rehypothecation) possono entrare a far parte dello stock di HQLA a condizione che la banca registri un deflusso adeguato per i rischi associati, come previsto al paragrafo 116.

41. Come enunciato nel principio 8 dei *Sound Principles*, una banca dovrebbe gestire attivamente le posizioni e i rischi di liquidità infragiornaliera per adempiere tempestivamente i propri impegni di pagamento e di regolamento sia in circostanze normali sia in condizioni di stress, e quindi contribuire all'ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento. Le banche e le autorità di regolamentazione dovrebbero rammentare che lo scenario di stress previsto dall'LCR non tiene conto del fabbisogno atteso o imprevisto di liquidità infragiornaliera.

42. Sebbene i requisiti di osservanza e di segnalazione dell'LCR si applichino con riferimento a un'unica valuta, una banca deve essere in grado di soddisfare i propri fabbisogni di liquidità in tutte le valute e mantenere uno stock di HQLA coerente con la distribuzione per valute del suo fabbisogno. La banca dovrebbe essere in grado di utilizzare lo stock di HQLA per generare liquidità nella valuta e nella giurisdizione in cui si verificano i deflussi di cassa netti. Pertanto, ci si attende che gli LCR per valuta siano oggetto di monitoraggio e di segnalazione affinché la banca e l'autorità di vigilanza competente possano rilevare potenziali problematiche di disallineamento valutario, come descritto nella parte 2. Nel gestire il rischio di liquidità in valuta estera la banca deve considerare la possibilità che in condizioni di stress la sua capacità di effettuare swap in valuta e accedere ai mercati dei cambi interessati venga rapidamente meno. Deve altresì essere consapevole della possibilità che improvvise variazioni avverse dei tassi di cambio determinino un brusco

---

<sup>10</sup> Cfr. il paragrafo 146 per il trattamento da applicarsi nel caso in cui il ritiro contrattuale delle attività dia origine a una posizione corta (ad esempio perché la banca aveva utilizzato le attività in questione in operazioni di securities financing transaction (SFT) a più lungo termine).

ampliamento dei disallineamenti esistenti e alterino l'efficacia delle coperture valutarie adottate.

43. Al fine di attenuare il rischio di eventuali riduzioni improvvise (cliff effect) del buffer di liquidità, qualora un'attività liquida idonea non soddisfi più i necessari requisiti (ad esempio per effetto di un declassamento di rating), la banca è autorizzata a mantenerla all'interno dello stock di attività liquide per ulteriori 30 giorni di calendario. Viene così concesso alla banca il tempo necessario per adeguare lo stock oppure per sostituire l'attività.

### **3. Diversificazione dello stock di HQLA**

44. Lo stock di HQLA dovrebbe presentare un adeguato grado di diversificazione all'interno delle classi di attività stesse (fatta eccezione per il debito sovrano della giurisdizione di appartenenza o di operatività della banca, le riserve presso la banca centrale, i titoli di debito delle banche centrali e il contante). Sebbene alcune classi di attività abbiano più probabilità di rimanere liquide indipendentemente dalle circostanze, non è possibile sapere con certezza a priori quali attività specifiche all'interno di ciascuna classe di attività saranno soggette a shock. Per questo motivo le banche dovrebbero disporre di politiche e procedure intese a evitare all'interno di una stessa classe di attività concentrazioni in termini di tipologie di attività, emissioni ed emittenti, nonché di valute (coerentemente con la distribuzione per valute dei deflussi di cassa netti).

### **4. Definizione delle HQLA**

45. Lo stock di HQLA deve essere formato da attività che presentano le caratteristiche delineate nei paragrafi 24-27. Questa sezione descrive le tipologie di attività che soddisfano tali caratteristiche e che possono quindi essere comprese nello stock.

46. Le attività che possono far parte dello stock si suddividono in due categorie, denominate di primo e di secondo livello. Le attività da riportare in ciascuna categoria sono quelle che la banca detiene il primo giorno del periodo di tensione, a prescindere dalla loro vita residua. Le attività di primo livello possono essere comprese in misura illimitata, quelle di secondo livello possono invece costituire al massimo il 40% dello stock.

47. Le autorità di vigilanza potranno scegliere di inserire fra le attività di secondo livello un'ulteriore categoria di attività (denominate attività di secondo livello B; cfr. il successivo paragrafo 53). Tale attività potranno costituire al massimo il 15% dello stock totale di HQLA. Esse dovranno inoltre rientrare nel calcolo del limite massimo del 40% imposto alle attività di secondo livello.

48. Il limite complessivo del 40% sulle attività di secondo livello e quello del 15% sulle attività di secondo livello B dovrebbero essere calcolati al netto degli scarti di garanzia richiesti e tenendo conto della liquidazione di tutte le operazioni SFT e di swap di garanzie a breve termine con scadenza entro i 30 giorni di calendario che comportino lo scambio di HQLA. In questo contesto, si intendono per operazioni a breve termine quelle con data di scadenza fino a 30 giorni di calendario compresi. I dettagli del metodo di calcolo sono esposti nell'allegato 1.

#### *(i) Attività di primo livello*

49. Le attività di primo livello possono costituire una quota illimitata dello stock e non sono soggette a scarti di garanzia nell'ambito dell'LCR<sup>11</sup>. Se lo desiderano, le autorità

---

<sup>11</sup> Ai fini del calcolo dell'LCR, le attività di primo livello non dovrebbero essere contabilizzate nello stock di HQLA a un importo superiore al loro valore corrente di mercato.

nazionali di vigilanza possono tuttavia applicare scarti di garanzia ai titoli di primo livello sulla base, fra l'altro, dei rischi di duration, di credito e di liquidità, nonché dei normali scarti di garanzia applicati nelle operazioni PcT.

50. Le attività di primo livello sono circoscritte alle seguenti:

- a) monete e banconote;
- b) riserve presso la banca centrale (comprese quelle obbligatorie)<sup>12</sup>, nella misura in cui le politiche della banca centrale prevedono la possibilità di un loro utilizzo in periodi di tensione<sup>13</sup>;
- c) titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, ESP non appartenenti alle amministrazioni centrali, Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea e Comunità europea, oppure banche multilaterali di sviluppo<sup>14</sup>, e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
  - avere una ponderazione di rischio dello 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2 per il rischio di credito<sup>15</sup>;
  - essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione;
  - essere diversi da un'obbligazione di un'istituzione finanziaria o di un soggetto a questa affiliato<sup>16</sup>;
- d) per i soggetti sovrani con ponderazione di rischio diversa dallo 0%, titoli di debito sovrani o della banca centrale emessi nella valuta nazionale dall'emittente sovrano

---

<sup>12</sup> Nel presente contesto, le riserve presso la banca centrale comprendono i depositi overnight delle banche presso la banca centrale, nonché i depositi a termine presso la banca centrale che: a) siano esplicitamente e contrattualmente rimborsabili su preavviso della banca depositante; o b) rappresentino un prestito in base al quale la banca può indebitarsi a scadenza, ovvero su base overnight ma automaticamente rinnovabile (soltanto laddove la banca detenga un deposito in essere presso la banca centrale in questione). Altri depositi a termine presso le banche centrali non sono computabili nello stock di HQLA; tuttavia, laddove giungano a scadenza entro i 30 giorni, i depositi a termine possono essere considerati alla stregua di un afflusso, secondo quanto disposto nel paragrafo 154.

<sup>13</sup> Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero esaminare e concordare con la banca centrale competente la misura in cui le riserve presso la banca centrale possano entrare a far parte dello stock di attività liquide, vale a dire in che misura sia consentito attingervi in periodi di stress.

<sup>14</sup> Se non altrimenti specificato, lo schema di regolamentazione della liquidità di Basilea 3 segue la stessa classificazione degli operatori di mercato adottata da Basilea 2.

<sup>15</sup> Il presente paragrafo 50 c) si riferisce unicamente ai titoli negoziabili degli emittenti che ricevono una ponderazione dello 0% in base al paragrafo 53 di Basilea 2. Qualora la ponderazione dello 0% sia stata assegnata a discrezione nazionale in virtù del paragrafo 54 del metodo standardizzato di Basilea 2, il trattamento dovrebbe seguire quanto previsto dai successivi paragrafi 50 d) o 50 e).

<sup>16</sup> Ciò presuppone che il detentore del titolo non possa rivalersi su un'istituzione finanziaria o un qualunque soggetto a essa affiliato. In pratica vengono esclusi dallo stock di HQLA i titoli che (come le emissioni garantite dal governo collocate durante la crisi finanziaria) rimangono passività dell'istituzione finanziaria. L'unica eccezione è quella di una banca classificabile come ESP in virtù di Basilea 2, i cui titoli possono entrare a far parte delle attività di primo livello laddove soddisfino tutte le condizioni pertinenti.

o dalla banca centrale del paese in cui viene assunto il rischio di liquidità, oppure nel paese di origine della banca;

- e) per i soggetti sovrani con ponderazione di rischio diversa dallo 0%, titoli di debito sovrani o della banca centrale nazionale emessi in valuta estera, per un importo massimo pari all'ammontare dei deflussi di cassa netti di una banca in situazione di stress denominati nella valuta estera in questione e derivanti dalle operazioni della banca stessa nella giurisdizione in cui assume il rischio di liquidità.

(ii) *Attività di secondo livello*

51. Le attività di secondo livello (comprese quelle di secondo livello A e le eventuali attività di secondo livello B consentite dall'autorità di vigilanza) possono essere inserite nello stock di HQLA a condizione che non superino il 40% dello stock complessivo dopo l'applicazione degli scarti di garanzia. I metodi di calcolo del massimale sulle attività di secondo livello e di quello sulle attività di secondo livello B sono presentati nel paragrafo 48 e nell'allegato 1.

52. Al valore di mercato corrente di ciascuna attività di secondo livello A detenuta nello stock di HQLA si applica uno scarto di garanzia del 15%. Le attività di secondo livello A sono circoscritte alle seguenti:

- a) titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti di, o garantiti da, soggetti sovrani, banche centrali, ESP o banche multilaterali di sviluppo, che soddisfino le condizioni seguenti<sup>17</sup>:
- avere una ponderazione di rischio del 20% in base al metodo standardizzato di Basilea 2 per il rischio di credito;
  - essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo del 10% oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia di 10 punti percentuali nell'arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo);
  - essere diversi da un'obbligazione di un'istituzione finanziaria o di un soggetto a questa affiliato<sup>18</sup>;

---

<sup>17</sup> Nel caso dei titoli di debito di soggetti sovrani o banche centrali con una ponderazione di rischio del 20%, può esservi una sovrapposizione fra i paragrafi 50 d), 50 e) e 52 a). In tal caso, le attività possono essere incluse fra quelle di primo livello in virtù del paragrafo 50 d) o e), come opportuno.

<sup>18</sup> Cfr. la nota 16.

- b) titoli di debito societari (compresa la commercial paper)<sup>19</sup> e obbligazioni bancarie garantite (covered bond)<sup>20</sup> che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
- nel caso di titoli di debito societari: non essere emessi da un'istituzione finanziaria o da un soggetto a questa affiliato;
  - nel caso delle obbligazioni bancarie garantite: non essere emesse dalla banca stessa o da un soggetto a questa affiliato;
  - 1) aver ricevuto un rating a lungo termine non inferiore ad AA-<sup>21</sup> da un'agenzia per la valutazione esterna del merito di credito (ECAI) riconosciuta o, in assenza di un rating a lungo termine, un rating a breve termine equivalente per qualità al rating esterno; oppure 2) in assenza di un rating esterno, avere, in base a una valutazione interna, una probabilità di insolvenza (PD) corrispondente a un rating non inferiore ad AA-;
  - essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione, subendo un calo massimo di prezzo oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia non superiori al 10% nell'arco di 30 giorni durante un periodo pertinente di stress di liquidità significativo.

(iii) *Attività di secondo livello B*

53. A discrezione delle autorità nazionali possono essere incluse fra le attività di secondo livello certe attività addizionali (attività di secondo livello B). Laddove optino per questa possibilità, le autorità di vigilanza dovranno assicurarsi che le attività addizionali soddisfino pienamente i criteri di idoneità<sup>22</sup>. Le autorità di vigilanza dovranno inoltre assicurarsi che le banche dispongano di sistemi e misure adeguati per monitorare e mantenere sotto controllo i rischi (ad esempio, rischi di credito e di mercato) in cui le banche potrebbero incorrere per il fatto di detenere tali attività.

---

<sup>19</sup> In questo contesto con *titoli di debito societari (compresa la commercial paper)* ci si riferisce esclusivamente alle attività ordinarie (plain vanilla) la cui valutazione è immediatamente disponibile sulla base di metodi standard e non dipende da informazioni riservate; sono pertanto esclusi i prodotti strutturati complessi o il debito subordinato.

<sup>20</sup> Per *obbligazioni bancarie garantite (covered bond)* si intendono le obbligazioni di emissione e proprietà di una banca o di un ente erogatore di mutui ipotecari sottoposte per legge a una speciale attività di vigilanza pubblica volta a tutelarne i detentori. Ai sensi della legge, i proventi derivanti dall'emissione di questi titoli devono essere investiti in attività che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni stesse e che, in caso di fallimento dell'emittente, siano usate in via prioritaria per il rimborso del capitale e la corresponsione delle competenze maturate.

<sup>21</sup> Nel caso di rating discordanti, la valutazione applicabile è determinata in base al procedimento previsto dal metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2. Possono essere ammesse le scale di rating locali (anziché internazionali) di un'ECAI riconosciuta dall'autorità di vigilanza che soddisfi i criteri di idoneità specificati nel paragrafo 91 dello schema di regolamentazione del patrimonio Basilea 2 nel caso in cui i titoli di debito societari o le obbligazioni bancarie garantite siano detenuti dalla banca per soddisfare le esigenze di liquidità in moneta locale derivanti dall'operatività nella giurisdizione locale. Ciò vale anche per le attività di secondo livello B.

<sup>22</sup> Alla stregua degli altri aspetti dello schema di regolamentazione, anche l'osservanza di questi criteri sarà oggetto di valutazione durante le verifiche inter pares condotte nell'ambito del programma del Comitato per la valutazione della conformità delle normative nazionali.

54. Al valore di mercato corrente di ciascuna attività di secondo livello B detenuta nello stock di HQLA si applica uno scarto di garanzia più elevato. Le attività di secondo livello B sono circoscritte alle seguenti:

- a) titoli garantiti da mutui residenziali (residential mortgage backed securities, RMBS) che soddisfano tutte le condizioni seguenti, con uno scarto di garanzia del 25%:
- non essere stati emessi da, né avere come sottostante mutui concessi da, la banca stessa o un soggetto a questa affiliato;
  - aver ricevuto un rating a lungo termine non inferiore ad AA da un'agenzia per la valutazione esterna del merito di credito riconosciuta o, in assenza di un rating a lungo termine, un rating a breve termine equivalente per qualità;
  - essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo del 20% oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia di 20 punti percentuali nell'arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo);
  - basarsi su un portafoglio di attività sottostanti composto esclusivamente da mutui residenziali e privo di prodotti strutturati;
  - basarsi su mutui residenziali a rivalsa piena (full recourse: in caso di pignoramento, il mutuatario rimane obbligato a saldare l'eventuale differenza negativa fra i proventi della vendita immobiliare e l'ammontare del debito) e aventi un rapporto massimo fra importo del prestito e ammontare della garanzia (LTV) dell'80% in media all'emissione;
  - essere il prodotto di cartolarizzazioni soggette a regole di "ritenzione dei rischi" che impongono agli emittenti di mantenere un interesse nelle attività che cartolarizzano;.
- b) titoli di debito societari (compresa la commercial paper)<sup>23</sup> che soddisfano tutte le condizioni seguenti, con uno scarto di garanzia del 50%:
- non essere emessi da un'istituzione finanziaria o da un soggetto a questa affiliato;
  - 1) aver ricevuto un rating a lungo termine compreso fra A+ e BBB- da una ECAI riconosciuta o, in assenza di un rating a lungo termine, un rating a breve termine equivalente per qualità; oppure 2) in assenza di un rating esterno, avere, in base a una valutazione interna, una PD corrispondente a un rating compreso fra A+ e BBB-;
  - essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo del 20% oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia di

---

<sup>23</sup> Cfr. la nota 19.

20 punti percentuali nell'arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo);

- c) titoli azionari ordinari che soddisfano tutte le condizioni seguenti, con uno scarto di garanzia del 50%:
- non essere emessi da un'istituzione finanziaria o da un soggetto a questa affiliato;
  - essere quotati in borsa e soggetti a compensazione centrale;
  - essere inclusi nell'indice azionario principale della giurisdizione di origine o in quella dove viene assunto il rischio di liquidità, a seconda di quanto stabilito dall'autorità di vigilanza della giurisdizione dell'indice;
  - essere denominati nella moneta locale della giurisdizione dove ha sede la banca o nella moneta in cui viene assunto il rischio di liquidità della banca;
  - essere negoziati in mercati PcT o a pronti ampi, spessi e attivi, nonché caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
  - essersi dimostrati in passato una fonte affidabile di liquidità nei mercati (PcT o di vendita) anche in condizioni di tensione (subendo un calo massimo di prezzo del 40% oppure un incremento massimo dello scarto di garanzia di 40 punti percentuali nell'arco di 30 giorni durante un pertinente periodo di stress di liquidità significativo);

(iv) *Trattamento per le giurisdizioni con HQLA insufficienti*

a) *Valutazione dell'ammissibilità a beneficiare dei trattamenti alternativi (ALA)*

55. In alcune giurisdizioni l'offerta di attività di primo livello (o di primo e di secondo livello<sup>24</sup>) nella valuta nazionale potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda aggregata delle banche con esposizioni significative in tale moneta. Per far fronte a tale eventualità, il Comitato ha elaborato alcuni trattamenti alternativi per lo stock di HQLA, da applicarsi a un numero limitato di valute e di giurisdizioni. L'ammissibilità a beneficiare di tali trattamenti sarà determinata sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 2 tramite un processo indipendente di verifica *inter pares* condotto sotto la supervisione del Comitato. Il processo ha lo scopo di assicurare che i trattamenti alternativi vengano utilizzati unicamente nel caso in cui le HQLA nella valuta nazionale siano realmente carenti rispetto al fabbisogno nella stessa moneta<sup>25</sup>.

56. Per poter beneficiare di un trattamento alternativo, una giurisdizione deve poter dimostrare che:

- tenendo conto di tutti i fattori rilevanti che influiscono sull'offerta e sulla domanda di HQLA, l'offerta di HQLA nella moneta nazionale è insufficiente<sup>26</sup>;

---

<sup>24</sup> La semplice insufficienza di attività di secondo livello non dà diritto a beneficiare di un trattamento alternativo.

<sup>25</sup> Per gli Stati membri di un'unione monetaria con una valuta comune, tale valuta è da considerarsi come valuta nazionale.

<sup>26</sup> La valutazione dell'insufficienza deve prendere in considerazione le attività di secondo livello B soltanto se l'autorità nazionale ha scelto di includerle fra le HQLA. In particolare, laddove in una determinata giurisdizione certe attività di secondo livello B non siano computabili nello stock di HQLA, non sarà necessario che la valutazione dell'insufficienza per tale giurisdizione tenga conto dello stock di attività di secondo livello B disponibili nella giurisdizione stessa.

- l'insufficienza è causata da vincoli strutturali di lungo periodo che non possono essere rimossi a medio termine;
- la giurisdizione ha la capacità, ricorrendo a meccanismi o controlli esistenti, di limitare o attenuare il rischio che il trattamento alternativo non funzioni come previsto;
- la giurisdizione si impegna a osservare gli obblighi relativi al monitoraggio prudenziale, all'informativa, nonché alle autovalutazioni periodiche e verifiche inter pares indipendenti dell'ammissibilità a beneficiare del trattamento alternativo.

Per beneficiare di un trattamento alternativo è necessario soddisfare tutti i criteri sopraelencati.

57. Indipendentemente dal fatto che una giurisdizione richiedente il trattamento ALA applichi o meno il regime transitorio per l'attuazione dell'LCR presentato nel paragrafo 10, la sua ammissibilità a beneficiare del trattamento ALA si baserà sul requisito dell'LCR a regime (pari al 100%).

*b) Opzioni di trattamento alternativo*

58. *Opzione 1 – Linee di liquidità contrattuali irrevocabili da parte della banca centrale competente, dietro commissione.* Per le valute in cui non si dispone di sufficienti HQLA in base ai principi e ai criteri prescritti, questa opzione consente alle banche di accedere a linee di liquidità contrattuali irrevocabili offerte dalla banca centrale competente (laddove la competenza è determinata dalla valuta in questione), dietro il pagamento di una commissione. Queste facilitazioni non vanno confuse con le regolari operazioni della banca centrale attivabili su iniziativa delle controparti. In particolare, esse si configureranno come accordi contrattuali tra la banca centrale e la banca commerciale con una scadenza come minimo superiore alla finestra di 30 giorni dell'LCR. Il contratto è inoltre irrevocabile prima della scadenza e non comporta alcuna decisione a posteriori sul credito da parte della banca centrale. Siffatte facilitazioni sono ammesse solo qualora prevedano anche l'applicazione di una commissione indipendente dall'eventuale utilizzo, fissata in modo per cui le banche che si avvalgono della facilitazione per ottemperare all'LCR e quelle che non lo fanno abbiano incentivi finanziari analoghi a ridurre l'esposizione al rischio di liquidità. In altri termini, la commissione va fissata in modo che il rendimento netto sulle attività utilizzate stanziato a garanzia della facilitazione non superi quello di un portafoglio rappresentativo di attività di primo e secondo livello, al netto delle correzioni per eventuali differenze rilevanti di rischio di credito. La giurisdizione che intende adottare l'opzione 1 deve dimostrare nell'ambito della verifica inter pares indipendente che la commissione è opportunamente fissata in maniera conforme a quanto prescritto dal presente paragrafo.

59. *Opzione 2 – HQLA in valuta estera a copertura del fabbisogno di liquidità in moneta nazionale.* Per le valute in cui non si dispone di sufficienti HQLA in base ai principi e ai criteri prescritti, questa opzione conferisce all'autorità di vigilanza la facoltà di consentire alle banche che evidenziano una carenza di HQLA nella moneta nazionale (corrispondente alla valuta dei rischi sottostanti) di detenere HQLA in una valuta diversa da quella associata al rischio di liquidità, purché le posizioni di disallineamento valutario che ne risultano siano giustificabili e mantenute sotto controllo, entro i limiti stabiliti dall'autorità stessa. L'autorità di vigilanza deve limitare tali posizioni entro livelli coerenti con la capacità e le esigenze di gestione del rischio di cambio della banca, e assicurare che tali posizioni riguardino valute convertibili liberamente e in maniera affidabile, siano gestite efficacemente dalla banca e non creino rischi indebiti per la solidità finanziaria di quest'ultima. Nel gestire tali posizioni la banca deve considerare il rischio che in condizioni di stress la sua capacità di effettuare swap in valuta e il suo accesso ai mercati dei cambi interessati vengano rapidamente meno. Deve altresì prendere in considerazione il fatto che improvvise variazioni avverse dei tassi di

cambio potrebbero determinare un brusco ampliamento dei disallineamenti esistenti e alterare l'efficacia delle coperture adottate.

60. Al fine di tenere conto del rischio di cambio associato alle HQLA in valuta estera utilizzate per coprire il fabbisogno di liquidità nella moneta nazionale, tali attività liquide dovrebbero essere soggette a uno scarto di garanzia pari ad almeno l'8% per le principali valute trattate attivamente nei mercati internazionali dei cambi<sup>27</sup>. Per le altre valute, le singole giurisdizioni dovrebbero aumentare lo scarto a un livello appropriato, considerate le volatilità storiche (mensili) registrate dal cambio della coppia valutaria in questione nell'arco di un periodo di tempo prolungato<sup>28</sup>. Qualora la moneta nazionale sia formalmente agganciata a un'altra moneta mediante un meccanismo efficace, lo scarto potrà essere abbassato a un livello corrispondente al minore rischio di cambio nell'ambito del regime di ancoraggio. La giurisdizione che intende applicare questo trattamento deve dimostrare, nell'ambito della verifica *inter pares* indipendente, l'efficacia del meccanismo di ancoraggio e valutare le prospettive di lungo periodo riguardo al mantenimento dell'ancoraggio stesso.

61. Gli scarti di garanzia relativi alle HQLA in valuta estera nell'ambito dell'opzione 2 si applicano soltanto alle HQLA eccedenti una soglia definita dalle autorità di vigilanza, e non superiore al 25%<sup>29</sup>. Questa disposizione intende tenere conto del fatto che le banche possono comunemente presentare un certo grado di disallineamento valutario nell'operatività corrente.

62. *Opzione 3 – Maggiore ricorso ad attività di secondo livello con uno scarto di garanzia più elevato.* Questa opzione è applicabile alle valute per le quali, in base ai principi e ai criteri prescritti, le attività di primo livello non sono sufficienti, mentre lo sono quelle di secondo livello A. In questo caso l'autorità di vigilanza può consentire alle banche che evidenziano un carenza di HQLA nella moneta nazionale (corrispondente alla valuta del rischio di liquidità assunto) di detenere nello stock attività di secondo livello A addizionali. A queste attività addizionali si applica uno scarto di garanzia pari ad almeno il 20%, ossia superiore del 5% a quello del 15% applicato alle attività di secondo livello A comprese nel massimale del 40%. Lo scarto più elevato intende coprire eventuali rischi addizionali in termini di prezzo e di liquidità di mercato derivanti dall'aumento delle attività di secondo livello A detenute in eccesso del massimale del 40%, nonché disincentivare le banche dall'impiegare questa opzione per considerazioni di rendimento<sup>30</sup>. Le autorità di vigilanza sono tenute a condurre un'analisi per determinare se lo scarto di garanzia più elevato sia sufficiente per le attività di secondo livello A nei rispettivi mercati, e ad aumentare all'occorrenza lo scarto per garantire che esso risponda al suo scopo. Esse dovrebbero illustrare e dimostrare i risultati dell'analisi (compresa, ove del caso, l'entità dell'aumento

---

<sup>27</sup> Si tratta delle valute per cui esistono scambi significativi e attivi nel mercato internazionale dei cambi (su un periodo di dieci anni, il rapporto fra gli scambi medi della valuta in questione e gli scambi totali nel mercato internazionale dei cambi non è inferiore al 10%).

<sup>28</sup> A titolo di esempio, i dati sulla volatilità del tasso di cambio utilizzati per ricavare lo scarto di garanzia potrebbero basarsi su quelli relativi alla media mobile di 30 giorni della volatilità del cambio (media + 3 deviazioni standard), corretti per essere allineati con l'orizzonte temporale di 30 giorni dell'LCR.

<sup>29</sup> La soglia per l'applicazione dello scarto di garanzia nell'ambito dell'opzione 2 si riferisce all'importo di HQLA utilizzate per coprire il fabbisogno di finanziamento nella moneta nazionale, in percentuale dei deflussi di cassa netti totali nella stessa moneta. Di conseguenza, ipotizzando una soglia del 25%, la banca che impiega l'opzione 2 deve applicare lo scarto di garanzia soltanto alla porzione di HQLA utilizzate per coprire il fabbisogno di liquidità nella moneta nazionale eccedenti il 25%.

<sup>30</sup> Ad esempio, va evitata la situazione in cui, tenendo conto di eventuali differenze materiali in termini di rischio di credito, il costo opportunità di detenere un portafoglio cui si applichi questa opzione sia inferiore al costo opportunità di detenere un portafoglio teorico conforme di attività di primo e di secondo livello.

dello scarto) nell'ambito del processo indipendente di verifica inter pares. Eventuali attività di secondo livello B detenute dalla banca rimangono soggette al massimale del 15%, a prescindere dall'ammontare delle altre attività di secondo livello detenute.

c) *Limite di ricorso alle opzioni di trattamento alternativo*

63. Il ricorso alle opzioni sopra descritte è sottoposto a un limite specificato dalle autorità di vigilanza delle giurisdizioni la cui valuta è idonea a ricevere un trattamento alternativo. Tale limite dovrà essere espresso come l'importo massimo di HQLA associate all'impiego di (uno o più) trattamenti alternativi che la banca è autorizzata a contabilizzare nell'LCR, in percentuale dell'importo totale di HQLA che la banca è tenuta a detenere nella valuta pertinente<sup>31</sup>. Le HQLA associate all'impiego dei trattamenti alternativi corrispondono a: 1) per l'opzione 1, l'importo delle linee di liquidità irrevocabili concesse dalla banca centrale competente; 2) per l'opzione 2, l'importo di HQLA in valuta estera utilizzate a copertura dell'ammanto di HQLA in moneta locale; e 3) per l'opzione 3, l'importo di attività di secondo livello detenute (incluse quelle comprese nel massimale del 40%).

64. Qualora, ad esempio, il limite massimo di ricorso alle opzioni in parola sia fissato all'80%, una banca che applichi uno o più trattamenti alternativi sarebbe autorizzata a contabilizzare HQLA associate a tali trattamenti (al netto degli eventuali scarti di garanzia applicabili) soltanto nella misura dell'80% dell'importo di HQLA richiesto nella valuta del caso<sup>32</sup>. Di conseguenza, almeno il 20% delle HQLA richieste dovrà essere costituito da attività di primo livello nella valuta pertinente. Il ricorso massimo ai trattamenti alternativi è inoltre naturalmente limitato all'ammanto effettivo di HQLA nella moneta nazionale registrato dalla banca.

65. L'adeguatezza del limite massimo di ricorso alle opzioni di trattamento alternativo autorizzato da un'autorità di vigilanza viene valutata nell'ambito di un processo indipendente di verifica inter pares. Il limite dovrebbe essere fissato in linea con l'entità prevista dell'ammanto di HQLA per le banche sottoposte al requisito dell'LCR nella valuta specifica, tenuto conto di tutti i fattori del caso che potrebbero nel tempo influire sull'entità dell'ammanto. L'autorità di vigilanza dovrebbe spiegare come si è giunti al livello fissato e motivare l'adeguatezza di quest'ultimo rispetto all'insufficienza di HQLA nel sistema bancario. Laddove l'autorità di vigilanza consenta un ricorso relativamente elevato (superiore all'80%) ai trattamenti alternativi, l'adeguatezza del limite autorizzato verrà esaminata in modo particolarmente approfondito nell'ambito della verifica indipendente inter pares.

d) *Obblighi e requisiti prudenziali*

66. Le giurisdizioni con HQLA insufficienti devono, fra le altre cose, soddisfare gli obblighi indicati di seguito (i requisiti dettagliati sono enunciati nell'allegato 2).

- Monitoraggio regolamentare – Deve esistere un quadro regolamentare chiaramente documentato per sorvegliare e controllare il ricorso alle opzioni di trattamento

---

<sup>31</sup> L'importo richiesto di HQLA in moneta locale comprende eventuali buffer regolamentari (al di sopra del requisito del 100% per l'LCR) che l'autorità di vigilanza può ragionevolmente imporre alla banca in considerazione del suo profilo di rischio di liquidità.

<sup>32</sup> A titolo di esempio, laddove una banca ricorra a entrambe le opzioni 1 e 3 poiché ha ricevuto una linea di liquidità del tipo previsto dall'opzione 1 per un importo pari al 10% (rispetto all'importo richiesto di HQLA in moneta locale) e detiene attività di secondo livello pari al 55% (sempre rispetto alle HQLA richieste in moneta locale), le HQLA associate al ricorso ai due trattamenti alternativi ammontano al 65% (10%+55%), e rispettano pertanto il vincolo dell'80%. L'importo totale di HQLA alternative è pari al 25% (10%+15% (attività di secondo livello A addizionali utilizzate)).

alternativo da parte delle banche e per monitorare l'osservanza da parte delle banche stesse dei requisiti previsti per il ricorso a tali opzioni;

- Pubblicità delle informazioni – L'autorità di vigilanza deve rendere noto (sul suo sito internet o con altri mezzi) lo schema adottato per l'applicazione dei trattamenti alternativi da parte delle banche di sua competenza. Le informazioni pubblicate devono essere sufficienti a consentire alle altre autorità nazionali di vigilanza e parti interessate di verificare che la giurisdizione rispetti i principi e i criteri di ammissibilità e di comprendere le modalità con cui viene esercitata la sorveglianza sul ricorso ai trattamenti alternativi da parte delle banche.
- Autovalutazione periodica dell'ammissibilità a beneficiare dei trattamenti alternativi – Una volta adottati i trattamenti alternativi, la giurisdizione deve condurre con cadenza quinquennale una valutazione della propria ammissibilità a beneficiare di tali trattamenti e comunicare i relativi risultati alle altre autorità nazionali di vigilanza e parti interessate.

67. Le autorità di vigilanza delle giurisdizioni con HQLA insufficienti definiscono regole e requisiti a disciplina del ricorso alle opzioni di trattamento alternativo da parte delle banche di loro competenza, tenendo conto dei principi guida enunciati di seguito (per ulteriori linee di indirizzo sul ricorso agli ALA, cfr. l'allegato 3).

- Principio 1 – Le autorità di vigilanza si assicurano che il ricorso delle banche alle opzioni ALA non rappresenti una mera scelta economica di massimizzazione dei profitti mediante la selezione di HQLA alternative, principalmente sulla base di considerazioni di rendimento. Le caratteristiche di liquidità del portafoglio di HQLA alternative devono essere ritenute più importanti del suo rendimento netto.
- Principio 2 – Le autorità di vigilanza si assicurano che il ricorso alle opzioni ALA sia limitato, sia in generale per tutte le banche che presentano esposizioni nella moneta del caso, sia in particolare per le singole banche.
- Principio 3 – Prima di consentire l'applicazione di un trattamento alternativo, le autorità di vigilanza si assicurano che le banche abbiano preso, nella misura del possibile, misure ragionevoli per utilizzare attività di primo e di secondo livello e ridurre il loro livello complessivo di rischio di liquidità per migliorare l'LCR.
- Principio 4 – Le autorità di vigilanza dispongono di un meccanismo volto a limitare il ricorso alle opzioni ALA, così da attenuare il rischio di inefficacia delle HQLA alternative.

(v) *Trattamento delle banche operanti nel rispetto della Shari'ah*

68. Le banche che operano nel rispetto della Shari'ah devono osservare il divieto religioso di detenere certi tipi di attività, come i titoli di debito fruttiferi di interesse. Anche nelle giurisdizioni che presentano un'offerta sufficiente di HQLA, quindi, per le banche conformi alla Shari'ah potrebbe comunque esistere un impedimento insormontabile a soddisfare il requisito dell'LCR. In tali casi, le autorità di vigilanza delle giurisdizioni dove operano queste banche sono libere di definire i prodotti finanziari conformi alla Shari'ah (quali i Sukuk) utilizzabili esclusivamente da tali banche come HQLA alternative, applicando le condizioni o gli scarti di garanzia stabiliti dall'autorità di vigilanza. Va sottolineato che questo trattamento non intende consentire alle banche che operano nel rispetto della Shari'ah di detenere un quantitativo inferiore di HQLA. Il requisito minimo dell'LCR, calcolato sulla base delle HQLA alternative (al netto degli scarti di garanzia) riconosciute come HQLA per queste banche, non deve essere inferiore a quello applicabile ad altre banche nella stessa giurisdizione. Le autorità nazionali di vigilanza che adottano questo trattamento per le banche conformi alla Shari'ah dovrebbero adempiere obblighi prudenziali di monitoraggio e informativa analoghi a quelli definiti nel precedente paragrafo 66.

## **B. Totale dei deflussi di cassa netti**

69. Il denominatore “totale dei deflussi di cassa netti”<sup>33</sup> è definito come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del totale degli afflussi di cassa attesi nell’arco dei 30 giorni di calendario successivi nello scenario di stress specificato. Il totale dei deflussi di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo. Il totale degli afflussi di cassa attesi è ottenuto moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano nello scenario in esame, fino a un massimo del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi.

**Totale dei deflussi di cassa netti per i 30 giorni di calendario successivi = Totale dei deflussi di cassa attesi – Min {totale degli afflussi di cassa attesi; 75% del totale dei deflussi di cassa attesi}**

70. Sebbene i tassi di deflusso, i tassi di prelievo e altri fattori analoghi siano in gran parte armonizzati tra le varie giurisdizioni come delineato nel presente standard, alcuni parametri devono essere determinati dalle autorità di vigilanza a livello nazionale. In questi casi essi dovrebbero essere trasparenti e di pubblico dominio.

71. L'allegato 4 fornisce una presentazione sintetica dei fattori applicati a ciascuna categoria.

72. Alle banche non è consentito effettuare un doppio computo: laddove le attività siano considerate parte dello “stock di HQLA” (il numeratore), i corrispondenti afflussi di cassa non potranno essere computati fra gli afflussi di cassa (ossia al denominatore). Qualora sussista la possibilità che una voce sia computata in più categorie di deflussi (ad esempio, linee di liquidità irrevocabili concesse a copertura di titoli di debito in scadenza entro il periodo di 30 giorni di calendario), una banca deve calcolare per quel prodotto il deflusso solo fino al livello contrattuale massimo.

### **1. Deflussi di cassa**

#### *(i) Prelievo di depositi al dettaglio*

73. I depositi al dettaglio sono definiti come depositi collocati presso una banca da una persona fisica. I depositi di entità giuridiche, imprese individuali o società di persone rientrano nelle categorie dei depositi all’ingrosso. I depositi al dettaglio assoggettati all’LCR sono costituiti dai depositi a vista e dai depositi a termine, se non altrimenti esclusi in base ai criteri specificati ai paragrafi 82 e 83.

74. I depositi al dettaglio sono suddivisi in quote “stabili” e “meno stabili” di fondi, come descritto di seguito, cui corrispondono tassi minimi di deflusso. I tassi di deflusso per i depositi al dettaglio rappresentano soglie minime; le singole giurisdizioni possono fissare ove opportuno valori più elevati che riflettano il comportamento dei depositanti in un periodo di stress in ciascuna giurisdizione.

---

<sup>33</sup> Gli afflussi e i deflussi di cassa comprendono ove opportuno gli interessi attesi attivi e passivi nell’orizzonte temporale di 30 giorni.

a) *Depositi stabili (tasso minimo di deflusso = 3%)*

75. I depositi stabili, cui è di norma assegnato un fattore di deflusso del 5%, corrispondono all'ammontare interamente assicurato<sup>34</sup> da un sistema efficace di assicurazione dei depositi, oppure da una garanzia pubblica che fornisca una tutela equivalente, dei depositi che rispondono ai seguenti criteri:

- i depositanti intrattengono con la banca altre relazioni consolidate tali da rendere molto improbabile il prelievo, oppure
- i depositi sono collocati su conti transattivi (ad esempio sui conti di accredito automatico degli stipendi).

76. Ai fini del presente requisito, per "sistema efficace di assicurazione dei depositi" si intende un sistema: a) che garantisce di essere in grado di effettuare pagamenti tempestivi, b) per il quale la copertura è chiaramente definita e c) di cui è a conoscenza un vasto pubblico. L'assicuratore del deposito in un sistema efficace di assicurazione dei depositi è investito del potere giuridico formale di adempiere il suo mandato ed è indipendente sul piano operativo, trasparente e responsabile del proprio operato. Si ritiene che una giurisdizione con una garanzia pubblica sui depositi esplicita e giuridicamente vincolante che funziona a tutti gli effetti come un'assicurazione dei depositi sia dotata di un sistema efficace di assicurazione dei depositi.

77. La mera presenza di un'assicurazione dei depositi non è sufficiente per classificare un deposito come "stabile".

78. Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di applicare un tasso di deflusso del 3% ai depositi stabili nelle rispettive giurisdizioni, a condizione che siano soddisfatti i precedenti criteri al riguardo e quelli addizionali enunciati di seguito per i sistemi di assicurazione dei depositi<sup>35</sup>:

- l'assicurazione dei depositi si basa su un sistema di prefinanziamento che prevede la riscossione periodica di contributi dalle banche assicurate<sup>36</sup>;
- nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve, il sistema di assicurazione dei depositi dispone di mezzi adeguati per garantire il pronto accesso

---

<sup>34</sup> "Interamente assicurato" significa che il 100% dell'ammontare dei depositi, fino al raggiungimento della copertura massima dell'assicurazione dei depositi vigente, è coperto da un sistema efficace di assicurazione dei depositi. I saldi dei depositi fino al limite massimo dell'assicurazione vigente possono essere trattati come "interamente assicurati" anche se un depositante presenta un saldo di deposito superiore a tale limite. Tuttavia, ogni eventuale importo eccedente il limite di assicurazione dei depositi va trattato come "meno stabile". Ad esempio, qualora un depositante sia titolare di un deposito di 150 coperto da un sistema di assicurazione dei depositi con copertura massima pari a 100, e quindi in caso di insolvenza dell'istituzione finanziaria egli riceva almeno 100 dal sistema di assicurazione dei depositi, allora 100 va considerato come "interamente assicurato" e trattato come deposito stabile, mentre 50 va considerato come deposito meno stabile. Qualora il sistema di assicurazione fornisca tuttavia una copertura solo parziale dei depositi fin dalla prima unità valutaria (ad esempio il 90% dell'importo depositato fino a un massimo di 100), l'intero saldo di 150 risulterà "meno stabile".

<sup>35</sup> Il Financial Stability Board ha chiesto all'Associazione internazionale dei fondi di tutela dei depositi (IADI), in collaborazione con il Comitato di Basilea e gli altri organi competenti del caso, di aggiornare i *Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems* e altre linee di indirizzo collegate per riflettere meglio le prassi comuni. I criteri enunciati in questo paragrafo saranno pertanto riesaminati dal Comitato una volta che la IADI avrà completato i lavori al riguardo.

<sup>36</sup> Il requisito della riscossione periodica di contributi dalle banche non esclude che, occasionalmente, i sistemi di assicurazione dei depositi sospendano temporaneamente la riscossione nel caso in cui in un particolare momento risultino adeguatamente finanziati.

a fondi aggiuntivi, ad esempio una garanzia esplicita e giuridicamente vincolante dello Stato, oppure la facoltà permanente di indebitarsi con lo Stato;

- una volta attivata l'assicurazione sui depositi, l'accesso dei depositanti ai depositi assicurati è ripristinato in tempi brevi<sup>37</sup>.

Le giurisdizioni che applicano un tasso di deflusso del 3% ai depositi stabili tutelati da un sistema di assicurazione dei depositi che risponde ai criteri sopraenunciati devono poter provare che i depositi stabili all'interno del sistema bancario hanno registrato tassi di deflusso inferiori al 3% in periodi di tensione analoghi a quelli specificati dalle condizioni dell'LCR.

*b) Depositi meno stabili (tasso minimo di deflusso = 10%)*

79. Ci si attende che le autorità di vigilanza elaborino, ove del caso, categorie aggiuntive caratterizzate da tassi di deflusso più elevati da applicare ai depositi al dettaglio potenzialmente meno stabili nelle rispettive giurisdizioni, con un tasso minimo di deflusso del 10%. I tassi di deflusso specifici alle singole giurisdizioni devono essere chiaramente delineati e resi pubblici. Nelle classi di depositi meno stabili possono rientrare i depositi non integralmente coperti da un sistema efficace di assicurazione dei depositi o da una garanzia pubblica, i depositi di valore elevato, i depositi di investitori sofisticati o di titolari di grandi patrimoni, i depositi rapidamente prelevabili (come i depositi su conti online) e i depositi in valuta estera, conformemente a quanto determinato dalle singole giurisdizioni.

80. Laddove la banca non sia in grado di distinguere nell'immediato quali depositi al dettaglio siano da classificare come "stabili" in base alla precedente definizione (ad esempio nel caso in cui la banca non sia in grado di stabilire quali depositi siano coperti da un sistema efficace di assicurazione dei depositi oppure da una garanzia pubblica sui depositi), essa dovrà collocare l'intero importo nelle classi "meno stabili" definite dalla rispettiva autorità di vigilanza.

81. I depositi al dettaglio in valuta estera sono depositi denominati in una moneta diversa da quella nazionale della giurisdizione in cui opera la banca. Le autorità di vigilanza determinano il fattore di deflusso che le banche nella giurisdizione di loro competenza devono applicare ai depositi in valuta estera. Questi ultimi sono da considerarsi "meno stabili" laddove vi sia motivo di ritenere che presentino una maggiore variabilità rispetto ai depositi in valuta nazionale. I fattori che incidono sulla variabilità dei depositi in valuta estera comprendono la tipologia e il grado di sofisticatezza dei depositanti, nonché la natura dei depositi stessi (ad esempio se i depositi sono connessi a esigenze operative nella medesima valuta oppure se sono costituiti nella ricerca di rendimento).

82. I deflussi di cassa relativi ai depositi al dettaglio a termine con vita residua o rimborsabili con preavviso superiori a 30 giorni sono esclusi dai deflussi di cassa attesi totali qualora il depositante non abbia giuridicamente alcun diritto di effettuare prelievi nell'arco dell'orizzonte di 30 giorni dell'LCR, oppure qualora il prelievo anticipato dia luogo a una penale significativa considerevolmente superiore agli interessi persi<sup>38</sup>.

83. Laddove la banca consenta al depositante di effettuare prelievi a fronte di tali depositi senza applicare la penale corrispondente, oppure nonostante la presenza di

---

<sup>37</sup> Per tempi brevi si intendono di norma non più di 7 giorni lavorativi.

<sup>38</sup> Qualora una porzione del deposito a termine sia prelevabile senza incorrere in una penale di questo tipo, tale porzione andrà trattata alla stregua di deposito a vista. Il saldo restante del deposito andrà invece considerato come deposito a termine.

clausole che precludano giuridicamente al depositante il diritto di prelievo, l'intera categoria di fondi di questo tipo va trattata alla stregua dei depositi a vista (vale a dire che, a prescindere dalla vita residua, ai depositi vanno applicati i tassi di deflusso di cui ai paragrafi 74-81). Le autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione hanno la facoltà di prefigurare circostanze eccezionali definibili come gravemente problematiche, in cui a titolo straordinario il deposito a termine può essere prelevato dal depositante senza che vada modificato il trattamento dell'intero pool di depositi.

84. Fatto salvo quanto precede, le autorità di vigilanza hanno altresì la facoltà di applicare ai depositi a termine al dettaglio che soddisfano i requisiti definiti nel paragrafo 82 tassi di deflusso superiori allo 0%, a condizione che specifichino chiaramente il trattamento adottato nella loro giurisdizione e che applichino lo stesso trattamento in maniera uniforme a tutte le banche della giurisdizione. Fra i motivi che potrebbero indurle a farlo figurano, ad esempio, il timore che i depositanti ritirino i depositi a termine in maniera analoga a quelli a vista al dettaglio in condizioni normali o di stress, il timore che le banche rimborsino tali depositi anticipatamente in periodi di stress per motivi reputazionali, oppure la presenza indesiderata di incentivi per le banche ad applicare penalità significative ai consumatori in caso di prelievo anticipato dei depositi. In questi casi le autorità di vigilanza prenderanno in considerazione la possibilità di applicare alla totalità o ad alcuni di questi depositi un tasso di deflusso superiore.

(ii) *Deflusso della provvista all'ingrosso non garantita*

85. Ai fini dell'LCR, la "provvista all'ingrosso non garantita" è definita come l'insieme delle passività e delle obbligazioni generali contratte nei confronti di persone diverse da quelle fisiche (entità giuridiche, comprese le imprese individuali e le società di persone) e **non** garantite in caso di fallimento, insolvenza, liquidazione o risoluzione dell'istituzione mutuataria. Le obbligazioni connesse a contratti derivati sono esplicitamente escluse da questa definizione.

86. La provvista all'ingrosso contemplata nell'LCR corrisponde all'insieme delle fonti di raccolta revocabili nell'orizzonte di 30 giorni dell'LCR, oppure la cui prima data di scadenza contrattuale possibile si colloca entro tale orizzonte (come i depositi a termine in scadenza e i titoli di debito non garantiti), nonché della provvista a scadenza indefinita. Essa include tutti i fondi ricevuti con opzioni esercitabili a discrezione dell'investitore entro l'orizzonte di 30 giorni di calendario. Per le fonti di provvista con opzioni esercitabili a discrezione della banca le autorità di vigilanza devono tener conto dei fattori di reputazione che potrebbero limitare la capacità della banca stessa di non esercitare l'opzione<sup>39</sup>. In particolare, laddove il mercato si attenda il rimborso di certe passività prima dell'ultima data legalmente utile, le banche e le autorità di vigilanza devono basarsi su tale ipotesi ai fini dell'LCR e comprendere le relative passività fra i deflussi.

87. Non sono incluse le fonti di provvista all'ingrosso revocabili<sup>40</sup> dal prestatore nel rispetto di un periodo di preavviso definito contrattualmente in termini vincolanti superiore all'orizzonte di 30 giorni.

88. Ai fini dell'LCR, la provvista all'ingrosso non garantita deve essere classificata come segue, sulla base della presunta sensibilità dei prestatori al tasso offerto nonché al merito di

---

<sup>39</sup> Ad esempio, il caso in cui il mancato esercizio dell'opzione da parte della banca rischia di essere interpretato come il segnale che essa è soggetta a tensioni di liquidità.

<sup>40</sup> Ciò tiene conto di eventuali opzioni incorporate connesse alla capacità del prestatore di revocare il finanziamento prima della scadenza contrattuale.

credito e alla solvibilità della banca mutuataria. Tale sensibilità dipende dal tipo di prestatore e dal suo livello di sofisticatezza, nonché dalle sue relazioni operative con la banca. Per ciascuna categoria sono elencati i tassi di deflusso nello scenario in esame.

a) *Provvista all'ingrosso non garantita erogata dalla clientela di piccole imprese: 5%, 10% e oltre*

89. Ai fini del presente standard la provvista all'ingrosso non garantita erogata dalla clientela di piccole imprese è trattata alla stregua dei depositi al dettaglio, operando di fatto la distinzione tra una parte "stabile" della raccolta e diverse classi "meno stabili" definite da ciascuna giurisdizione. Si applicano le medesime definizioni e i relativi fattori di deflusso utilizzati per i depositi al dettaglio.

90. La categoria è costituita dai depositi e dagli altri fondi collocati dalla clientela di piccole imprese non finanziarie. Il termine "clientela di piccole imprese" va inteso nella stessa accezione data dal paragrafo 231 di Basilea 2 ai prestiti a piccole aziende, i quali sono gestiti come crediti al dettaglio e vengono generalmente considerati come aventi caratteristiche di rischio di liquidità analoghe ai conti al dettaglio, purché l'importo aggregato totale dei fondi<sup>41</sup> raccolti singolarmente dai clienti di questa tipologia sia inferiore a €1 milione (su base consolidata, se del caso).

91. Qualora una banca non presenti alcuna esposizione verso la clientela di piccole imprese che corrisponda alla definizione data dal paragrafo 231 di Basilea 2, essa potrà includere un deposito in questa categoria a condizione che l'importo aggregato totale dei fondi raccolti dal depositante sia inferiore a €1 milione (su base consolidata, se del caso) e il deposito sia gestito come deposito al dettaglio. Ciò significa che nell'ambito dei sistemi interni di gestione dei rischi la banca applicherà ai depositi di questo tipo un trattamento uniforme nel tempo, equivalente a quello applicato agli altri depositi al dettaglio, e che i depositi non saranno singolarmente gestiti alla stregua dei depositi di imprese di maggiori dimensioni.

92. Ai depositi a termine della clientela di piccole imprese va applicato lo stesso trattamento riservato ai depositi a termine al dettaglio, descritto nei paragrafi 82, 83 e 84.

b) *Depositi operativi generati da attività di compensazione, custodia o gestione della liquidità: 25%*

93. Certe attività comportano l'esigenza per la clientela finanziaria e non finanziaria di collocare, o mantenere, depositi presso una banca per accedere e utilizzare più agevolmente i sistemi di pagamento e di regolamento, e in generale effettuare pagamenti. A questi fondi può essere assegnato un fattore di deflusso del 25% soltanto se il cliente intrattiene una relazione di dipendenza sostanziale dalla banca e se il deposito è obbligatoriamente richiesto per tali attività. È necessaria l'approvazione dell'autorità di vigilanza per assicurare che le banche che usufruiscono di questo trattamento conducano effettivamente le attività operative specificate al livello indicato. L'autorità di vigilanza può decidere di negare alle banche il permesso di utilizzare i tassi di deflusso sui depositi operativi nei casi in cui, ad

---

<sup>41</sup> Per "importo aggregato dei fondi" si intende l'importo lordo (ossia senza considerare alcuna forma di credito erogato all'entità giuridica in esame) di tutte le forme di finanziamento (come depositi o titoli di debito o esposizioni analoghe in derivati per i quali sia noto che la controparte è un cliente appartenente alla categoria delle piccole imprese). Inoltre, l'applicazione del limite su base consolidata significa che, laddove tra due o più piccole imprese clienti intercorrano rapporti di affiliazione, esse possono essere considerate alla stregua di un unico creditore in modo tale che il limite venga applicato al finanziamento complessivo ricevuto dalla banca da questo gruppo di clienti.

esempio, una quota significativa dei depositi operativi sia riconducibile a un numero relativamente ristretto di clienti (rischio di concentrazione).

94. Le attività ammesse a questo riguardo sono quelle di compensazione, custodia o gestione della liquidità che soddisfino i seguenti criteri:

- per l'espletamento di questi servizi, il cliente dipende dalla banca come terza parte intermediaria indipendente al fine di svolgere le sue normali attività bancarie nei 30 giorni successivi. Questa condizione non è soddisfatta laddove, ad esempio, la banca sia a conoscenza del fatto che il cliente dispone di adeguate alternative;
- i servizi in questione devono essere erogati alla clientela istituzionale nel quadro di un contratto giuridicamente vincolante;
- la risoluzione di tale contratto è sottoposta a un preavviso di almeno 30 giorni o comporta per il cliente costi di transizione significativi (come quelli relativi a transazioni, tecnologie informatiche, penali per la risoluzione anticipata o costi legali) nel caso in cui i depositi operativi siano movimentati prima di 30 giorni.

95. I depositi operativi idonei generati dalle attività di questo tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- sono prodotti accessori dei servizi erogati dall'organizzazione bancaria e non sono costituiti nel mercato all'ingrosso all'unico scopo di generare proventi da interessi;
- sono detenuti su conti appositamente designati, le cui condizioni di prezzo non forniscono al cliente alcun incentivo economico (anche diverso dalla corresponsione dei tassi di interesse di mercato) a mantenere eventuali fondi in eccesso sui conti stessi. Nel caso in cui i tassi di interesse in una determinata giurisdizione siano prossimi allo zero, tali conti non dovrebbero fruttare alcun interesse. Le banche dovrebbero considerare in particolare il fatto che in periodi prolungati di bassi tassi di interesse i saldi in eccesso (definiti come segue) potrebbero risultare significativi.

96. Agli eventuali saldi in eccesso che potrebbero essere prelevati lasciando comunque sufficienti fondi per le attività di compensazione, custodia o gestione della liquidità non si applica il fattore del 25%. In altri termini, sull'insieme del saldo dei depositi collocati presso l'erogatore di servizi viene considerata stabile solo la parte detenuta allo scopo comprovato di assolvere a esigenze operative del cliente. Ai saldi in eccesso va applicato il trattamento dell'opportuna categoria di depositi non operativi. Laddove le banche non siano in grado di determinare l'entità del saldo in eccesso, l'intero ammontare depositato dovrà essere considerato in eccesso dei requisiti, e quindi trattato alla stregua di deposito non operativo.

97. Le banche devono elaborare una metodologia per individuare i depositi in eccesso esclusi dal presente trattamento. Essa dovrà essere sufficientemente dettagliata per valutare adeguatamente il rischio di prelievi in periodi di stress per i singoli istituti. La metodologia dovrebbe tenere conto di fattori rilevanti, quali la probabilità che la clientela all'ingrosso detenga saldi superiori alla media in previsione di esigenze di pagamento specifiche, nonché di opportuni indicatori (ad esempio il rapporto fra i saldi del conto e i volumi di pagamento o regolamento, o le attività in custodia), al fine di determinare quali clienti non stiano gestendo attivamente i saldi in modo efficiente.

98. Per i depositi operativi si presume un tasso di afflusso pari allo 0% per la banca depositante, poiché tali depositi sono necessari a fini operativi e quindi non sono a disposizione della banca per compensare altri deflussi.

99. Fatte salve queste categorie operative, se il deposito in esame scaturisce da servizi di corrispondenza tra banche oppure dall'offerta di servizi di prime brokerage, ai fini della

determinazione dei fattori di deflusso esso è trattato come se non sussistesse alcuna relazione operativa<sup>42</sup>.

100. I paragrafi seguenti descrivono i tipi di attività che possono dare luogo a depositi operativi. Le banche devono valutare se la presenza di attività del genere dia effettivamente luogo a depositi operativi, considerato che tali attività si differenziano in termini di dipendenza del cliente, attività e prassi correnti.

101. Per relazione di compensazione si intende nel presente contesto un accordo che consente alla clientela di trasferire fondi (o titoli) ai destinatari finali indirettamente per il tramite di partecipanti diretti ai sistemi di regolamento nazionali. Il servizio si limita alle attività seguenti: trasmissione, riconciliazione e conferma degli ordini di pagamento; sconfinamento infragiornaliero, finanziamento overnight e mantenimento dei saldi post-regolamento; determinazione delle posizioni di regolamento infragiornaliere e definitive.

102. Per relazione di custodia si intende nel presente contesto l'offerta di servizi di deposito di sicurezza, rendicontazione, processamento di attività o l'agevolazione delle connesse incombenze operative e amministrative per conto della clientela nell'ambito della compravendita e del mantenimento di attività finanziarie. I servizi in parola sono il regolamento delle operazioni in titoli, il trasferimento dei pagamenti contrattuali, il trattamento delle garanzie e la prestazione di servizi di gestione della liquidità in connessione con la relazione di custodia. Sono altresì compresi la percezione di dividendi e altri redditi, nonché le sottoscrizioni e i rimborsi della clientela. I servizi di custodia possono inoltre comprendere l'asset servicing e i servizi di amministrazione fiduciaria per la clientela corporate, i servizi di tesoreria, di banca fiduciaria, il trasferimento di fondi, i servizi di trasferimento delle azioni e i servizi di agenzia, compresi i servizi di pagamento e regolamento (esclusi quelli fra banche corrispondenti) e i servizi di banca depositaria.

103. Per relazione di gestione della liquidità si intende nel presente contesto la prestazione alla clientela di servizi di gestione della liquidità e di servizi connessi. Per servizi di gestione della liquidità si intendono nel presente contesto quei prodotti e servizi erogati al consumatore ai fini della gestione di flussi di cassa, attività e passività, nonché della conduzione delle transazioni finanziarie necessarie alle operazioni correnti del cliente stesso. Tali servizi sono circoscritti alle rimesse, agli incassi e alle aggregazioni di pagamenti, all'amministrazione delle buste paga e al controllo sull'esborso di fondi.

104. La quota di depositi operativi generata dalle attività di compensazione, custodia o gestione della liquidità integralmente coperta da un'assicurazione dei depositi può ricevere lo stesso trattamento dei depositi al dettaglio "stabili".

c) *Trattamento dei depositi all'interno di reti istituzionali di banche cooperative: 25% o 100%*

105. Una rete istituzionale di banche cooperative (o altrimenti denominate) è un gruppo di banche giuridicamente autonome operanti all'interno di un assetto statutario di

---

<sup>42</sup> Per servizi di corrispondenza tra banche si intendono gli accordi in base ai quali una banca (la banca corrispondente) detiene depositi appartenenti ad altre banche (controparti) e offre servizi di pagamento e di altra natura al fine di regolare le operazioni in cambi (ad esempio i cosiddetti "conti nostro" e "conti loro" utilizzati nel regolamento delle operazioni in una valuta diversa da quella nazionale della banca controparte per la prestazione di servizi di compensazione e regolamento di pagamenti). Il prime brokerage è un pacchetto di servizi offerto a importanti investitori attivi, in particolare hedge fund istituzionali. Tali servizi comprendono di norma: attività di compensazione, regolamento e custodia; rendicontazione consolidata; finanziamento (marginale, PCT o sintetico); prestito titoli; servizi di capital introduction; analisi del rischio.

cooperazione che prevede la condivisione degli obiettivi strategici e del marchio, e l'espletamento di alcune funzioni specifiche da parte di istituzioni centrali o prestatori di servizi specializzati. Si può assegnare un tasso di deflusso pari al 25% all'ammontare dei depositi delle istituzioni partecipanti presso l'istituzione centrale o i prestatori specializzati di servizi accentrati che siano collocati: a) in virtù di requisiti minimi di deposito previsti per statuto, registrati presso le autorità di regolamentazione, oppure b) nel contesto della suddivisione dei compiti comuni e degli accordi giuridici, statutari o contrattuali a condizione che sia la banca che ha ricevuto i fondi sia quella che li ha depositati partecipino al medesimo sistema di tutela reciproca contro l'illiquidità o l'insolvenza dei membri istituito dalla rete istituzionale. Al pari degli altri depositi operativi, anche per questi depositi si presume un tasso di afflusso pari allo 0% per la banca depositante, poiché si ritiene che essi rimangano presso l'istituzione centrale.

106. È necessaria l'approvazione delle autorità di vigilanza per assicurare che le banche che si avvalgono di questo trattamento siano effettivamente l'istituzione centrale o un prestatore di servizi accentrati di una rete cooperativa (o altrimenti denominata). Le attività di corrispondenza tra banche non sono comprese in questo trattamento e ricevono un tasso di deflusso del 100%, al pari dei fondi collocati presso le istituzioni centrali o gli erogatori di servizi specializzati a titolo diverso da quelli esposti alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, oppure per funzioni operative di compensazione, custodia o gestione della liquidità descritte ai paragrafi 101-103.

d) *Provvista all'ingrosso non garantita erogata da società non finanziarie e da soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP: 20% o 40%*

107. Appartengono a questa categoria tutti i depositi e la provvista non garantita provenienti dalla clientela di società non finanziarie (non classificate come piccole imprese) e da soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP (nazionali ed esteri) che non siano detenuti specificamente per finalità operative (come definite in precedenza). Il fattore di deflusso per questi fondi è del 40%, a meno che non siano soddisfatti i criteri specificati nel paragrafo 108.

108. La provvista all'ingrosso non garantita erogata da società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP in assenza di relazioni operative può ricevere un fattore di deflusso del 20% laddove sia costituita da depositi interamente coperti da un sistema efficace di assicurazione dei depositi oppure da una garanzia pubblica che fornisca tutela equivalente.

e) *Provvista all'ingrosso non garantita erogata da altre entità giuridiche: 100%*

109. Appartengono a questa categoria tutti i depositi e la provvista di diversa natura provenienti da altre istituzioni (fra cui banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, ecc.), società fiduciarie<sup>43</sup>, società beneficiarie<sup>44</sup>, conduit ed entità societarie veicolo, soggetti affiliati della banca<sup>45</sup> e altri enti, che non siano detenuti

---

<sup>43</sup> Per società fiduciaria si intende nel presente contesto un'entità giuridica autorizzata a gestire attività per conto terzi. Le società fiduciarie comprendono soggetti deputati alla gestione patrimoniale come i fondi pensione e altri veicoli di investimento collettivo.

<sup>44</sup> Per società beneficiaria si intende in questo contesto un'entità giuridica che percepisce, o sia suscettibile di percepire, conferimenti in virtù di un testamento, una polizza assicurativa, un piano pensionistico, una rendita, una gestione fiduciaria (trust) o un contratto di altro tipo.

<sup>45</sup> Sono compresi in questa categoria i deflussi relativi alla provvista all'ingrosso non garantita proveniente da soggetti affiliati della banca, a meno che la provvista sia collegata a una relazione operativa, a un deposito all'interno di una rete istituzionale di banche cooperative o che il soggetto affiliato sia una società non finanziaria.

specificamente per finalità operative (come definite in precedenza) e non rientrino nelle tre categorie precedenti. Il fattore di deflusso per questi fondi è del 100%.

110. Tutte le note, le obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi dalla banca rientrano in questa categoria indipendentemente del detentore, a meno che il titolo sia venduto esclusivamente nel mercato al dettaglio e detenuto in conti al dettaglio (compresi i conti della clientela di piccole imprese trattati alla stregua di conti al dettaglio in base ai paragrafi 89-91), nel qual caso gli strumenti possono essere considerati all'interno dell'appropriata categoria di depositi al dettaglio o di piccole imprese. Per poter applicare questo trattamento, non basta che i titoli di debito siano specificamente concepiti per la clientela al dettaglio o di piccole imprese e offerti a tale clientela: dovrebbero esistere restrizioni tali da impedire che tali titoli vengano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio e di piccole imprese.

111. I saldi liquidi della clientela rivenienti dall'offerta di servizi di prime brokerage, compresa la liquidità derivante dai servizi di prime brokerage specificati nel paragrafo 99, vanno considerati separatamente da ogni eventuale saldo obbligatoriamente detenuto presso conti segregati nell'ambito dei sistemi di tutela della clientela imposti dalle norme nazionali, e non possono essere compensati con altre esposizioni della clientela contemplate dal presente standard. I saldi compensatori detenuti presso conti segregati vengono trattati alla stregua di afflussi, secondo quanto specificato nel paragrafo 154, e vanno esclusi dallo stock di HQLA.

*(iii) Deflusso della provvista garantita*

112. Ai fini del presente standard la "provvista garantita" è definita come l'insieme di passività e obbligazioni generali garantite da diritti giuridici su attività specificamente designate appartenenti all'istituzione mutuataria, esercitabili in caso di fallimento, insolvenza, liquidazione o risoluzione della stessa.

113. Perdita di provvista garantita su operazioni di finanziamento a breve termine – In questo scenario la capacità di continuare a effettuare operazioni PcT attive e passive, nonché altre operazioni SFT, è limitata alle operazioni garantite da HQLA oppure effettuate con il soggetto sovrano, gli ESP o la banca centrale della stessa giurisdizione della banca<sup>46</sup>. Gli swap di garanzie, nonché qualunque altra operazione di forma analoga, vanno trattati come contratti PcT attivi o passivi. In aggiunta, le garanzie reali prestate alla clientela per chiudere posizioni corte<sup>47</sup> vanno equiparate a una forma di provvista garantita. Ai fini di questo scenario una banca deve applicare i seguenti fattori a tutte le operazioni di provvista garantita in essere con scadenze comprese all'interno dell'orizzonte di stress di 30 giorni di calendario, incluse le posizioni corte della clientela prive di scadenza contrattuale specifica. L'ammontare del deflusso è calcolato in base all'importo dei fondi raccolti mediante l'operazione in questione e non in base al valore della garanzia sottostante.

114. Considerata l'elevata qualità delle attività di primo livello, si presume che non si verifichi alcuna riduzione della disponibilità di provvista a fronte di tali attività. Si presume

---

<sup>46</sup> In questo contesto, gli ESP idonei sono esclusivamente quelli con una ponderazione di rischio pari o inferiore al 20%; per "giurisdizione della banca", inoltre, si intende la giurisdizione in cui la banca ha sede legale.

<sup>47</sup> Per posizione corta della clientela si intende nel presente contesto un'operazione in base alla quale il cliente della banca vende un titolo che non possiede e la banca si procura successivamente lo stesso titolo da fonti interne o esterne per effettuare la consegna prevista dalla vendita. Tra le fonti interne figurano le scorte di titoli detenuti dalla banca nonché le garanzie reali reimpugnabili in virtù del diritto di riutilizzo (rehypothecation) detenute in altri conti a margine della clientela. Tra le fonti esterne figurano invece le garanzie reali ottenute mediante operazioni di indebitamento in titoli, operazioni PcT attive o altre operazioni analoghe.

inoltre che non si verifichi alcuna riduzione della disponibilità di provvista a fronte di eventuali operazioni di provvista garantita in scadenza stipulate con la banca centrale della stessa giurisdizione della banca. Alle operazioni in scadenza garantite da attività di secondo livello è applicata una riduzione equivalente agli scarti di garanzia richiesti. Alle operazioni di provvista garantita in scadenza stipulate con il soggetto sovrano nazionale, le banche multilaterali di sviluppo o gli ESP della stessa giurisdizione della banca che abbiano una ponderazione di rischio pari o inferiore al 20% e garantite da attività diverse da quelle di primo e di secondo livello, si applica un fattore del 25% poiché è improbabile che questi soggetti sottraggano alle banche il finanziamento garantito in periodi di tensioni generali di mercato. Ciò, tuttavia, concerne unicamente le operazioni di finanziamento garantito in essere e non le garanzie inutilizzate o la mera capacità di contrarre prestiti.

115. Per tutte le altre operazioni in scadenza, incluse quelle in cui la banca ha permesso di chiudere le posizioni corte della clientela utilizzando titoli provenienti dalle proprie scorte, il fattore di deflusso è pari al 100%. Nella seguente tabella sono riepilogati gli standard applicabili:

<b>Operazioni di provvista garantita in scadenza</b>	<b>Importo da includere nei deflussi di cassa</b>
• Garantite da attività di primo livello o effettuate con banche centrali	0%
• Garantite da attività di secondo livello A	15%
• Effettuate con il soggetto sovrano o gli ESP della stessa giurisdizione, ovvero con banche multilaterali di sviluppo, e non garantite da attività di primo livello o di secondo livello A. Gli ESP idonei sono quelli con una ponderazione di rischio pari o inferiore al 20%	25%
• Garantite da RMBS computabili fra le attività di secondo livello B	
• Garantite da attività di secondo livello B	50%
• Altre operazioni di provvista garantita	100%

*(iv) Requisiti aggiuntivi*

116. **Deflussi di cassa per operazioni in derivati** – Alla somma di tutti i deflussi di cassa netti si applica un fattore di deflusso del 100%. Le banche dovrebbero calcolare, in base alle loro metodologie di valutazione correnti, gli afflussi e i deflussi di cassa contrattuali attesi per operazioni in derivati. I flussi di cassa possono essere calcolati su base netta (per cui gli afflussi compensano i deflussi) per ciascuna controparte soltanto nel caso in cui esista un valido accordo quadro di compensazione. Le banche dovrebbero escludere dal calcolo i requisiti di liquidità risultanti da un aumento del fabbisogno di garanzie reali dovuto a variazioni del valore di mercato, ovvero alla diminuzione di valore delle garanzie stanziata<sup>48</sup>. Si presume che le opzioni “in the money” vengano esercitate dal compratore.

117. Laddove i pagamenti relativi a operazioni in derivati siano garantiti da HQLA, i deflussi di cassa possono essere calcolati al netto degli eventuali afflussi corrispondenti di

<sup>48</sup> Questi rischi sono trattati rispettivamente nei paragrafi 119 e 123.

contante o garanzie risultanti, a parità di altre condizioni, da obblighi contrattuali che prevedono la consegna di contante o di garanzie alla banca, soltanto se la banca ha la facoltà giuridica e la capacità operativa di riutilizzare le garanzie ricevute in nuove operazioni di raccolta. Questa disposizione concorda con il principio secondo cui le banche dovrebbero evitare il doppio computo degli afflussi e dei deflussi di liquidità.

**118. Incremento del fabbisogno di liquidità in caso di declassamenti dovuto a clausole automatiche (trigger) inserite nelle operazioni di finanziamento, in derivati e in altre tipologie di contratto** – (100% dell’ammontare di garanzie da stanziare o dei deflussi di cassa contrattuali associati a un declassamento di rating fino a 3 notch compresi). I contratti che disciplinano gli strumenti derivati e altre operazioni spesso prevedono clausole che richiedono automaticamente la costituzione di garanzie aggiuntive, il ricorso ad aperture di credito oppure il rimborso anticipato delle passività esistenti nel caso in cui la banca subisca un declassamento di rating da parte di un’agenzia di valutazione riconosciuta. In considerazione di ciò, questo scenario prevede che per ciascun contratto in cui sussistano “clausole automatiche” (trigger) la banca ipotizzi di dover stanziare il 100% di garanzie o deflussi di cassa aggiuntivi per un declassamento fino a 3 notch compresi del suo rating a lungo termine. Si assume che i trigger riferiti al rating a breve termine di una banca scattino in funzione del corrispondente rating a lungo termine, conformemente ai criteri di rating pubblicati. L’impatto del declassamento dovrebbe tenere conto degli effetti prodotti su tutti i tipi di garanzie reali costituite, nonché dei trigger contrattuali che modificano i diritti di riutilizzazione (rehypothecation) per le garanzie reali non segregate.

**119. Incremento del fabbisogno di liquidità connesso alle potenziali variazioni di valore delle attività stanziate a garanzia di strumenti derivati e altre operazioni** – (20% del valore delle garanzie fornite diverse da quelle di primo livello). L’osservazione delle prassi di mercato indica che la maggioranza delle controparti nelle operazioni in strumenti derivati è tenuta in genere ad assicurare la valutazione ai prezzi di mercato (mark-to-market) delle rispettive posizioni e che questo obiettivo è conseguito soprattutto utilizzando contante o titoli di debito del Tesoro, della banca centrale o degli ESP con una ponderazione di rischio pari allo 0% in base al metodo standardizzato di Basilea 2. Nel caso in cui siano stanziate in garanzia queste attività liquide di primo livello, lo schema non richiede il mantenimento di uno stock aggiuntivo di HQLA per le potenziali variazioni di valore. Laddove invece le esposizioni valutate ai prezzi di mercato siano garantite con altre attività, per coprire la potenziale perdita di valore di queste ultime la banca che le stanziava in garanzia aggiunge allo stock di HQLA richieste il 20% del valore di tutte le garanzie di questo tipo fornite, al netto delle garanzie ricevute dalla medesima controparte (a condizione che non vi siano restrizioni alla riutilizzazione o reimpegno delle garanzie ricevute). La percentuale del 20% è calcolata con riferimento all’importo nozionale da costituire in garanzia al netto di ogni altro scarto di garanzia applicabile alla categoria di attività. Le garanzie detenute su un conto a margine segregato possono essere utilizzate per compensare soltanto i deflussi associati con pagamenti a loro volta idonei a essere compensati a valere sullo stesso conto.

**120. Incremento del fabbisogno di liquidità connesso con garanzie non segregate in eccesso detenute dalla banca che potrebbero essere contrattualmente richiamate in qualunque momento dalla controparte** – 100% delle garanzie non segregate che potrebbero essere contrattualmente richiamate dalla controparte poiché in eccesso rispetto alle garanzie richieste alla controparte in quel momento.

**121. Incremento del fabbisogno di liquidità connesso con garanzie previste contrattualmente, ma delle quali la controparte non ha ancora richiesto lo stanziamento** – 100% delle garanzie dovute ai sensi del contratto ma delle quali la controparte non ha ancora richiesto lo stanziamento.

122. **Incremento del fabbisogno di liquidità connesso con contratti che consentono la sostituzione delle garanzie con attività diverse da HQLA** – 100% dell'importo di garanzie di tipo HQLA ricevute a garanzia di operazioni non segregate, che siano sostituibili senza il consenso della banca con attività diverse da HQLA.

123. **Incremento del fabbisogno di liquidità connesso con le variazioni del valore di mercato di derivati e altre operazioni** – Poiché la prassi di mercato impone la copertura con garanzie reali delle esposizioni valutate al valore di mercato in derivati e di altre operazioni, le banche sono potenzialmente confrontate a notevoli esposizioni al rischio di liquidità per le relative variazioni di valore. Gli afflussi e i deflussi delle operazioni condotte nell'ambito del medesimo accordo quadro di compensazione possono essere trattati su base netta. Eventuali deflussi generati da un incremento del fabbisogno di liquidità connesso con variazioni del valore di mercato dovrebbero essere inclusi nel computo dell'LCR individuando il maggiore flusso netto assoluto di garanzie reali su 30 giorni registrato nei 24 mesi precedenti. Il flusso netto assoluto di garanzie reali si basa sia sui deflussi sia sugli afflussi registrati. Le autorità di vigilanza hanno la flessibilità di modificare il trattamento a seconda delle circostanze.

124. **Perdita di finanziamenti su asset-backed securities<sup>49</sup>, obbligazioni garantite e altri strumenti di finanziamento strutturato** – nello scenario si ipotizza il deflusso del 100% dell'operazione di finanziamento in scadenza entro il periodo di 30 giorni nel caso in cui questi strumenti siano emessi dalla banca stessa (poiché ciò presuppone l'assenza di un mercato di rifinanziamento).

125. **Perdita di finanziamenti su asset-backed commercial paper, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi** – (100% dell'importo in scadenza e 100% delle attività restituibili). Le banche che dispongono di facilitazioni di finanziamento strutturato che comprendano l'emissione di strumenti di debito a breve termine, come le asset-backed commercial paper, dovrebbero considerare appieno i potenziali rischi di liquidità connessi con queste strutture. Tra questi rischi figurano, fra l'altro, 1) l'incapacità di rifinanziare il debito in scadenza e 2) l'esistenza, nella documentazione contrattuale associata alla struttura, di derivati o componenti analoghe che consentono la "restituzione" delle attività in un accordo di finanziamento oppure impongono al cedente originario delle attività di fornire liquidità, portando di fatto a termine l'accordo di finanziamento (liquidity put) entro il periodo di 30 giorni. Laddove le attività di finanziamento strutturato di una banca siano condotte mediante un'entità societaria veicolo<sup>50</sup> (quali società veicolo, conduit o veicoli societari per l'investimento strutturato, SIV), nel determinare i requisiti inerenti alle HQLA la banca dovrebbe analizzare la scadenza degli strumenti di debito emessi dalla società in questione ed eventuali opzioni implicite negli accordi di finanziamento che potrebbero far scattare la "restituzione" delle attività o un fabbisogno di liquidità, indipendentemente dal fatto che tale società sia consolidata o meno.

---

<sup>49</sup> Nella misura in cui le società veicolo e i conduit sponsorizzati devono essere consolidati ai fini dei requisiti di liquidità, le loro attività e passività saranno prese in considerazione. Le autorità di vigilanza devono essere al corrente di altre possibili fonti di rischio di liquidità oltre a quello connesso con i titoli di debito con scadenza entro 30 giorni.

<sup>50</sup> In base alla definizione che figura nello schema di regolamentazione Basilea 2 (paragrafo 552), un'entità societaria veicolo (special purpose entity, SPE) è una società, un trust o un'altra entità creata per adempiere a uno scopo specifico, le cui attività sono limitate a quelle proprie al conseguimento delle finalità per cui è stata istituita e la cui struttura è volta a isolarla dal rischio di credito dell'originator o del venditore delle esposizioni sottostanti. Le SPE sono di solito utilizzate come veicolo di finanziamento cui vengono cedute esposizioni in cambio di contanti o di altre attività finanziate dai titoli di debito emessi dalle stesse SPE.

Elemento di rischio potenziale	HQLA richieste
Scadenza dei titoli di debito entro il periodo di calcolo	100% dell'importo in scadenza
Opzioni implicite negli accordi di finanziamento che consentono la restituzione delle attività o il potenziale sostegno di liquidità	100% dell'importo delle attività che potrebbero essere restituite o della liquidità potenzialmente richiesta

126. **Utilizzo di linee di credito e di liquidità irrevocabili** – Ai fini del presente standard le linee di credito e di liquidità sono definite come accordi contrattuali o obbligazioni espliciti per l'erogazione di fondi alla clientela al dettaglio o all'ingrosso a una data futura. Ai fini dello standard queste facilitazioni comprendono solo accordi contrattualmente irrevocabili, o revocabili a determinate condizioni, per l'erogazione futura di fondi. Le facilitazioni revocabili incondizionatamente che la banca ha facoltà di annullare liberamente (in particolare, quelle che non presuppongono una variazione sostanziale delle condizioni creditizie del mutuatario) sono escluse dalla presente sezione e contemplate fra le "Altre passività eventuali di finanziamento". Queste facilitazioni o impegni di finanziamento fuori bilancio possono avere scadenze a lungo o a breve termine; in quest'ultimo caso, sono rinnovate frequentemente oppure sono soggette a rinnovo automatico. In un contesto di stress sarà probabilmente difficile per i clienti che si avvalgono di queste facilitazioni, anche quelle a breve termine, di riuscire a rimborsare rapidamente i prestiti contratti. Pertanto, ai fini del presente standard tutte le facilitazioni che si presume siano utilizzate (in base alle indicazioni riportate di seguito) rimarranno in essere agli importi assegnati per tutta la durata del test, indipendentemente dalla loro scadenza.

127. Ai fini del presente standard la quota inutilizzata di queste facilitazioni in un dato momento è calcolata al netto di eventuali HQLA computabili nello stock di HQLA e già stanziata in garanzia dalla controparte a fronte delle facilitazioni stesse o che la controparte è contrattualmente tenuta a stanziare in garanzia nel momento in cui utilizzi le facilitazioni (linea di liquidità strutturata come operazione PcT), se e soltanto se la banca ha la facoltà giuridica e la capacità operativa di riutilizzare le garanzie in nuove operazioni di raccolta di contante una volta che la facilitazione è utilizzata, e non vi è alcuna correlazione indebita tra la probabilità di utilizzo della facilitazione e il valore di mercato delle garanzie. Le garanzie possono essere compensate a fronte dell'importo in essere della facilitazione nella misura in cui esse non siano già considerate nel computo dello stock di HQLA, conformemente al principio di cui al paragrafo 72 secondo il quale non è ammesso il doppio computo.

128. Per linea di liquidità si intende una facilitazione di sostegno (back-up) irrevocabile e inutilizzata, volta a essere impiegata per rifinanziare il debito di un cliente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di rifinanziare tale debito nei mercati finanziari (ad esempio nell'ambito di un programma di commercial paper, un'operazione di finanziamento garantita, obblighi di rimborso quote, ecc.). Ai fini del presente standard, la quota dell'impegno da considerare come linea di liquidità è l'importo del debito in essere emesso dal cliente (o la relativa quota proporzionale, in caso di un'operazione sindacata) in scadenza entro un periodo di 30 giorni che è coperto dalla facilitazione. È esclusa dalla definizione di linea di liquidità la quota della facilitazione che copre un debito non in scadenza entro il periodo di 30 giorni. L'eventuale capacità aggiuntiva della facilitazione (ossia l'impegno restante) va assimilata a una linea di credito irrevocabile e riceve il relativo fattore di deflusso, secondo quanto specificato nel paragrafo 131. Le facilitazioni generali ai fini del capitale circolante delle imprese (quali linee di credito rotativo istituite per gli scopi aziendali generali o ai fini del capitale circolante) non sono classificate come linee di liquidità, bensì come linee di credito.

129. In deroga a quanto sopra, le facilitazioni fornite a hedge fund, fondi del mercato monetario e veicoli finanziari, ad esempio le SPE (in base alla definizione nel paragrafo 125) o conduit, ovvero a ogni altro veicolo utilizzato per finanziare le attività proprie della banca,

vanno considerate nella loro interezza alla stregua di linee di liquidità a favore di altre entità giuridiche.

130. Per la quota dei programmi di finanziamento contemplati ai paragrafi 124 e 125 (in scadenza ovvero con liquidity put esercitabili nell'orizzonte di 30 giorni), le banche che forniscono le linee di liquidità associate non necessitano di contabilizzare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.

131. Ogni eventuale utilizzo contrattuale delle linee irrevocabili<sup>51</sup> e l'utilizzo stimato delle linee revocabili entro il periodo di 30 giorni devono essere interamente riportati nei deflussi come segue:

- a) *linee di credito e di liquidità irrevocabili a favore di clientela al dettaglio e piccole imprese*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 5% della quota inutilizzata;
- b) *linee di credito irrevocabili a favore di società non finanziarie, soggetti sovrani e banche centrali, ESP e banche multilaterali di sviluppo*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 10% della quota inutilizzata;
- c) *linee di liquidità irrevocabili a favore di società non finanziarie, soggetti sovrani e banche centrali, ESP e banche multilaterali di sviluppo*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 30% della quota inutilizzata;
- d) *linee di credito e di liquidità irrevocabili a favore di banche sottoposte a vigilanza prudenziale*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 40% della quota inutilizzata;
- e) *linee di credito irrevocabili a favore di altre istituzioni finanziarie, incluse società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società fiduciarie<sup>52</sup> e società beneficiarie<sup>53</sup>*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 40% della quota inutilizzata;
- f) *linee di liquidità irrevocabili a favore di altre istituzioni finanziarie, incluse società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società finanziarie e società beneficiarie*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 100% della quota inutilizzata;
- g) *linee di credito e di liquidità irrevocabili a favore di altre entità giuridiche (incluse SPE (in base alla definizione del paragrafo 125), conduit e società veicolo<sup>54</sup>, nonché altre entità non incluse nelle categorie precedenti)*: le banche devono ipotizzare un utilizzo del 100% della quota inutilizzata.

132. **Obblighi contrattuali per l'erogazione di fondi nel periodo di 30 giorni** – Qualsiasi obbligo contrattuale a erogare prestiti a istituzioni finanziarie non contemplato altrove nel presente standard ricade in questa categoria con un tasso di deflusso del 100%.

---

<sup>51</sup> Linee impegnate irrevocabili.

<sup>52</sup> Per la definizione di questi soggetti, cfr. la nota 43.

<sup>53</sup> Per la definizione di questi soggetti, cfr. la nota 44.

<sup>54</sup> I potenziali rischi di liquidità associati alle facilitazioni di finanziamento strutturate proprie della banca dovranno essere trattati conformemente ai paragrafi 124 e 125 del presente documento (sono riportati nei deflussi il 100% degli importi in scadenza e il 100% delle attività restituibili).

133. Se l'insieme degli obblighi contrattuali a erogare fondi a clienti al dettaglio e a società non finanziarie nei 30 giorni di calendario successivi (non contemplati nelle categorie precedenti) supera il 50% degli afflussi contrattuali totali dovuti da detti clienti nei 30 giorni di calendario successivi, la differenza deve essere iscritta come deflusso del 100%.

134. **Altri obblighi eventuali di finanziamento** – (Tassi di deflusso a discrezione delle autorità nazionali). Le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono di concerto con le istituzioni vigilate nelle rispettive giurisdizioni l'impatto del rischio di liquidità di queste passività eventuali e lo stock di HQLA da mantenere di conseguenza. Le autorità di vigilanza pubblicano i tassi di deflusso attribuiti a ciascuna categoria.

135. Gli obblighi eventuali di finanziamento possono essere contrattuali o extracontrattuali e non corrispondono a impegni di prestito. Tra gli obblighi extracontrattuali ricadono le associazioni a prodotti venduti o servizi erogati, o la loro sponsorizzazione, che potrebbero richiedere in futuro, in condizioni di stress, la fornitura di sostegno o l'erogazione di fondi. Essi possono essere incorporati nei prodotti e negli strumenti finanziari venduti, promossi o generati dall'istituzione, che possono dar luogo a un'espansione del bilancio non programmata a seguito del sostegno offerto in virtù di considerazioni sul rischio di reputazione. Tra questi si annoverano prodotti e strumenti per i quali il cliente o il detentore nutre specifiche aspettative in merito alla liquidità e alla negoziabilità del prodotto o strumento e per i quali è probabile che la mancata soddisfazione delle aspettative della clientela in modo commercialmente ragionevole causi un notevole danno di reputazione all'istituzione o ne comprometta altrimenti la continuità operativa.

136. Alcuni di questi obblighi eventuali di finanziamento dipendono esplicitamente da un credito o da un altro evento non sempre connesso agli eventi di liquidità simulati nello scenario di stress, ma che potrebbe comunque potenzialmente assorbire quantitativi significativi di liquidità in periodi di tensione. Ai fini del presente standard ogni autorità di vigilanza e ogni banca devono considerare quali di questi "altri obblighi eventuali di finanziamento" possano materializzarsi al verificarsi degli eventi di stress ipotizzati. Le potenziali esposizioni in termini di liquidità a detti obblighi devono essere trattate come un'ipotesi comportamentale stabilita a livello nazionale, laddove compete all'autorità di vigilanza decidere se e in che misura questi deflussi eventuali debbano rientrare nell'LCR. Devono essere segnalate tutte le passività eventuali contrattuali ed extracontrattuali individuate e le relative ipotesi, insieme alle connesse clausole automatiche. Nel determinare i deflussi appropriati le autorità di vigilanza e le banche devono come minimo basarsi sull'andamento storico.

137. Gli obblighi eventuali di finanziamento extracontrattuali collegati al potenziale prelievo di liquidità da parte di joint venture o investimenti di minoranza in entità non consolidate ai sensi del paragrafo 164 vanno considerati laddove esista la ragionevole aspettativa che la banca sia il principale fornitore di liquidità nei casi di necessità da parte dell'entità in parola. L'importo da considerare è calcolato in base a una metodologia concordata con l'autorità di vigilanza competente per la banca.

138. Nel caso di obblighi eventuali di finanziamento derivanti da strumenti per il credito al commercio le autorità nazionali possono applicare un tasso di deflusso relativamente basso (pari o inferiore al 5%). Gli strumenti di credito al commercio consistono di obblighi di pagamento direttamente collegati al movimento di beni o alla fornitura di servizi, come ad esempio:

- lettere di credito, rimesse semplici e rimesse documentarie, credito documentario
- garanzie direttamente collegate a operazioni di natura commerciale, come fidejussioni.

139. Sono esclusi dal presente trattamento gli impegni irrevocabili di credito, come il finanziamento diretto all'importazione o all'esportazione a favore di imprese non finanziarie, cui le banche devono applicare i tassi di utilizzo specificati nel paragrafo 131.

140. Le autorità nazionali stabiliscono i tassi di deflusso per gli altri obblighi eventuali di finanziamento elencati qui sotto in conformità del paragrafo 134. Tra gli altri obblighi eventuali di finanziamento figurano prodotti e strumenti quali:

- linee di credito e di liquidità “non irrevocabili”, cancellabili incondizionatamente;
- garanzie e lettere di credito non collegate al credito al commercio (come descritto nel paragrafo 138);
- obblighi extracontrattuali quali:
  - potenziali richieste di riacquisto di titoli di debito propri della banca o dei relativi conduit, società veicolo di investimento mobiliare e altre facilitazioni di finanziamento analoghe;
  - prodotti strutturati per i quali i clienti prevedono una pronta negoziabilità, come le note a tasso modificabile e le note a vista a tasso variabile (variable rate demand note, VRDN);
  - fondi gestiti negoziati allo scopo di mantenere un valore stabile come i fondi comuni monetari o altre tipologie di fondi di investimento collettivo a valore stabile, ecc.;
- per gli emittenti con un intermediario o un market maker affiliato potrebbe rendersi necessario includere una parte dei titoli di debito in essere (assistiti o meno da garanzie, a termine e a breve termine) con scadenze superiori ai 30 giorni di calendario allo scopo di coprire l'eventuale riacquisto di tali titoli;
- **obblighi extracontrattuali relativi a posizioni corte di clienti coperte da garanzie reali di altri clienti** – Va applicato un fattore di deflusso di almeno il 50% agli obblighi eventuali relativi a posizione corte di clienti per le quali la banca ha stanziato internamente a garanzia attività di altri clienti diverse dalle attività di primo e di secondo livello, e in base ai quali la banca potrebbe trovarsi nella necessità di reperire fonti aggiuntive di finanziamento in caso di disimpegno della clientela.

141. **Altri deflussi di cassa contrattuali** – (100%). Nella presente categoria va riportato qualsiasi altro deflusso di cassa contrattuale entro i successivi 30 giorni di calendario (come i deflussi per coprire la presa in prestito non garantita di garanzie reali, posizioni corte non coperte, dividendi o pagamenti contrattuali di interessi), con la descrizione degli elementi che figurano nella categoria. Non rientrano tuttavia in questa categoria i deflussi connessi ai costi operativi.

## **2. Afflussi di cassa**

142. Nel calcolare gli afflussi di cassa disponibili la banca deve considerare solo gli afflussi contrattuali (compresi i pagamenti di interessi) provenienti da esposizioni in essere pienamente in bonis e per le quali la banca non ha motivo di attendersi un'inadempienza sull'orizzonte temporale di 30 giorni. Gli afflussi eventuali non sono ricompresi negli afflussi di cassa netti totali.

143. Le banche e le autorità di vigilanza devono monitorare la concentrazione degli afflussi attesi da tutte le controparti all'ingrosso nell'ambito della gestione della liquidità al fine di assicurare che la posizione di liquidità delle banche non dipenda eccessivamente dagli incassi attesi da un'unica o da un numero limitato di controparti all'ingrosso.

144. **Massimale degli afflussi totali** – Al fine di evitare che le banche dipendano unicamente dagli afflussi attesi per soddisfare il requisito di liquidità e per assicurare inoltre un livello minimo di HQLA, l'ammontare degli afflussi a compensazione dei deflussi è soggetto a un massimale del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi calcolati nello standard. Ciò richiede che una banca debba mantenere uno stock minimo di HQLA pari al 25% del totale dei deflussi di cassa.

(i) *Prestiti garantiti, incluse operazioni PcT attive e operazioni di indebitamento in titoli*

145. Una banca deve ipotizzare che le operazioni PcT attive o di indebitamento in titoli in scadenza garantite da attività di primo livello siano rinnovate e non diano luogo ad alcun afflusso di cassa (0%). Le operazioni PcT attive o di indebitamento in titoli in scadenza garantite da HQLA di secondo livello determineranno afflussi di cassa equivalenti allo scarto di garanzia applicabile alle attività oggetto dell'operazione. Si presuppone che una banca **non** rinnovi le operazioni PcT attive o di indebitamento in titoli in scadenza garantite da attività non classificabili come HQLA; essa potrà quindi ipotizzare che le venga restituito il 100% della liquidità connessa in virtù di tali contratti. I prestiti garantiti concessi alla clientela allo scopo di assumere posizioni di negoziazione con effetto leva (margin loan) vanno anch'essi considerati come una forma di prestito garantito; tuttavia, in questo caso le banche non possono contabilizzare più del 50% degli afflussi contrattuali derivanti dalla scadenza di margin loan garantiti da attività diverse da HQLA. Questo trattamento è coerente con le ipotesi delineate per la provvista garantita nella sezione dedicata ai deflussi.

146. In deroga al paragrafo 145, se le garanzie ottenute attraverso operazioni di PcT attive, indebitamento in titoli o swap di garanzie che giungono a scadenza nell'orizzonte di 30 giorni sono riutilizzate (ossia reimpegnate) e impiegate a copertura di posizioni corte che potrebbero essere estese oltre i 30 giorni, una banca deve ipotizzare che tali operazioni vengano rinnovate e non generino alcun afflusso di cassa (0%), a causa dell'esigenza di continuare a coprire le posizioni corte oppure di riacquistare i titoli coinvolti. Le posizioni corte comprendono sia i casi in cui, da un portafoglio bilanciato in termini di scadenze, la banca ha ceduto in via definitiva un titolo nell'ambito di un'operazione di negoziazione o di copertura, sia quelli in cui, nell'ambito di una doppia operazione PcT (matched repo) la banca ha assunto una posizione corta in un particolare titolo (prendendolo a prestito per un certo periodo e dandolo in prestito per un periodo più lungo).

<b>Operazioni di prestito garantito in scadenza assistite da:</b>	<b>Tasso di afflusso (garanzie non impiegate a copertura di posizioni corte)</b>	<b>Tasso di afflusso (garanzie impiegate a copertura di posizioni corte)</b>
Attività di primo livello	0%	0%
Attività di secondo livello A	15%	0%
Attività di secondo livello B		
RMBS idonei	25%	0%
Altre attività di secondo livello B	50%	0%
Prestiti garantiti da attività di altro tipo	50%	0%
Altre garanzie reali	100%	0%

147. Relativamente alle posizioni corte della banca, nel caso in cui siano coperte mediante operazioni non garantite di indebitamento in titoli, la banca dovrà ipotizzare un deflusso del 100% di contanti o HQLA per assicurarsi l'operazione non garantita di indebitamento in titoli presso gli operatori del mercato finanziario, ovvero un deflusso del 100% di contanti per chiudere la posizione corta mediante l'acquisto dei titoli. Il deflusso del

100% andrà registrato fra gli “altri deflussi di cassa contrattuali” di cui al paragrafo 141. Qualora la posizione corta della banca sia invece coperta mediante un’operazione garantita di finanziamento in titoli, la banca dovrà ipotizzare che la posizione corta venga mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni, e applicare un tasso di deflusso dello 0%.

148. Nonostante le ipotesi di rinnovo di cui ai paragrafi 145 e 146, una banca deve gestire le proprie garanzie reali in modo da essere in grado di adempiere gli obblighi di restituzione qualora la controparte decida di non rinnovare le operazioni PcT o di prestito titoli<sup>55</sup>. Ciò dovrebbe accadere in particolar modo per le garanzie costituite da attività non classificabili come HQLA, poiché tali deflussi non sono considerati nel quadro dell’LCR. Le autorità di vigilanza devono monitorare la gestione delle garanzie da parte delle banche.

*(ii) Linee irrevocabili*

149. Si presume che non sia utilizzata alcuna linea di credito, linea di liquidità o altra facilitazione di finanziamento eventuale che la banca detenga presso altre istituzioni per propri fini. A tali facilitazioni è assegnato un tasso di afflusso dello 0%, ovvero in questo scenario non si considerano gli afflussi provenienti da linee di credito o di liquidità irrevocabili. Questo al fine di ridurre il rischio di contagio (per cui l’insufficienza di liquidità presso una banca provoca scompensi in altre banche) e per rispecchiare il rischio che altre banche non siano nella posizione di onorare le linee di credito o decidano di incorrere nel rischio legale e reputazionale collegato alla mancata osservanza dell’impegno pur di preservare la propria liquidità o ridurre l’esposizione nei confronti della banca richiedente.

*(iii) Altri afflussi per tipologia di controparte*

150. Per tutte le altre tipologie di operazioni, garantite o non garantite, il tasso di afflusso sarà determinato in base alla controparte. Al fine di rispecchiare l’esigenza di una banca di effettuare in via continuativa la generazione e/o il rinnovo di prestiti con tipologie diverse di controparti, anche in periodi di stress, si applica una serie di limiti agli afflussi contrattuali per tipo di controparte.

151. Nel considerare il pagamento dei prestiti, la banca deve tenere conto esclusivamente degli afflussi provenienti da prestiti completamente in bonis. Essa deve inoltre ipotizzare che gli afflussi avvengano all’ultima data utile, a seconda dei diritti contrattuali delle controparti. Per le operazioni di credito rotativo si presume che il prestito esistente venga rinnovato, e agli eventuali saldi restanti si applica il trattamento previsto nel paragrafo 131 per le linee irrevocabili.

152. Sono esclusi dal presente trattamento gli afflussi rivenienti da prestiti che non hanno scadenza specifica (con scadenza indeterminata o aperta); relativamente a questi prestiti non vanno pertanto formulate ipotesi sulla probabile scadenza. Al riguardo, è possibile fare un’eccezione per i pagamenti obbligatori a titolo di capitale e interessi o di commissioni, a condizione che tali pagamenti siano dovuti per contratto entro il periodo di 30 giorni. Gli importi di questi pagamenti obbligatori vanno contabilizzati come afflussi, ai tassi previsti nei paragrafi 153 e 154.

*a) Afflussi dalla clientela al dettaglio e dalle piccole imprese*

153. Lo scenario presuppone che le banche ricevano tutti i pagamenti (inclusi i pagamenti di interessi e rate) dovuti nell’orizzonte di 30 giorni relativi ai contratti in bonis stipulati con la clientela al dettaglio e le piccole imprese. Allo stesso tempo, tuttavia, si

---

<sup>55</sup> In linea con il principio 9 dei *Sound Principles*.

ipotizza che le banche continuino a erogare prestiti a questa tipologia di clientela a un tasso pari al 50% degli afflussi contrattuali. Ne risulta un tasso di afflusso netto pari al 50% degli importi contrattuali.

*b) Altri afflussi all'ingrosso*

154. Lo scenario presuppone che le banche ricevano tutti i pagamenti (inclusi i pagamenti di interessi e rate) dovuti nell'orizzonte di 30 giorni relativi ai contratti in bonis stipulati con la clientela all'ingrosso. Si presume inoltre che le banche continuino a erogare prestiti a questa tipologia di clientela a un tasso pari allo 0% degli afflussi per le istituzioni finanziarie e le banche centrali, e al 50% per tutte le altre entità, fra cui società non finanziarie, soggetti sovrani, banche multilaterali di sviluppo ed ESP. Si avrà così una quota di afflussi pari al:

- 100% per le istituzioni finanziarie e le banche centrali;
- 50% per le controparti all'ingrosso non finanziarie.

155. Gli afflussi da titoli in scadenza entro i 30 giorni non rientranti nello stock di HQLA devono essere trattati all'interno della stessa categoria degli afflussi da istituzioni finanziarie (tasso di afflusso del 100%). In questa categoria le banche possono far rientrare anche gli afflussi derivanti dallo svincolo delle somme detenute presso conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela, a condizione che tali saldi siano costituiti da HQLA. Il calcolo di tali afflussi va effettuato conformemente a quanto disposto per gli altri deflussi e afflussi collegati oggetto del presente standard. I titoli di primo livello e di secondo livello che giungono a scadenza entro 30 giorni vanno computati nello stock di attività liquide, a condizione che soddisfino a tutti i requisiti operativi e le definizioni riportati nei paragrafi 28-54.

156. *Depositi operativi* – Si reputa che i depositi detenuti presso altre istituzioni finanziarie per scopi operativi, definiti nei paragrafi 93-103 (ad esempio per scopi di compensazione, custodia e gestione della tesoreria) rimangano presso dette istituzioni; pertanto, non si possono imputare afflussi per questi fondi, ai quali sarà quindi attribuito un tasso di afflusso dello 0%, come specificato nel paragrafo 98.

157. Lo stesso trattamento si applica ai depositi detenuti presso l'istituzione centrale di una rete di banche cooperative, che si considera rimangano presso detta istituzione, conformemente a quanto esposto nei paragrafi 105 e 106; in altri termini, la banca depositante non deve calcolare afflussi per questi fondi, che riceveranno pertanto un tasso di afflusso dello 0%.

*(iv) Altri afflussi di cassa*

158. *Afflussi di cassa per operazioni in derivati* – Alla somma di tutti gli afflussi di cassa netti si applica un tasso di afflusso del 100%. L'importo degli afflussi e dei deflussi di cassa per operazioni in derivati va calcolato in base alla metodologia descritta nel paragrafo 116.

159. Laddove le operazioni in derivati siano garantite da HQLA, i deflussi di cassa vanno calcolati al netto di eventuali corrispondenti afflussi di contante o garanzie contrattuali risultanti, a parità di altre condizioni, da obblighi contrattuali che prevedono lo stanziamento di contante o garanzie reali da parte della banca, considerato che tali obblighi ridurrebbero lo stock di HQLA. Questa disposizione concorda con il principio secondo cui le banche dovrebbero evitare il doppio computo degli afflussi e dei deflussi di liquidità.

160. *Altri afflussi di cassa contrattuali* – In questa categoria si iscrivono gli altri afflussi di cassa contrattuali, con la descrizione degli elementi che vi figurano. Le percentuali di afflusso per ciascuna tipologia sono opportunamente determinate dalle autorità di vigilanza nelle

single giurisdizioni. Gli afflussi di cassa connessi agli introiti non finanziari non sono presi in considerazione nel calcolo dei flussi di cassa netti ai fini del presente standard.

### **III. Applicazione pratica dell'LCR**

161. La presente sezione tratta una serie di questioni connesse con l'applicazione dell'LCR. Tra queste figurano la frequenza con cui le banche calcolano e segnalano l'LCR, l'ambito di applicazione di quest'ultimo (applicazione a livello di gruppo o di entità e applicazione alle filiali estere), nonché l'aggregazione delle valute all'interno dell'LCR.

#### **A. Frequenza di calcolo e di segnalazione**

162. L'LCR va calcolato regolarmente per favorire il monitoraggio e il controllo sul rischio di liquidità. L'LCR deve essere segnalato all'autorità di vigilanza con cadenza almeno mensile e le banche devono disporre di una capacità operativa tale da poter aumentare la frequenza a settimanale o addirittura giornaliera in situazioni di stress a discrezione dell'autorità di vigilanza. L'intervallo fra le segnalazioni deve essere quanto più breve possibile e idealmente non superare due settimane.

163. Le banche devono tenere regolarmente aggiornate le autorità di vigilanza in merito al proprio LCR e al profilo di liquidità. Devono inoltre informare immediatamente le autorità di vigilanza nel caso in cui constatino o prevedano che il loro LCR scenda al di sotto del 100%.

#### **B. Ambito di applicazione**

164. Per l'applicazione dei requisiti previsti dal presente documento vale l'ambito di applicazione già definito nella prima parte (Ambito di applicazione) dello schema di regolamentazione Basilea 2<sup>56</sup>. Il requisito dell'LCR e gli strumenti di monitoraggio devono essere applicati su base consolidata a tutte le banche che operano a livello internazionale, ma possono essere utilizzati anche per altre banche e per un qualsiasi sottoinsieme di entità appartenenti a banche che operano a livello internazionale, al fine di assicurare una maggiore coerenza e condizioni di parità concorrenziale tra le banche nazionali e internazionali. Ove applicati, il requisito dell'LCR e gli strumenti di monitoraggio dovranno essere applicati in maniera coerente.

165. Le autorità nazionali di vigilanza determinano quali investimenti nelle entità bancarie, mobiliari e finanziarie di un gruppo bancario non consolidate ai sensi del paragrafo 164 siano da considerare significativi, tenuto conto dell'impatto di tali investimenti per la liquidità del gruppo in base allo standard dell'LCR. Di norma, un investimento diverso da una partecipazione di controllo (ad esempio una joint venture o una partecipazione di minoranza) può essere considerato significativo laddove il gruppo bancario risulti essere per tale investimento il principale fornitore di liquidità in periodi di tensione (ad esempio nel caso in cui gli altri azionisti non siano banche o la banca sia operativamente coinvolta nella gestione e nel monitoraggio giornalieri del rischio di liquidità della partecipata). Le autorità nazionali di vigilanza concordano caso per caso con ciascuna banca interessata la metodologia più appropriata per quantificare in tali fattispecie il potenziale fabbisogno di liquidità, in particolare quello derivante dall'esigenza di fornire sostegno alla controllata in periodi di tensione per ovviare a timori reputazionali ai fini del calcolo dell'LCR. Nella misura

---

<sup>56</sup> Cfr. CBVB, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali – Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale*, giugno 2006 ("Basilea 2").

in cui tale fabbisogno di liquidità non è rispecchiato altrove, esso andrà trattato alla stregua degli “Altri obblighi eventuali di finanziamento”, secondo quanto previsto nel paragrafo 137.

166. Indipendentemente dall’ambito di applicazione dell’LCR, nel rispetto del principio 6 dei *Sound Principles*, una banca deve monitorare e controllare attivamente le esposizioni al rischio di liquidità e il fabbisogno di finanziamento a livello delle singole entità giuridiche, delle succursali e affiliate estere, nonché del gruppo nel suo complesso, considerando i limiti legali, regolamentari e operativi al trasferimento della liquidità.

167. Per assicurare la coerenza di applicazione dell’LCR consolidato tra le varie giurisdizioni, si riportano di seguito ulteriori informazioni su due questioni applicative.

### **1. Differenze tra i requisiti di liquidità di paese di origine e paese ospitante**

168. Benché i parametri dell’LCR siano in gran parte “armonizzati” a livello internazionale, possono sussistere differenze nazionali di trattamento per le voci sottoposte alla discrezione delle autorità nazionali (come i tassi di deflusso per i depositi, gli obblighi eventuali di finanziamento, le variazioni del valore di mercato per le operazioni in derivati, ecc.) e laddove le autorità di vigilanza abbiano adottato parametri più stringenti.

169. Nel calcolare l’LCR su base consolidata un gruppo bancario internazionale deve applicare i parametri di liquidità adottati nella giurisdizione di origine a tutte le entità giuridiche consolidate, ad eccezione del trattamento per i depositi al dettaglio o delle piccole imprese, che dovrà seguire i parametri adottati nelle giurisdizioni del paese ospitante in cui operano tali entità (succursali o affiliate). Questo approccio consentirà di riflettere in maniera più adeguata il fabbisogno di liquidità in condizioni di stress delle entità giuridiche del gruppo (comprese le relative succursali) che operano nelle giurisdizioni ospitanti, dal momento che i tassi di deflusso sui depositi nelle giurisdizioni ospitanti sono maggiormente influenzati da fattori specifici alle singole giurisdizioni, come il tipo e l’efficacia dei sistemi vigenti di assicurazione dei depositi e il comportamento dei depositanti locali.

170. I requisiti del paese di origine per i depositi al dettaglio e delle piccole imprese devono applicarsi alle entità giuridiche interessate (comprese le relative succursali) che operano nelle giurisdizioni ospitanti qualora: 1) nel paese ospitante non vi siano requisiti in materia; 2) tali entità operino in giurisdizioni ospitanti che non hanno adottato l’LCR, o 3) le autorità di vigilanza del paese di origine decidano che debbano essere utilizzati i requisiti del paese di origine in quanto più stringenti rispetto a quelli del paese ospitante.

### **2. Trattamento delle restrizioni al trasferimento di liquidità**

171. Come osservato nel paragrafo 36, in linea di principio nell’LCR consolidato non deve essere riportata alcuna liquidità in eccesso da parte di un gruppo bancario internazionale se sussiste un ragionevole dubbio circa la disponibilità di tale liquidità. Le restrizioni al trasferimento di liquidità (come le misure di separazione o ring-fencing, la non convertibilità della valuta locale, i controlli sui cambi, ecc.) nelle giurisdizioni in cui opera un gruppo bancario incideranno sulla liquidità disponibile inibendo il trasferimento di HQLA e i flussi di fondi all’interno del gruppo. L’LCR consolidato dovrebbe rispecchiare tali restrizioni in conformità con il paragrafo 36. Ad esempio, le HQLA idonee detenute da un’entità giuridica consolidata per soddisfare i requisiti locali in termini di LCR (se del caso) possono essere comprese nell’LCR consolidato nella misura in cui siano utilizzate a copertura dei deflussi di cassa netti complessivi dell’entità, anche qualora siano soggette a restrizioni per quanto riguarda il trasferimento di liquidità. Se le HQLA detenute in eccesso rispetto al totale dei deflussi di cassa netti non sono trasferibili, la liquidità in eccesso va esclusa dallo standard.

172. Per ragioni pratiche, le restrizioni al trasferimento di liquidità da considerare nel coefficiente consolidato si limitano a quelle esistenti imposte ai sensi delle leggi, dei regolamenti e dei requisiti prudenziali applicabili<sup>57</sup>. Un gruppo bancario dovrebbe disporre di processi volti a rilevare per quanto possibile tutte le restrizioni al trasferimento di liquidità, a seguire con attenzione le normative e i regolamenti delle giurisdizioni in cui il gruppo opera e a valutarne le implicazioni in termini di liquidità per il gruppo nel suo complesso.

### **C. Valute**

173. Come delineato nel paragrafo 42, sebbene l'LCR vada rispettato su base consolidata e segnalato in una valuta comune, le autorità di vigilanza e le banche dovrebbero altresì essere consapevoli del fabbisogno di liquidità in ciascuna valuta significativa. Secondo quanto previsto dall'LCR, la composizione per valute dello stock di HQLA dovrebbe essere simile a quella delle esigenze operative della banca. Le banche e le autorità di vigilanza non possono dare per scontato che in un periodo di stress le varie valute, anche quelle che in periodi normali possono essere trasferite liberamente e presentano un grado elevato di convertibilità, rimangano trasferibili e convertibili.

---

<sup>57</sup> Vi sono numerosi fattori che possono ostacolare i flussi internazionali di liquidità di un gruppo bancario, molti dei quali sono fuori dal controllo del gruppo; alcune restrizioni potrebbero non essere chiaramente incorporate nella legislazione o potrebbero palesarsi solo in condizioni di stress.

## Seconda parte – Strumenti di monitoraggio

174. A completamento dell'LCR descritto nella prima parte del documento e da applicare come requisito minimo, la presente sezione illustra gli indicatori da utilizzare quali strumenti coerenti di monitoraggio. Essi rilevano informazioni specifiche connesse ai flussi di cassa, alla struttura del bilancio, alle garanzie non vincolate disponibili di una banca e a taluni indicatori di mercato.

175. Gli indicatori, unitamente al requisito LCR, costituiscono il nucleo delle informazioni utili alle autorità di vigilanza per valutare il rischio di liquidità di una banca. In aggiunta, le autorità di vigilanza potrebbero avere la necessità di integrare questo quadro di riferimento utilizzando strumenti e misure aggiuntivi elaborati appositamente per cogliere elementi del rischio di liquidità specifici alle rispettive giurisdizioni. Nell'applicazione di questi indicatori, le autorità di vigilanza dovranno prendere provvedimenti ogniqualvolta un trend negativo delle misurazioni segnali la presenza di potenziali problemi di liquidità, oppure si rilevi il peggioramento di una posizione di liquidità, o ancora il valore assoluto della misurazione indichi un problema di liquidità corrente o potenziale. Nei *Sound Principles* del Comitato (paragrafi 141-143) figurano esempi delle azioni percorribili dalle autorità di vigilanza.

176. Gli indicatori descritti in questa sezione sono i seguenti:

- I. disallineamento delle scadenze contrattuali;
- II. concentrazione della raccolta;
- III. attività non vincolate disponibili;
- IV. LCR per valuta significativa;
- V. strumenti di monitoraggio tramite il mercato.

### I. Disallineamento delle scadenze contrattuali

#### A. Obiettivo

177. Il profilo dei disallineamenti delle scadenze contrattuali rileva gli scompensi tra afflussi e deflussi contrattuali di liquidità per determinate fasce temporali. Tali scompensi indicano il volume di liquidità che una banca potrebbe potenzialmente aver bisogno di raccogliere in ciascuna di queste fasce temporali se tutti i deflussi si verificassero alla prima data utile. Questa rilevazione consente di meglio comprendere la misura in cui una banca dipende dalla trasformazione delle scadenze nell'ambito dei contratti in essere.

#### B. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore

**Afflussi e deflussi contrattuali di cassa e in titoli generati da tutte le poste in bilancio e fuori bilancio, classificati all'interno di determinate fasce temporali in base alle rispettive scadenze.**

178. Una banca deve segnalare i flussi contrattuali di cassa e in titoli ripartiti nelle fasce temporali pertinenti sulla base della rispettiva vita residua contrattuale. Le autorità nazionali

di vigilanza stabiliranno per le rispettive giurisdizioni l'apposito schema per la rilevazione dei dati, comprese le fasce temporali richieste, che dovranno essere definite in modo da palesare la situazione dei flussi di cassa della banca. Una possibilità è chiedere di rilevare il disallineamento dei flussi di cassa per le seguenti finestre temporali: overnight, 7 e 14 giorni, 1, 2, 3, 6 e 9 mesi, 1, 2, 3, 5 anni e oltre 5 anni. Gli strumenti che non hanno scadenza specifica (scadenza non definita o indeterminata) vanno segnalati a parte, con i relativi dettagli e senza formulare ipotesi circa la data in cui giungeranno a scadenza. Vanno incluse anche le informazioni sui possibili flussi di cassa generati da derivati quali swap e opzioni su tassi di interesse, purché le relative scadenze contrattuali siano utili a comprendere i flussi di cassa.

179. I dati ricavati dal disallineamento delle scadenze contrattuali devono fornire quantomeno informazioni sulle categorie delineate nell'LCR. Potrebbe rendersi necessario segnalare separatamente alcune informazioni contabili (non datate) aggiuntive, come il patrimonio o i prestiti in sofferenza.

### **1. Ipotesi riguardanti i flussi di cassa contrattuali**

180. Si ipotizza che non avvenga alcun rinnovo delle passività esistenti. Per le attività, si suppone che la banca non sottoscriva alcun nuovo contratto.

181. Le esposizioni per passività eventuali che presupporrebbero un cambiamento dello stato di fatto (come contratti con clausole automatiche riferite a una variazione dei prezzi degli strumenti finanziari o a un declassamento del rating della banca) devono essere specificate e raggruppate in base all'evento che determinerebbe la passività, individuando chiaramente le rispettive esposizioni.

182. La banca dovrebbe registrare tutti i flussi in titoli. Ciò consentirà alle autorità di vigilanza di monitorare le variazioni di titoli che danno luogo a flussi di cassa corrispondenti, nonché la scadenza contrattuale degli swap di garanzie e qualsiasi operazione attiva o passiva di prestito azionario non garantita in cui le variazioni dell'azione non danno luogo a flussi di cassa corrispondenti.

183. La banca dovrebbe segnalare separatamente le garanzie ricevute dai clienti che può reimpegnare in virtù del diritto di riutilizzazione (rehypothecation) nonché l'ammontare di tali garanzie riutilizzato a ciascuna data di segnalazione. Ciò consentirà di mettere in evidenza anche i casi in cui la banca stia generando disallineamenti mediante il prestito attivo e passivo di garanzie reali dei clienti.

### **C. Uso dell'indicatore**

184. Le banche forniscono alle autorità di vigilanza informazioni grezze, non corredate da ipotesi. L'invio di dati contrattuali standardizzati da parte delle banche consente alle autorità di vigilanza di costruire una visione a livello di mercato e individuare al suo interno i valori di liquidità anomali.

185. Dal momento che l'indicatore si basa unicamente sulle scadenze contrattuali senza alcuna ipotesi comportamentale, i dati non rispecchiano i flussi futuri effettivi previsti nel quadro di strategie o programmi attuali o futuri, cioè nell'ambito dell'operatività corrente. Inoltre, il disallineamento delle scadenze contrattuali non rileva i deflussi che la banca potrebbe effettuare a tutela del valore del marchio, anche in assenza di obblighi contrattuali in tal senso. Per un'analisi, le autorità di vigilanza possono applicare le proprie ipotesi per simulare reazioni alternative di comportamento nell'esaminare gli scompensi per scadenza.

186. Come riportato nei *Sound Principles*, le banche dovrebbero condurre delle analisi dei disallineamenti di scadenza anche per proprio conto, sulla base di ipotesi

comportamentali di operatività corrente riguardanti gli afflussi e i deflussi di fondi in situazioni sia ordinarie sia di tensione. Tali analisi dovrebbero basarsi sulla programmazione strategica aziendale ed essere condivise e discusse con le autorità di vigilanza; le informazioni fornite sul disallineamento delle scadenze contrattuali andrebbero utilizzate come termine di paragone. Laddove un'impresa stia valutando una modifica sostanziale dei modelli operativi adottati, è essenziale che le autorità di vigilanza richiedano la valutazione aziendale sui possibili disallineamenti futuri nel contesto della valutazione d'impatto di tale modifica. Alcuni esempi di modifiche di questo tipo sono importanti acquisizioni o fusioni potenziali oppure il lancio di nuovi prodotti per i quali non si siano ancora stipulati contratti. Nel valutare tali informazioni le autorità di vigilanza devono tener conto del tipo di ipotesi sottostanti ai disallineamenti previsti e del relativo grado di prudenza.

187. Le banche dovrebbero essere in grado di indicare come prevedono di colmare eventuali lacune emerse in base ai disallineamenti di scadenza generati internamente e di spiegare il motivo per cui le ipotesi formulate possono differire dai termini contrattuali. L'autorità di vigilanza verifica tali spiegazioni e valuta la fattibilità dei programmi di raccolta predisposti dalla banca.

## **II. Concentrazione della raccolta**

### **A. Obiettivo**

188. Questo indicatore intende individuare le fonti di raccolta all'ingrosso aventi rilevanza tale che il loro venir meno comporterebbe problemi di liquidità. Esso è pertanto volto a incoraggiare la diversificazione delle fonti di raccolta raccomandata nei *Sound Principles* del Comitato.

### **B. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore**

<b>A.</b>	<b>Provvista raccolta da ciascuna controparte significativa in percentuale delle passività totali</b>
<b>B.</b>	<b>Provvista raccolta mediante ciascun prodotto o strumento significativo in percentuale delle passività totali</b>
<b>C.</b>	<b>Elenco degli importi attivi e passivi per ciascuna valuta significativa</b>

#### **1. Calcolo dell'indicatore**

189. Il numeratore per A e B è calcolato analizzando il grado di concentrazione della raccolta per controparte o tipologia di strumento/prodotto. Le banche e le autorità di vigilanza devono tenere sotto osservazione sia la percentuale assoluta dell'esposizione, sia eventuali incrementi significativi del grado di concentrazione.

##### *(i) Controparti significative*

190. Il numeratore per le controparti è calcolato aggregando il totale di tutte le tipologie di passività verso un'unica controparte o un unico gruppo di controparti connesse o affiliate, nonché altri prestiti contratti direttamente, garantiti e non garantiti, che secondo gli

accertamenti della banca discendono dalla medesima controparte<sup>58</sup> (come per il finanziamento mediante commercial paper o certificati di deposito overnight).

191. Per “controparte significativa” si intende una singola controparte o un unico gruppo di controparti connesse o affiliate che incida in aggregato per oltre l’1% del bilancio complessivo della banca, sebbene in alcuni casi possano sussistere altre caratteristiche definitorie a seconda del profilo di finanziamento della banca. Nel presente contesto il gruppo di controparti connesse è definito così come nella normativa sui “grandi fidi” del paese ospitante nel caso della rendicontazione consolidata a fini di solvibilità. I depositi intragruppo e i depositi provenienti da parti connesse andrebbero individuati specificatamente in questa misurazione, indipendentemente dal fatto che l’indicatore venga calcolato a livello di entità giuridica o di gruppo, a causa dei potenziali limiti delle operazioni intragruppo in condizioni di stress.

*(ii) Strumenti/prodotti significativi*

192. Il numeratore per tipologia di strumento/prodotto deve essere calcolato per ciascuno strumento/prodotto di provvista singolarmente significativo, nonché considerando gruppi di strumenti/prodotti di tipologia simile.

193. Per “strumento/prodotto significativo” si intende un singolo strumento/prodotto o un gruppo di strumenti/prodotti analoghi che in aggregato ammonta a oltre l’1% del totale di bilancio della banca.

*(iii) Valute significative*

194. Al fine di cogliere l’ammontare del disallineamento valutario strutturale nell’attivo e nel passivo di una banca, le banche sono tenute a fornire un elenco dell’ammontare di attività e passività in ciascuna valuta significativa.

195. Una valuta è considerata “significativa” se le passività aggregate denominate in tale valuta sono pari o superiori al 5% delle passività totali della banca.

*(iv) Finestre temporali*

196. Le misure di cui sopra devono essere segnalate separatamente per i seguenti orizzonti temporali: inferiore a 1 mese, 1-3 mesi, 3-6 mesi, 6-12 mesi e superiore a 12 mesi.

### **C. Uso dell’indicatore**

197. Nell’utilizzare questo indicatore per determinare la portata della concentrazione della provvista nei confronti di una determinata controparte, sia la banca sia le autorità di vigilanza devono riconoscere che per molte tipologie di debito non è attualmente possibile individuare la controparte che eroga effettivamente i fondi<sup>59</sup>. È possibile, quindi, che l’effettiva concentrazione delle fonti di finanziamento sia in realtà superiore a quanto segnalato dall’indicatore. L’elenco delle controparti significative potrebbe variare frequentemente, soprattutto durante una crisi. Le autorità di vigilanza devono considerare il potenziale comportamento emulativo delle controparti finanziatrici in caso di problemi specifici presso

---

<sup>58</sup> Per talune fonti di finanziamento, quali emissioni di titolo di debito trasferibili tra controparti (come il finanziamento mediante commercial paper o certificati di deposito con scadenza superiore all’overnight, ecc.) non è sempre possibile individuare la controparte che detiene lo strumento.

<sup>59</sup> Per talune fonti di finanziamento, quali emissioni di titolo di debito trasferibili tra controparti (come il finanziamento mediante commercial paper o certificati di deposito con scadenza superiore all’overnight, ecc.) non è sempre possibile individuare la controparte che detiene lo strumento.

un'istituzione. Inoltre, in condizioni di stress a livello di mercato, più controparti finanziatrici e la banca stessa potrebbero essere sottoposte a pressioni di liquidità concomitanti, rendendo difficile preservare la raccolta, anche in presenza di una diversificazione soddisfacente delle fonti.

198. Nell'interpretare questo indicatore va riconosciuto che l'esistenza di operazioni di finanziamento bilaterali può incidere sulla solidità dei legami commerciali e sull'ammontare dei deflussi netti<sup>60</sup>.

199. L'indicatore in esame non fornisce informazioni sul grado di difficoltà che comporterebbe rimpiazzare il finanziamento proveniente da una determinata fonte.

200. Per cogliere i potenziali rischi di cambio, il raffronto tra l'ammontare delle attività e passività per valuta fornirà alle autorità di vigilanza una base per discutere con le banche delle modalità con cui gestiscono eventuali disallineamenti di valuta mediante swap, contratti a termine, ecc. Lo scopo è pertanto quello di offrire uno spunto di dialogo con la banca, anziché quello di ottenere un'istantanea del rischio potenziale.

### **III. Attività non vincolate disponibili**

#### **A. Obiettivo**

201. Questo indicatore fornisce alle autorità di vigilanza dati sulla quantità e sulle principali caratteristiche, fra cui la valuta di denominazione e l'ubicazione, delle attività non vincolate di cui dispone la banca. Tali attività possono essere stanziati in garanzia per raccogliere HQLA o finanziamenti garantiti addizionali nei mercati secondari o sono ammissibili presso le banche centrali e, in quanto tali, potrebbero rappresentare fonti aggiuntive di liquidità per la banca.

#### **B. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore**

**Attività non vincolate disponibili stanziabili in garanzia nei mercati secondari  
e  
attività non vincolate disponibili stanziabili presso le banche centrali per le  
operazioni attivabili su iniziativa delle controparti**

202. Una banca deve segnalare l'ammontare, la tipologia e l'ubicazione delle attività non vincolate disponibili che potrebbero essere utilizzate a garanzia di prestiti da contrarre sui mercati secondari applicando scarti prestabiliti o correnti a costi ragionevoli.

203. Parimenti, una banca deve segnalare l'ammontare, la tipologia e l'ubicazione delle attività non vincolate disponibili stanziabili in operazioni di finanziamento garantite presso le banche centrali competenti con scarti prestabiliti (se disponibili) o correnti a costi ragionevoli, unicamente per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (esclusi cioè gli accordi di sostegno di emergenza). Sono pertanto comprese le garanzie già accettate presso la banca centrale ma rimaste inutilizzate. Per poter considerare tali attività ai fini del presente

---

<sup>60</sup> Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui l'istituzione monitorata eroghi a sua volta finanziamenti alla "controparte significativa" o abbia messo a sua disposizione ingenti linee di credito non utilizzate.

indicatore la banca deve avere già posto in essere le procedure operative necessarie per monetizzare le garanzie.

204. La banca deve riportare separatamente le garanzie ricevute dai clienti che ha la facoltà di consegnare o reimpegnare, nonché la parte di tali garanzie consegnate o reimpegnate a ciascuna data di segnalazione.

205. Oltre a fornire gli importi complessivi disponibili, una banca deve segnalare queste voci classificate per valuta significativa. Una valuta è considerata “significativa” se lo stock aggregato di garanzie non vincolate disponibili denominate nella stessa è pari o superiore al 5% dell’associato ammontare complessivo di garanzie non vincolate disponibili (per mercati secondari o banche centrali).

206. Inoltre, una banca deve segnalare lo scarto stimato richiesto per ciascuna attività dal mercato secondario o dalla banca centrale competente. In quest’ultimo caso, una banca deve fare riferimento, in condizioni operative normali, allo scarto di garanzia richiesto dalla banca centrale cui avrebbe normalmente accesso (il che in genere comporta la corrispondenza della valuta di finanziamento: ad esempio, la BCE per l’approvvigionamento in euro, la Bank of Japan per quello in yen, ecc.).

207. Dopo aver segnalato gli scarti in questione, una banca dovrebbe successivamente segnalare il valore atteso dalla monetizzazione di tali garanzie (anziché il valore nozionale) e l’esatta localizzazione delle attività detenute, in termini di ubicazione geografica e linee di business che hanno accesso alle attività.

### **C. Uso dell’indicatore**

208. L’indicatore è utile per esaminare la potenziale capacità della banca di generare una fonte addizionale di HQLA o di provvista garantita. Esso fornisce una misura standardizzata della possibilità di ripristinare rapidamente l’LCR dopo uno shock di liquidità raccogliendo fondi nei mercati privati ovvero facendo ricorso alle operazioni delle banche centrali attivabili su iniziativa delle controparti. L’indicatore, tuttavia, non coglie le potenziali variazioni negli scarti di garanzia e nelle politiche di fido adottati dalle controparti che potrebbero verificarsi in caso di un evento sistemico o specifico, e potrebbe pertanto far erroneamente ritenere che il valore monetizzato stimato delle garanzie non vincolate disponibili sia superiore a quello che si otterrebbe effettivamente nel momento di maggiore necessità. Le autorità di vigilanza devono tenere presente che l’indicatore non mette a confronto l’importo delle attività non vincolate disponibili con l’ammontare dei finanziamenti garantiti in essere o con altri fattori di scala desunti dal bilancio. Per ottenere un quadro più completo, le informazioni ricavate dall’indicatore dovrebbero essere integrate con quelle fornite dall’indicatore sul disallineamento di scadenza e con altri dati di bilancio.

## **IV. LCR per valuta significativa**

### **A. Obiettivo**

209. Sebbene sia richiesto di soddisfare l’LCR in un’unica valuta, per meglio rilevare i potenziali disallineamenti valutari le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero altresì monitorare l’LCR nelle valute significative. Ciò consentirà loro di tenere sotto controllo potenziali problematiche di disallineamento valutario.

## **B. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore**

**LCR in valuta estera = stock di HQLA in ciascuna valuta significativa / totale dei deflussi di cassa netti nell'arco di 30 giorni in ciascuna valuta significativa**  
**(nota: il totale dei deflussi di cassa netti in valuta estera è al netto delle coperture valutarie)**

210. La definizione dello stock di attività di elevata qualità in valuta e del totale dei deflussi di cassa netti in valuta deve rispecchiare quella dell'LCR per la valuta comune<sup>61</sup>.

211. Una valuta è considerata "significativa" se le passività aggregate denominate in tale valuta sono pari o superiori al 5% delle passività totali della banca.

212. Poiché l'LCR in valuta estera non costituisce un requisito, bensì uno strumento di monitoraggio, esso non è corredato da una soglia minima obbligatoria definita a livello internazionale. Ciò nondimeno, le autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione possono fissare coefficienti minimi di monitoraggio per l'LCR in valuta estera, al di sotto dei quali l'autorità di vigilanza stessa va allertata. Il livello di tali coefficienti dipenderà dalle condizioni di stress ipotizzate. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare la capacità delle banche di raccogliere fondi nei mercati valutari e la capacità di trasferire la liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni ed entità giuridiche. Pertanto, i coefficienti devono essere più elevati in quelle valute per cui le autorità di vigilanza considerano che la capacità della banca di raccogliere fondi nei mercati valutari o di trasferire un eccesso di liquidità da una valuta all'altra e tra giurisdizioni ed entità giuridiche sia limitata.

## **C. Uso dell'indicatore**

213. L'indicatore è volto a consentire alla banca e all'autorità di vigilanza di seguire le problematiche di disallineamento valutario che potrebbero insorgere in condizioni di stress.

## **V. Strumenti di monitoraggio tramite il mercato**

### **A. Obiettivo**

214. I dati di mercato a elevata frequenza con sfasamenti temporali modesti o nulli possono essere utilizzati come indicatori di allerta precoce nel monitoraggio delle potenziali difficoltà di liquidità presso le banche.

### **B. Definizione e applicazione pratica dell'indicatore**

215. Sebbene vi siano molti tipi di dati disponibili nel mercato, per esaminare specificamente le difficoltà di liquidità potenziali le autorità di vigilanza possono monitorare i dati ai seguenti livelli:

---

<sup>61</sup> I flussi di cassa derivanti da attività, passività e poste fuori bilancio saranno calcolati nella valuta che le controparti sono tenute a consegnare per il regolamento del contratto, indipendentemente dalla valuta a cui il contratto è indicizzato oppure da quella di cui intende coprire le oscillazioni.

1. informazioni a livello generale di mercato;
2. informazioni sul settore finanziario;
3. informazioni specifiche sulla banca.

#### **1. Informazioni a livello generale di mercato**

216. Le autorità di vigilanza possono monitorare le informazioni sia sul livello assoluto sia sulla direzione dei principali mercati e considerarne il potenziale impatto sul settore finanziario e sulla banca specifica. Le informazioni a livello generale di mercato sono altresì fondamentali nel valutare le ipotesi alla base del piano di raccolta di una banca.

217. Le informazioni di mercato utili da monitorare comprendono, tra l'altro, i corsi azionari (cioè gli indici generali dei mercati azionari e i sottoindici nelle varie giurisdizioni rilevanti per l'attività delle banche vigilate), i mercati del debito (mercati monetari, mercati delle note a medio termine, dei titoli di debito a lungo termine, dei derivati, dei titoli pubblici, indici degli spread sui credit default swap, ecc.), i mercati dei cambi, i mercati delle materie prime, nonché gli indici connessi a strumenti specifici, come quelli per taluni prodotti cartolarizzati (ad esempio gli indici ABX).

#### **2. Informazioni sul settore finanziario**

218. Per stabilire se l'andamento del settore finanziario nel suo complesso rispecchi le variazioni nei mercati più ampi o segnali difficoltà specifiche, le informazioni da tenere sotto osservazione includono quelle sui mercati delle azioni e del debito del settore finanziario in generale e di sottoinsiemi specifici del settore finanziario, con i relativi indici.

#### **3. Informazioni specifiche sulla banca**

219. Per verificare se il mercato stia perdendo fiducia nei confronti di un'istituzione specifica o abbia individuato la presenza di rischi presso di essa, è utile raccogliere informazioni sui corsi azionari, gli spread sui CDS, i prezzi di negoziazione sul mercato monetario, la situazione dei rinnovi e i prezzi per la raccolta di varia durata, il rapporto prezzo/rendimento delle obbligazioni bancarie o del debito subordinato nel mercato secondario.

### **C. Uso dell'indicatore e dei dati**

220. Le informazioni come le quotazioni azionarie e i differenziali creditizi sono prontamente disponibili. È tuttavia importante dare un'interpretazione accurata di tali informazioni. Ad esempio, uno stesso valore degli spread sui CDS in mercati diversi non implica necessariamente il medesimo rischio, in ragione delle condizioni specifiche presenti, come una bassa liquidità. Inoltre, nel considerare l'impatto esercitato sulla liquidità dalle variazioni di taluni dati puntuali, va ricordato che la reazione degli operatori di mercato alle medesime informazioni può variare, poiché fornitori diversi di liquidità possono dare un'importanza diversa ai vari tipi di dati.

# Allegato 1

## Calcolo del massimale relativo alle attività di secondo livello con riferimento alle operazioni di securities financing transaction a breve termine

1. Questo allegato intende chiarire il metodo appropriato per calcolare il massimale concernente le attività di secondo livello (incluse le attività di secondo livello B) nel caso delle operazioni di securities financing transaction (SFT) a breve termine.

2. Come specificato nel paragrafo 36, il calcolo del limite massimo del 40% deve tener conto dell'impatto sullo stock di HQLA esercitato dagli importi di attività di primo o di secondo livello utilizzate in operazioni di provvista garantita<sup>62</sup>, prestito garantito<sup>63</sup> e swap di garanzie con scadenza entro i 30 giorni di calendario. L'importo massimo delle attività di secondo livello corrette all'interno dello stock di HQLA è pari ai due terzi di quello corretto di attività di primo livello dopo l'applicazione degli scarti di garanzia. Il calcolo del massimale del 40% relativo alle attività di secondo livello tiene conto di eventuali riduzioni delle attività di secondo livello B idonee dovute al massimale del 15% sulle attività di secondo livello B<sup>64</sup>.

3. Il calcolo del limite massimo del 15% relativo alle attività di secondo livello B deve inoltre considerare l'impatto sullo stock di HQLA esercitato dagli importi di HQLA utilizzate in operazioni di provvista garantita, prestito garantito e swap di garanzie con scadenza entro i 30 giorni di calendario. L'importo massimo delle attività di secondo livello B corrette all'interno dello stock di HQLA è pari a 15/85 della somma degli importi corretti di attività di primo livello e di secondo livello, oppure, nel caso in cui il massimale del 40% sia vincolante, a 1/4 dell'importo corretto di attività di primo livello, in entrambi i casi al netto degli scarti di garanzia.

4. L'importo corretto delle attività di primo livello è definito come ammontare delle attività di primo livello che risulterebbe in caso di liquidazione di tutte le operazioni di provvista garantita, di prestito garantito e di swap di garanzie a breve termine per lo scambio di HQLA con attività di primo livello (incluso il contante) che soddisfano, o soddisferebbero se non fossero vincolate, i requisiti operativi stabiliti per le HQLA nei paragrafi 28-40. L'importo corretto delle attività di secondo livello A è definito come ammontare delle attività di secondo livello A che risulterebbe in caso di liquidazione di tutte le operazioni di provvista garantita, di prestito garantito e di swap di garanzie a breve termine per lo scambio di HQLA con attività di secondo livello A che soddisfano, o soddisferebbero se non fossero vincolate, i requisiti operativi stabiliti per le HQLA nei paragrafi 28-40. L'importo corretto delle attività di secondo livello B è definito come ammontare delle attività di secondo livello B che risulterebbe in caso di liquidazione di tutte le operazioni di provvista garantita, di prestito garantito e di swap di garanzie a breve termine per lo scambio di HQLA con attività di secondo livello B che soddisfano, o soddisferebbero se non fossero vincolate, i requisiti

---

<sup>62</sup> Cfr. il paragrafo 112 per la definizione.

<sup>63</sup> Cfr. il paragrafo 145 per la definizione.

<sup>64</sup> In sede di determinazione del calcolo dei massimali del 15% e del 40%, le autorità di vigilanza hanno la facoltà, come requisito aggiuntivo, di considerare separatamente le dimensioni del pool di attività di secondo livello e di secondo livello B su base non corretta.

operativi stabiliti per le HQLA nei paragrafi 28-40. In questo contesto, si intendono per operazioni a breve termine quelle con scadenza fino a 30 giorni di calendario compresi. Il calcolo del limite massimo avviene al netto degli scarti di garanzia pertinenti.

5. La formula per il calcolo dello stock di HQLA è la seguente:

Stock di HQLA = attività di primo livello + attività di secondo livello A + attività di secondo livello B – aggiustamento in funzione del massimale del 15% – aggiustamento in funzione del massimale del 40%

Dove:

Aggiustamento in funzione del massimale del 15% = Max (attività di secondo livello B corrette – 15/85\*(attività di primo livello corrette + attività di secondo livello A corrette), attività di secondo livello B corrette – 15/60\*attività di primo livello corrette, 0)

Aggiustamento in funzione del massimale del 40% = Max ((attività di secondo livello A corrette + attività di secondo livello B corrette – aggiustamento in funzione del massimale del 15%) – 2/3\*attività di primo livello corrette, 0)

6. La formula può essere altrimenti espressa come:

Stock di HQLA = attività di primo livello + attività di secondo livello A + attività di secondo livello 2B – Max ((attività di secondo livello A corrette + attività di secondo livello B corrette) – 2/3\*attività di primo livello corrette, attività di secondo livello B corrette – 15/85\*(attività di primo livello corrette + attività di secondo livello A corrette), 0)

## Allegato 2

### Principi per valutare l' idoneità all'impiego dei trattamenti alternativi (ALA)

1. Questo allegato introduce una serie di principi e di criteri (di seguito, i "principi") per determinare se una valuta sia idonea a ricevere un trattamento alternativo nell'ambito dell'LCR. Al fine di poter applicare il trattamento alternativo, dovranno essere rispettati tutti i Principi qui enunciati. Vengono fornite linee guida supplementari per illustrare come una giurisdizione intenzionata ad applicare un trattamento alternativo debba dimostrare l'osservanza dei principi, nonché le informazioni (qualitative e quantitative) da presentare a questo scopo. I principi costituiscono il principale parametro di riferimento su cui basare le autovalutazioni e le verifiche indipendenti inter pares. Se non altrimenti specificato, i principi si riferiscono al requisito di liquidità.

2. I principi potrebbero non essere sempre atti a cogliere le circostanze o i fattori specifici concernenti le singole giurisdizioni per quanto riguarda l'insufficienza di HQLA. Di conseguenza, le giurisdizioni sono libere di fornire eventuali informazioni o spiegazioni aggiuntive riguardo ai fattori che rilevano ai fini dell'osservanza dei principi, anche qualora tali informazioni o fattori non siano contemplati dai principi stessi.

3. Laddove, per dimostrare la propria idoneità ad applicare i trattamenti alternativi, una giurisdizione ricorra a stime o proiezioni, le logiche e gli elementi alla base di tali stime o proiezioni devono essere chiaramente specificati. Al fine di provare la propria idoneità e agevolare le verifiche indipendenti inter pares, la giurisdizione deve fornire, nella misura del possibile, informazioni relative a serie temporali di lunghezza adeguata (ad esempio, 3-5 anni, a seconda della disponibilità dei dati).

#### Principio 1

**L'impiego dei trattamenti alternativi nell'ambito dell'LCR è consentito unicamente per la moneta nazionale di una giurisdizione in grado di dimostrare e motivare l'esistenza effettiva di una carenza di HQLA denominate in tale moneta, tenuto conto di tutti i fattori che influiscono sull'offerta e sulla domanda di tali HQLA.**

4. Al fine di poter utilizzare i trattamenti alternativi, la giurisdizione deve poter dimostrare l'esistenza di *"una reale carenza di HQLA nella valuta nazionale relativamente al fabbisogno in detta valuta"* (cfr. paragrafo 55). Nel fare ciò, essa deve tenere in debita considerazione i tre criteri enunciati di seguito.

**Criterio A – L'offerta di HQLA nella moneta nazionale della giurisdizione, in termini di attività di primo livello oppure di attività sia di primo sia di secondo livello, è insufficiente a soddisfare la corrispondente domanda aggregata delle banche che operano in tale moneta. La giurisdizione fornisce al riguardo adeguate informazioni (quantitative e di altra natura).**

5. Questo criterio prevede che la giurisdizione fornisca informazioni sufficienti a dimostrare la carenza di HQLA nella moneta nazionale. La carenza deve riflettere principalmente l'insufficienza di attività di primo livello, sebbene in alcune giurisdizioni anche le attività di secondo livello potrebbero risultare carenti.

6. Al fine di illustrare che in una determinata valuta non esistono HQLA sufficienti, la giurisdizione deve fornire tutte le informazioni e i dati pertinenti che influiscono sulle dimensioni dell'ammanto di HQLA per le banche soggette ai requisiti dell'LCR ("banche LCR") che operano in quella valuta. Nella misura del possibile, vanno in particolare fornite le informazioni seguenti:

*(i) Offerta di HQLA*

La giurisdizione fornisce i dati attuali e le proiezioni riguardo allo stock di HQLA denominate nella propria moneta, compresi:

- l'offerta di attività di primo e di secondo livello, disaggregata in base alla categoria di attività;
- le consistenze in essere negli ultimi 3-5 anni;
- le proiezioni sulle consistenze nei 3-5 anni a venire.

La giurisdizione è inoltre libera di fornire informazioni supplementari a supporto dei dati sulle consistenze e delle proiezioni delle HQLA. Qualora ritenga che la vera natura dell'offerta di HQLA non emerga chiaramente da questi dati, la giurisdizione fornisce adeguate informazioni supplementari al riguardo.

A scanso di equivoci, laddove la giurisdizione appartenga a un'unione monetaria avente un'unica valuta, si considera che il debito o altre attività emesse in quella valuta da altri membri dell'unione monetaria siano disponibili per tutte le giurisdizioni membri (cfr. paragrafo 55). Di conseguenza, nella sua analisi la giurisdizione tiene conto della disponibilità delle attività di questo tipo computabili nello stock di HQLA.

*(ii) Mercato delle HQLA*

La giurisdizione fornisce un'analisi dettagliata della natura del mercato delle attività di cui sopra. Particolare importanza rivestono le informazioni relative alla liquidità di mercato. La giurisdizione presenta la propria opinione in merito alla liquidità delle HQLA sulla scorta delle informazioni fornite.

Vanno forniti i dettagli del mercato primario delle attività di cui sopra, fra cui:

- canale e metodo di collocamento;
- emittenti;
- scadenza, denominazione e dimensioni delle emissioni degli ultimi 3-5 anni;
- proiezioni riguardo a scadenza, denominazione e dimensioni delle emissioni nei 3-5 anni a venire;

Vanno inoltre forniti i dettagli del mercato secondario delle attività di cui sopra, fra cui:

- dimensioni delle operazioni e volumi delle contrattazioni;
- tipologie degli operatori;
- dimensioni e volumi del relativo mercato pronti contro termine.

Ove possibile, la giurisdizione fornisce una stima dell'ammontare di attività di cui sopra (di primo e di secondo livello) che deve poter circolare liberamente affinché tali attività rimangano effettivamente liquide, e le spiegazioni in merito.

*(iii) Domanda di HQLA da parte delle banche LCR*

La giurisdizione fornisce le seguenti informazioni:

- il numero di banche LCR di sua competenza;
- il fabbisogno attuale di HQLA (ossia i deflussi di cassa netti nell'arco di 30 giorni) di queste banche<sup>65</sup> per soddisfare l'LCR o altri requisiti (ad esempio, garanzie per operazioni PcT infragiornaliere);
- le proiezioni sul fabbisogno relativo ai 3-5 anni a venire basate sulla crescita e la strategia aziendali della banca;
- una stima della percentuale di HQLA totali detenuta dalle banche.

Ove del caso, la giurisdizione integra le proiezioni sui flussi di cassa con osservazioni volte a migliorarne la credibilità. Le proiezioni tengono conto delle variazioni osservate nel comportamento delle banche LCR e di ogni altro fattore che potrebbe dare luogo a una riduzione dei deflussi di cassa nell'arco di 30 giorni.

*(iv) Domanda di HQLA da parte di altre entità*

Esistono altri potenziali detentori di attività di primo e di secondo livello, non soggetti all'LCR, che potrebbero verosimilmente appropriarsi o continuare a detenere parte dello stock di HQLA. Essi comprendono:

- banche, loro filiali e altre istituzioni raccogliatrici di depositi (come cooperative di credito) che, all'interno della giurisdizione, conducono attività analoghe a quelle bancarie ma non sono tenute al rispetto dell'LCR;
- altre istituzioni finanziarie normalmente soggette a vigilanza prudenziale, come società di investimento o di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione o di riassicurazione, fondi pensione/di previdenza complementare, fondi ipotecari e fondi del mercato monetario;
- altri investitori significativi che nel tempo hanno dimostrato di privilegiare strategie di buy and hold e sono presumibilmente insensibili al prezzo. Fra questi figurano ad esempio soggetti sovrani, banche centrali e fondi sovrani/quasi sovrani di altri paesi, ma non hedge fund o altri veicoli privati di gestione degli investimenti.

La giurisdizione può fornire, a supporto della propria richiesta, informazioni sulla domanda di attività di primo e di secondo livello da parte dei detentori di HQLA sopraelencati. Al riguardo, non sono sufficienti dati sulla loro domanda storica. Gli altri detentori di HQLA devono come minimo evidenziare le proprietà seguenti:

- **bassa elasticità rispetto al prezzo:** è improbabile che sostituiscano le HQLA con altre attività a meno di una variazione significativa di prezzo;
- **comprovata stabilità:** la loro domanda di HQLA dovrebbe rimanere stabile nei 3 anni successivi, poiché essi detengono tali attività a scopi specifici, ad esempio di bilanciamento dell'attivo e del passivo o per altri requisiti prudenziali.

---

<sup>65</sup> Vanno utilizzati ove possibile i dati degli studi di impatto quantitativo (QIS). Le autorità di vigilanza dovrebbero aver cominciato a raccogliere dati sull'LCR a partire dal 1° gennaio 2012.

7. La giurisdizione fornisce una stima ragionevole dell'ammancio di HQLA (sia corrente, sia nei 3-5 anni a venire) per le banche LCR di sua competenza, basata su informazioni credibili. Nel fare ciò, essa mette anzitutto a confronto: 1) le consistenze totali in essere delle proprie HQLA in moneta nazionale, e 2) il fabbisogno totale di liquidità in moneta nazionale delle banche LCR di sua competenza. Successivamente, spiega la metodologia utilizzata per ottenere l'ammancio di HQLA, tenendo conto di tutti i fattori del caso, compresi quelli specificati nel criterio B, potenzialmente in grado di influire sull'entità dell'ammancio. Va fornita (in forma schematica) un'analisi dettagliata dei calcoli che illustri gli eventuali aggiustamenti apportati all'offerta e alla domanda e la loro motivazione<sup>66</sup>. La giurisdizione dimostra che la metodologia impiegata per determinare la carenza è appropriata alle sue circostanze, e in grado di riflettere in modo veritiero l'ammancio delle banche di HQLA nella moneta considerata.

**Criterio B – Nel determinare la carenza di HQLA ai sensi del criterio A, la giurisdizione considera tutti i principali fattori pertinenti. Questi includono l'offerta di HQLA attesa a medio termine (nei 3-5 anni a venire), la misura in cui il settore bancario potrebbe e dovrebbe ridurre il rischio di liquidità assunto, nonché la concorrente domanda di HQLA da parte di banche e investitori non bancari per fini analoghi o diversi.**

8. Questo criterio prende le mosse dalle informazioni fornite dalla giurisdizione ai sensi del criterio A, e prevede che la giurisdizione illustri ulteriormente le modalità con cui si determina la carenza fornendo un elenco di tutti i principali fattori che influiscono sull'ammancio di HQLA delle banche di sua competenza. Ciascun fattore va accompagnato da una spiegazione del perché della sua rilevanza, del relativo impatto sull'ammancio di HQLA e di come tale impatto sia incorporato nell'analisi della carenza di HQLA. La giurisdizione deve poter dimostrare di aver adeguatamente considerato tutti i fattori pertinenti, compresi quelli che potrebbero ridurre l'ammancio di HQLA, così da garantire una fedele rappresentazione della carenza.

9. Dal lato dell'offerta di HQLA, vanno tenuti in debito conto la misura in cui la carenza potrebbe essere alleviata dall'offerta stimata di medio periodo di HQLA, nonché i fattori che restringono la disponibilità di HQLA per le banche LCR. Nel caso del debito pubblico, le pertinenti informazioni sulla disponibilità possono essere ricavate, ad esempio, da: dimensioni e natura degli altri fruitori di titoli del debito pubblico all'interno della giurisdizione; disponibilità di titoli del debito pubblico che raramente vengono negoziate sui mercati; ammontare di titoli del debito pubblico in libera circolazione necessario affinché tali titoli rimangano effettivamente liquidi.

10. Dal lato della domanda di HQLA, va considerato il potenziale fabbisogno di liquidità del settore bancario, tenuto conto delle possibilità che le banche hanno di ridurre il rispettivo rischio di liquidità (e quindi la domanda di HQLA) e della misura in cui possono soddisfare la propria domanda ricorrendo al mercato pronti contro termine (anziché all'acquisto definitivo di HQLA). Anche esigenze di altra natura (ad esempio operazioni pronti contro termine infragiornaliere) potrebbero accrescere la domanda di HQLA da parte delle banche.

11. La giurisdizione deve inoltre considerare ogni altro fattore pertinente non summenzionato.

---

<sup>66</sup> Per le HQLA soggette a massimali o scarti di garanzia (ad esempio le attività di secondo livello), va tenuto conto degli effetti prodotti da tali vincoli.

**Criterio C – La carenza di HQLA nella giurisdizione è causata da vincoli strutturali, di politica economica o di altra natura che non possono essere rimossi nel medio periodo (ossia in 3-5 anni). Tali vincoli attengono alle politiche fiscali e di bilancio della giurisdizione, allo sviluppo infrastrutturale dei mercati dei capitali, alla struttura del sistema e delle operazioni monetari nazionali (ad esempio, regimi di currency board nelle giurisdizioni con ancoraggio dei tassi di cambio), o ad altri fattori specifici alla giurisdizione che comportano una carenza o uno squilibrio nell’offerta di HQLA a disposizione del settore bancario.**

12. Il criterio intende stabilire che la carenza è causata da vincoli di natura non temporanea. La giurisdizione deve fornire un elenco di tali vincoli, illustrarne la natura e spiegare come essi influiscano sulla carenza di HQLA, nonché specificare se vi siano prospettive di cambiamenti (come provvedimenti adottati per far fronte ai vincoli in parola) nei 3-5 anni a venire. Al fine di dimostrare la significatività dei vincoli elencati, la giurisdizione integra l’analisi con adeguate informazioni quantitative.

13. Una giurisdizione potrebbe essere sottoposta a vincoli fiscali o di bilancio che ne limitano la capacità o il fabbisogno di emettere debito. In tale circostanza, essa deve fornire come minimo le informazioni seguenti.

- (i)  **Posizione di bilancio negli ultimi dieci anni**  – La presenza ricorrente di avanzi di bilancio (ad esempio, in almeno 6 anni dei dieci considerati, o in 2 degli ultimi 3 anni)<sup>67</sup> può indicare che la giurisdizione non necessita emettere (ingenti quantitativi di) debito. All’opposto, è improbabile che le giurisdizioni con disavanzi persistenti (ad esempio in almeno 6 degli ultimi dieci anni) abbiano una carenza di emissioni di debito pubblico.
- (ii)  **Posizione di bilancio in percentuale del PIL (media di dieci anni)**  – Si tratta di una prospettiva diversa per analizzare la posizione di bilancio. Una media decennale positiva è verosimilmente indicativa di un basso fabbisogno di emissione di debito. Viceversa, una media negativa avrà implicazioni opposte.
- (iii)  **Emissioni di debito delle amministrazioni pubbliche o della banca centrale negli ultimi dieci anni**  e loro motivazione (ad esempio, operazioni di mercato, manovra della curva dei rendimenti, ecc.) – Serve a valutare il livello, e la coerenza, delle emissioni di debito.

14. La giurisdizione deve inoltre indicare il  **rapporto fra il debito pubblico e le attività totali delle banche denominate nella moneta nazionale**  (negli ultimi 3-5 anni) per agevolare l’analisi delle tendenze della posizione di debito pubblico rispetto a una proxy dell’attività bancaria (ossia gli attivi totali delle banche), nonché il confronto delle posizioni fra giurisdizioni diverse (comprese quelle che potrebbero non presentare carenze). Benché da solo questo rapporto non possa fornire indicazioni risolutive riguardo alla carenza, laddove assumesse un valore relativamente basso (ad esempio inferiore al 20%), esso potrebbe contribuire a motivare la richiesta della giurisdizione qualora anche altre misure forniscano indicazioni analoghe.

15. Una giurisdizione potrebbe presentare un mercato dei capitali sottosviluppato, per cui la limitata disponibilità di obbligazioni societarie e obbligazioni bancarie garantite non soddisfa la domanda di mercato. Al riguardo, vanno fornite informazioni quali le cause di

---

<sup>67</sup> In fasi di contrazione economica è lecito attendersi la presenza di disavanzi. Inoltre, ai fini della valutazione, è importante considerare la recente situazione di avanzo/disavanzo.

questa situazione, i provvedimenti in atto per sviluppare il mercato, il loro probabile effetto e altre statistiche pertinenti che permettano di evidenziare lo stadio di sviluppo del mercato.

16. Potrebbero infine esservi fattori strutturali di altro tipo che influenzano il sistema e le operazioni monetari. Ad esempio, i regimi di currency board nelle giurisdizioni con ancoraggio dei tassi di cambio possono vincolare le emissioni di debito della banca centrale e provocare incertezza o volatilità per quanto riguarda i titoli di questo tipo a disposizione del settore bancario. La giurisdizione deve illustrare tali regimi e il loro effetto sull'offerta di debito della banca centrale (con il supporto dei dati storici pertinenti degli ultimi 3-5 anni).

## Principio 2

**La giurisdizione che intenda adottare una o più opzioni di trattamento alternativo deve essere in grado di limitare l'incertezza riguardo al funzionamento della/e opzione/i prescelta/e o attenuare i rischi di un suo/loro malfunzionamento.**

17. Questo principio intende verificare se e come la giurisdizione interessata può attenuare i rischi derivanti dall'adozione di uno qualsiasi dei trattamenti alternativi, in base ai tre criteri definiti di seguito. La valutazione deve determinare anche se l'approccio della giurisdizione nell'adozione delle opzioni di trattamento alternativo sia coerente con le disposizioni previste al riguardo dallo schema di Basilea 3 per la regolamentazione della liquidità (cfr. paragrafi 55-62).

18. Per cominciare, la giurisdizione deve illustrare la politica seguita nell'adozione delle opzioni, incluso quali opzioni intende usare e l'entità stimata del ricorso al trattamento alternativo da parte del settore bancario (nonché il ricorso massimo consentito). Ci si attende inoltre che la giurisdizione giustifichi l'adeguatezza del limite massimo di ricorso alle opzioni di trattamento alternativo consentito al rispettivo sistema bancario, tenendo conto delle relative linee di indirizzo contenute nello schema di Basilea 3 per la regolamentazione della liquidità (cfr. paragrafi 63-65).

**Criterion A – Relativamente all'opzione 1 (ossia l'offerta, dietro commissione, di linee di liquidità contrattuali irrevocabili da parte della banca centrale), la giurisdizione deve avere la solidità economica necessaria a fornire sostegno alle linee di liquidità irrevocabili concesse dalla banca centrale. A garanzia di ciò, la giurisdizione si dota di un processo atto a mantenere l'aggregato delle linee di liquidità in parola all'interno di un livello che può misurare e gestire.**

19. La giurisdizione che intenda adottare l'opzione 1 deve dimostrare di avere la capacità economica e finanziaria di fornire supporto alle linee di liquidità concesse alle banche<sup>68</sup>. Essa deve ad esempio avere un elevato rating creditizio (ad esempio AA-<sup>69</sup>) o essere in grado di fornire altre prove della propria solidità finanziaria, e non devono essere presenti sviluppi avversi (ad esempio un procinto di crisi) che possano incidere pesantemente sull'economia nazionale nel breve termine.

---

<sup>68</sup> Tale disposizione è volta ad accrescere la fiducia del mercato, piuttosto che a verificare la capacità della giurisdizione di onorare gli impegni assunti.

<sup>69</sup> Corrispondente al rating sovrano minimo che dà diritto all'applicazione di una ponderazione di rischio dello 0% ai sensi del metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.

20. La giurisdizione deve inoltre dimostrare di disporre di un **processo** per mantenere le linee di liquidità aggregate concesse in base all'opzione 1 all'interno di un livello adeguato alla luce delle circostanze locali. Ad esempio, la giurisdizione può decidere di fissare, per l'importo degli impegni nell'ambito dell'opzione 1, un livello massimo in percentuale del PIL e illustrare perché tale livello è appropriato per il rispettivo sistema bancario. Il processo deve inoltre contemplare le situazioni in cui le linee di liquidità aggregate si stiano approssimando a, o abbiano di fatto superato, il limite fissato, nonché le modalità con cui il limite può interagire con altre restrizioni all'impiego delle opzioni di trattamento alternativo (ad esempio, il limite massimo di ricorso stabilito per l'insieme delle opzioni congiuntamente).

21. Al fine di agevolare la valutazione della conformità ai requisiti del paragrafo 58, la giurisdizione fornisce tutti i dettagli pertinenti relativi alla concessione delle linee di liquidità, inclusi:

- (i) la commissione (compresa la base su cui è calcolata<sup>70</sup>, il metodo di calcolo<sup>71</sup> e la periodicità del ricalcolo o della variazione della commissione stessa). La giurisdizione deve in particolare dimostrare che il calcolo della commissione è in linea con il quadro concettuale esposto nel paragrafo 58;
- (ii) i tipi di garanzie reali accettate dalla banca centrale a fronte della linea di liquidità e i relativi margini o scarti di garanzia richiesti;
- (iii) i termini legali della linea di liquidità (inclusi la natura a scadenza o rinnovabile o perpetua, il periodo di preavviso per l'utilizzo, l'eventuale irrevocabilità del contratto prima della scadenza<sup>72</sup>, nonché le eventuali restrizioni all'utilizzo da parte della banca)<sup>73</sup>;
- (iv) i criteri per autorizzare le singole banche all'impiego dell'opzione 1;
- (v) politiche di informativa (eventuale pubblicità del livello della commissione e dell'ammontare di linee di liquidità irrevocabili da parte delle banche o della banca centrale);
- (vi) le proiezioni riguardo alle dimensioni delle linee di liquidità irrevocabili erogabili nell'ambito dell'opzione 1 (rispetto alle proiezioni delle dimensioni dei deflussi di cassa netti nella moneta nazionale per le banche che usufruiscono dell'opzione 1) per ciascuno dei 3-5 anni a venire e le basi delle proiezioni.

**criterio B – Relativamente all'opzione 2 (ossia utilizzo di HQLA in valuta estera a copertura del fabbisogno di liquidità nella moneta nazionale), la giurisdizione deve disporre di un meccanismo atto a mantenere sotto controllo il rischio di cambio concernente le disponibilità di HQLA in valuta estera delle banche di sua competenza.**

22. La giurisdizione che intenda adottare l'opzione 2 deve dimostrare di essere dotata di un **meccanismo** per mantenere sotto controllo il rischio di cambio derivante dalle HQLA in valuta estera detenute dalle banche nell'ambito di questa opzione. Le disponibilità di attività in valuta estera a copertura del fabbisogno di liquidità in moneta locale potrebbero infatti

---

<sup>70</sup> Il paragrafo 58 prevede che la commissione sia applicata a prescindere dall'eventuale importo utilizzato.

<sup>71</sup> Il paragrafo 58 fornisce il quadro concettuale per determinare la commissione.

<sup>72</sup> Il paragrafo 58 stabilisce che la data di scadenza sia quantomeno ulteriore al periodo di 30 giorni previsto dall'LCR e che il contratto sia irrevocabile prima della scadenza.

<sup>73</sup> Il paragrafo 58 prevede che il contratto non comporti alcuna decisione a posteriori sul credito da parte della banca centrale.

correre il rischio di una riduzione del valore di liquidità laddove i tassi di cambio si muovano in direzione avversa allorché le attività in parola sono convertite in moneta locale, specie in situazioni di tensione.

23. Il meccanismo di controllo deve come minimo contemplare gli elementi specificati di seguito.

(i) La giurisdizione deve garantire che il ricorso all'opzione 2 sia circoscritto alle valute estere che possono fornire una fonte affidabile di liquidità in moneta nazionale in caso di necessità. A questo riguardo, la giurisdizione dovrebbe specificare, sulla base di criteri prudenti, quali valute (e a grandi linee le tipologie di HQLA denominate in tali valute<sup>74</sup>) siano utilizzabili nell'ambito di questa opzione. L'idoneità delle valute sarà riesaminata ogniqualvolta ciò si renda necessario in virtù di cambiamenti significativi nel contesto esterno.

(ii) Le valute prescelte presentano come minimo le seguenti caratteristiche:

- sono liberamente trasferibili e convertibili nella moneta nazionale;
- sono liquide e trattate attivamente nel mercato dei cambi pertinente (al riguardo vanno specificate la metodologia e le basi di valutazione);
- storicamente non presentano una volatilità significativa del tasso di cambio con la moneta nazionale<sup>75</sup>;
- nel caso di valute agganciate alla moneta nazionale, esiste un meccanismo formale per mantenere il tasso di cambio di ancoraggio (vanno fornite per la coppia di valute le informazioni pertinenti sul meccanismo e le statistiche sulla volatilità del tasso di cambio negli ultimi dieci anni che mostrino l'efficacia del regime).

La giurisdizione spiega i motivi alla base della selezione di valute idonee, compresa un'analisi della volatilità storica dei tassi di cambio e del volume di contrattazione per la coppia valutaria in questione nei mercati dei cambi (in base alle statistiche relative a ciascuno dei 3-5 anni precedenti). Qualora una valuta estera sia selezionata per ragioni differenti<sup>76</sup>, vanno chiaramente specificate le motivazioni a favore della sua inclusione ai fini dell'opzione 2.

(iii) Alle HQLA nelle valute utilizzabili ai fini dell'opzione 2 vanno applicati scarti di garanzia, secondo quanto previsto dal presente schema di regolamentazione (pari ad almeno l'8% per le valute principali<sup>77</sup>). La giurisdizione fissa uno scarto di garanzia più elevato per le valute i cui tassi di cambio con la moneta nazionale presentino una volatilità assai maggiore, sulla base di una metodologia che raffronta

---

<sup>74</sup> Ad esempio, potrebbero rendersi necessari chiarimenti nei casi in cui per alcune valute sia consentito soltanto l'utilizzo di titoli di debito della banca centrale, o di titoli di primo livello emessi da banche multilaterali di sviluppo.

<sup>75</sup> Tale aspetto va valutato rispetto alle volatilità dei tassi di cambio fra la moneta nazionale e altre valute estere con cui la moneta nazionale è scambiata.

<sup>76</sup> Ad esempio, le banche centrali delle due valute coinvolte potrebbero aver stipulato accordi speciali di swap per favorire il flusso di liquidità fra le due valute.

<sup>77</sup> Si tratta delle valute per le quali esistono contrattazioni significative e attive nel mercato internazionale dei cambi (ad esempio, nell'arco di un periodo di dieci anni, il rapporto fra le contrattazioni medie di mercato della valuta in questione e le contrattazioni complessive nel mercato dei cambi non è inferiore al 10%).

le volatilità storiche (mensili) del tasso di cambio fra la coppia valutaria in questione nell'arco di un periodo di tempo prolungato.

Laddove la valuta utilizzabile sia formalmente ancorata alla moneta nazionale, può essere applicato uno scarto di garanzia inferiore che riflette il minore rischio di cambio all'interno del regime di ancoraggio. Per poter beneficiare di questa disposizione, la giurisdizione deve dimostrare l'efficacia del meccanismo di ancoraggio e la prospettiva di mantenere l'ancoraggio nel lungo periodo.

Laddove si adotti una soglia di applicazione degli scarti di garanzia nell'ambito dell'opzione 2 (cfr. paragrafo 61), il livello della soglia non può superare il 25%.

- (iv) Vanno periodicamente ottenute dalle banche informazioni riguardo alle loro disponibilità di HQLA nelle valute estere utilizzabili ai fini dell'LCR, così da consentire una valutazione prudenziale del rischio di cambio associato a tali disponibilità, sia a livello di singola banca, sia a livello aggregato.
- (v) Devono esistere mezzi efficaci per controllare il rischio di cambio assunto dalle banche. Vanno illustrati il meccanismo di controllo e le modalità della sua applicazione alle banche. In particolare:
- devono esistere criteri stabiliti per autorizzare le singole banche all'impiego dell'opzione 2;
  - va spiegato l'approccio seguito per valutare se le stime delle disponibilità di HQLA in valuta estera delle singole banche che ricorrono all'opzione 2 siano in linea con la capacità di gestione del rischio di cambio (cfr. paragrafo 59);
  - deve esistere un sistema per fissare limiti ai disallineamenti valutari e controllare così l'esposizione massima delle banche al rischio di cambio nell'ambito dell'opzione 2.

**criterio C – Relativamente all'opzione 3 (ricorso ad attività di secondo livello A in misura superiore al massimale del 40%, con uno scarto di garanzia più elevato), la giurisdizione deve circoscrivere l'impiego di attività di secondo livello a quelle di qualità comparabile (per merito di credito e liquidità) alle attività di primo livello nella rispettiva moneta. La giurisdizione è in grado di fornire evidenze quantitative e qualitative al riguardo.**

24. Con l'adozione dell'opzione 3, l'aumento delle disponibilità di attività di secondo livello A all'interno del settore bancario (per compensare alla carenza di attività di primo livello, di qualità più elevata) potrebbe generare rischi addizionali di prezzo e di liquidità di mercato, specie in periodi di tensione allorché devono essere liquidate le disponibilità a più elevata concentrazione. Al fine di attenuare tale rischio, la giurisdizione che intenda adottare l'opzione 3 deve assicurare che vengano utilizzate (in eccesso del massimale del 40%) soltanto attività di secondo livello A di qualità comparabile alle attività di primo livello in moneta nazionale. Le attività di secondo livello B restano soggette al massimale del 15%. La giurisdizione dimostra come raggiungere tale scopo all'interno del proprio quadro di riferimento prudenziale, con riferimento ai seguenti aspetti:

- (i) **adozione di criteri di idoneità più stringenti per le attività addizionali di secondo livello A.** Oltre a tutti i criteri di idoneità normalmente previsti per le attività di secondo livello A, vanno imposti criteri aggiuntivi. Ad esempio, il rating creditizio minimo delle attività addizionali di secondo livello A può essere posto pari ad AA o AA+, anziché AA-, e possono essere inaspriti altri criteri quantitativi e qualitativi. È inoltre possibile richiedere che le attività in parola siano tra quelle stanziabili nelle operazioni con la banca centrale. Tali interventi contribuiscono a garantire il valore di liquidità delle attività;

- (ii) **introduzione di un requisito prudente di diversificazione per le banche che ricorrono all'opzione 3.** Alle banche va richiesto di allocare il portafoglio di attività di secondo livello fra più emittenti e categorie di attività diverse, nella misura del possibile tenuto conto del mercato nazionale. La giurisdizione illustra le modalità previste per l'applicazione alle banche del requisito di diversificazione.

25. La giurisdizione fornisce evidenze statistiche volte a provare che le attività di secondo livello A (impiegate nell'ambito dell'opzione 3) e le attività di primo livello nella moneta nazionale hanno generalmente una qualità comparabile in termini di calo massimo di prezzo registrato durante un precedente periodo pertinente di stress di liquidità significativo.

26. Per agevolare la valutazione, la giurisdizione fornisce inoltre tutti i dettagli pertinenti relativi all'impiego dell'opzione 3, fra cui:

- (i) gli standard e i criteri per autorizzare le singole banche all'impiego dell'opzione 3;
- (ii) il sistema per monitorare le attività aggiuntive di secondo livello A detenute dalle banche nell'ambito dell'opzione 3, al fine di assicurare che le banche possano soddisfare i requisiti più stringenti;
- (iii) l'applicazione di scarti di garanzia più elevati alle attività aggiuntive di secondo livello A (e la conformità al paragrafo 62)<sup>78</sup>;
- (iv) la presenza di eventuali restrizioni all'impiego di attività di secondo livello A (ossia in quale misura le banche sono autorizzate a detenere tali attività in percentuale del rispettivo stock di attività liquide).

### **Principio 3**

**La giurisdizione che intenda adottare una o più opzioni di trattamento alternativo deve impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi enunciati di seguito.**

27. Questo principio stabilisce che la giurisdizione intenzionata ad adottare una qualunque delle opzioni di trattamento alternativo affermi esplicitamente il proprio impegno a rispettare gli obblighi in materia di monitoraggio prudenziale, pubblicità delle informazioni, autovalutazione periodica e verifica indipendente inter pares dell'idoneità all'adozione delle opzioni, così come specificato dai criteri seguenti. Il rispetto effettivo di tali impegni nella pratica va verificato successivamente in occasione delle autovalutazioni periodiche e, ove del caso, delle verifiche indipendenti inter pares.

**Criterio A – La giurisdizione utilizza un sistema di monitoraggio prudenziale volto a garantire che le banche di sua competenza osservino le regole e i requisiti stabiliti per l'impiego delle opzioni di trattamento alternativo, compresi eventuali scarti di garanzia, limiti o restrizioni.**

28. La giurisdizione dimostra di avere un sistema chiaramente documentato per monitorare il ricorso delle banche alle opzioni di trattamento alternativo, nonché la loro

---

<sup>78</sup> Ai sensi del paragrafo 62, alle attività aggiuntive di secondo livello A va applicato uno scarto di garanzia pari ad almeno il 20%. La giurisdizione dovrà analizzare se uno scarto del 20% sia sufficiente per le attività di secondo livello A nel rispettivo mercato, e innalzare adeguatamente lo scarto se necessario al fine di conseguire lo scopo voluto. Tale analisi va esaminata durante le verifiche indipendenti inter pares, in occasione delle quali la giurisdizione deve spiegare e motivare l'esito dell'analisi stessa.

osservanza delle regole e dei requisiti applicabili in base al quadro di regolamentazione. In particolare, la giurisdizione dispone di un sistema atto a garantire che il ricorso delle banche a tali opzioni avvenga nel rispetto delle norme che lo disciplinano e possa essere monitorato e controllato. A tal fine, il sistema in parola deve contemplare gli aspetti elencati di seguito.

#### *Requisiti prudenziali*

29. La giurisdizione specifica chiaramente i requisiti che le banche devono soddisfare al fine di poter ricorrere alle opzioni di trattamento alternativo per rispettare l'LCR. Tali requisiti possono variare a seconda dell'opzione, nonché delle considerazioni specifiche alle singole giurisdizioni. Essi coprono in generale i seguenti ambiti:

(i) *Norme a disciplina del ricorso delle banche alle opzioni di trattamento alternativo*

La giurisdizione elabora requisiti prudenziali a disciplina del ricorso delle banche alle opzioni di trattamento alternativo, facendo riferimento alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 3. Eventuali requisiti specifici alle singole banche sono comunicati chiaramente alle banche interessate.

(ii) *Importo minimo di attività di primo livello*

Le banche che ricorrono alle opzioni di trattamento alternativo sono informate dell'importo minimo di attività di primo livello che sono tenute a detenere nella moneta pertinente. Tale livello è fissato dalla giurisdizione per le banche di sua competenza, e integra il successivo requisito (iii).

(iii) *Ricorso massimo alle opzioni di trattamento alternativo*

Al fine di mantenere sotto controllo il ricorso alle opzioni di trattamento alternativo all'interno del sistema bancario, le banche sono informate di eventuali restrizioni prudenziali loro applicabili in termini di importo massimo di HQLA alternative (nell'ambito di ciascuna opzione o di tutte le opzioni congiuntamente) che sono autorizzate a detenere. Ad esempio, laddove il ricorso massimo alle opzioni sia del 70%, la banca dovrà mantenere almeno il 30% del suo stock di HQLA sotto forma di attività di primo livello nella moneta pertinente.

Il livello di ricorso massimo alle opzioni fissato dalla giurisdizione è coerente con i calcoli e le proiezioni utilizzati come prova dell'osservanza dei principi 1 e 2.

(iv) *Scarti di garanzia da applicarsi*

La giurisdizione può applicare scarti di garanzia aggiuntivi alle banche che ricorrono alle opzioni di trattamento alternativo, al fine di limitare l'incertezza riguardo al funzionamento delle opzioni prescelte o attenuare i rischi di un loro malfunzionamento (cfr. principio 2). Tali scarti vanno comunicati chiaramente alle banche interessate.

Ad esempio, una giurisdizione che ricorra massicciamente all'opzione 3 potrebbe riscontrare che le banche detengono ampi quantitativi di attività di secondo livello A per soddisfare i requisiti dell'LCR, accrescendo così il rischio di liquidità di mercato di tali attività. Tale situazione potrebbe rendere necessario aumentare lo scarto di garanzia da applicare alle banche che nell'ambito dell'opzione 3 fanno massiccio affidamento su tali attività di secondo livello A.

(v) *Eventuali altre restrizioni*

La giurisdizione può scegliere di applicare ulteriori restrizioni alle banche che ricorrono alle opzioni di trattamento alternativo. Tali restrizioni vanno comunicate chiaramente alle banche interessate.

*Requisiti di informativa*

30. La giurisdizione dimostra che mediante il rispettivo sistema di raccolta dati (ad esempio nell'ambito delle segnalazioni periodiche delle banche) è possibile ottenere dalle banche informazioni sufficienti per accertare l'osservanza dei requisiti prudenziali comunicati alle banche. La giurisdizione stabilisce i requisiti di segnalazione, inclusi i tipi di dati e di informazioni richiesti, le modalità e la frequenza delle segnalazioni e l'uso che si farà dei dati e delle informazioni raccolte.

*Modalità di monitoraggio*

31. La giurisdizione indica come intende monitorare l'osservanza delle norme e dei requisiti pertinenti da parte delle banche. A tali fine, può impiegare una combinazione di analisi a distanza delle informazioni raccolte, colloqui prudenziali con le banche e ispezioni in loco, a seconda delle necessità. Un'ispezione in loco potrebbe ad esempio rendersi necessaria al fine di determinare la qualità della gestione del rischio di cambio di una banca, così da poter valutare l'opportunità di consentire (e in che misura) alla banca il ricorso all'opzione 2 per soddisfare i requisiti dell'LCR.

*Strumenti e poteri di vigilanza*

32. La giurisdizione dimostra di avere a disposizione strumenti e poteri di vigilanza sufficienti per garantire l'osservanza dei requisiti a disciplina del ricorso alle opzioni di trattamento alternativo da parte delle banche. Essi includono gli strumenti per valutare l'osservanza con requisiti specifici (ad esempio relativi alla gestione del rischio di cambio per l'opzione 2 e alla gestione del rischio di prezzo per l'opzione 3), nonché le facoltà e i poteri generici di imporre sanzioni alle banche in caso di mancato rispetto dei requisiti loro applicabili. La giurisdizione dimostra inoltre di avere poteri sufficienti per indurre le banche al rispetto delle norme generali e/o dei requisiti specifici loro imposti. Ne sono un esempio misure come l'emanazione di direttive indirizzate alle banche, la restrizione delle loro attività finanziarie, l'imposizione di penali finanziarie, l'aumento del patrimonio nell'ambito del secondo pilastro, ecc.

33. In caso di mancato rispetto dei requisiti pertinenti, la giurisdizione è inoltre pronta a limitare il ricorso di una banca alle opzioni di trattamento alternativo.

**Critério B – La giurisdizione documenta e aggiorna l'approccio seguito nell'adozione dei trattamenti alternativi, e lo comunica in modo esplicito e trasparente ad altre autorità nazionali di vigilanza. L'approccio descrive le modalità con cui la giurisdizione si conforma ai criteri, ai limiti e agli obblighi applicabili definiti dai principi di idoneità, ivi compreso nel determinare la carenza di HQLA e riguardo ad altri aspetti fondamentali dello schema di trattamento alternativo.**

34. La giurisdizione dimostra di avere un approccio chiaramente documentato che sarà reso noto (sul proprio sito internet o con altri mezzi) al momento dell'adozione delle opzioni di trattamento alternativo. Il documento contiene informazioni chiare e trasparenti che consentono alle altre autorità nazionali di vigilanza e parti interessate di verificare che la giurisdizione rispetta i principi e i criteri di idoneità all'adozione delle opzioni e di comprendere le modalità con cui viene esercitata la sorveglianza sul ricorso ai trattamenti alternativi da parte delle banche.

35. Le informazioni pubblicate coprono come minimo:
- (i) la **valutazione della carenza di HQLA**: autovalutazione effettuata dalla giurisdizione riguardo alla carenza di HQLA nella moneta nazionale, compresi i dati pertinenti riguardo all'offerta e alla domanda di HQLA e i fattori rilevanti (strutturali, congiunturali, specifici alla giurisdizione, ecc.) che influiscono sull'offerta e la domanda. La valutazione corrisponde all'autovalutazione prevista dal successivo criterio C;
  - (ii) lo **schema di adozione dei trattamenti alternativi**: approccio seguito dalla giurisdizione nell'applicazione dei trattamenti alternativi, comprese le opzioni consentite alle banche, eventuali linee di indirizzo, requisiti e restrizioni associati all'uso di tali opzioni e approccio per monitorare la loro osservanza da parte delle banche;
  - (iii) **informazioni relative all'opzione 1**: in caso di adozione dell'opzione 1, i termini delle linee di liquidità irrevocabili, compresi la scadenza, la commissione applicata (e la metodologia per determinarla), i titoli stanziabili a garanzia della linea di liquidità (e i relativi margini di garanzia) e altre condizioni, comprese eventuali restrizioni all'uso di questa opzione da parte delle banche;
  - (iv) **informazioni relative all'opzione 2**: in caso di adozione dell'opzione 2, le valute estere (e i tipi di titoli denominati in tali valute) utilizzabili, gli scarti di garanzia applicabili alle HQLA in valuta estera ed eventuali restrizioni all'uso di questa opzione da parte delle banche;
  - (v) **informazioni relative all'opzione 3**: in caso di adozione dell'opzione 3, attività di secondo livello A utilizzabili in eccesso del massimale del 40% (e relativi criteri), scarti di garanzia applicabili alle attività di secondo livello A (al di sotto o al di sopra del massimale del 40%), ed eventuali restrizioni all'uso di questa opzione da parte delle banche.
36. La giurisdizione aggiorna le informazioni pubblicate ogniqualvolta esse subiscano cambiamenti (ad esempio, conduzione di un'autovalutazione aggiornata della carenza di HQLA).

**Criterio C – La giurisdizione rivede periodicamente, a intervalli di 5 anni al massimo, la valutazione della carenza di HQLA e comunica alle altre autorità nazionali di vigilanza e parti interessate i relativi risultati, nonché eventuali conseguenti modifiche.**

37. Una volta adottati i trattamenti alternativi, la giurisdizione conduce con cadenza quinquennale una verifica della propria ammissibilità a beneficiare di tali trattamenti. La verifica ha come principale obiettivo quello di determinare il perdurare della carenza di HQLA nella giurisdizione. Essa prende la forma di un'autovalutazione dell'osservanza, da parte della giurisdizione, di ciascun principio enunciato nel presente allegato.

38. La giurisdizione dispone di un processo credibile per condurre l'autovalutazione, e fornisce informazioni e analisi sufficienti a suo supporto. I risultati dell'autovalutazione sono pubblicati (sul sito internet o con altri mezzi) e accessibili alle altre autorità nazionali di vigilanza e parti interessate.

39. Qualora l'autovalutazione determini che non sussiste più una carenza di HQLA, la giurisdizione definisce un piano per la transizione al trattamento standard previsto dall'LCR, e notifica il Comitato di Basilea di conseguenza. Qualora la carenza permanga, ma siano riscontrati punti deboli nel quadro prudenziale di riferimento della giurisdizione, quest'ultima rende noto in tempi ragionevoli un piano per risolvere tali criticità.

40. Qualora la giurisdizione sia al corrente di un radicale cambiamento delle circostanze (ad esempio relative alle condizioni delle finanze pubbliche, all'infrastruttura di mercato o alla disponibilità di liquidità, ecc.) potenzialmente in grado di rendere irrilevante la carenza di HQLA per la giurisdizione stessa, essa conduce un'autovalutazione senza indugio (ossia senza attendere la data prevista per l'autovalutazione programmata) e notifica non appena possibile il Comitato di Basilea dei risultati raggiunti. In via analoga, il Comitato di Basilea ha la facoltà di richiedere alla giurisdizione di effettuare un'autovalutazione prima del previsto qualora sia al corrente di cambiamenti in grado di influire significativamente sull'idoneità della giurisdizione a beneficiare dei trattamenti alternativi.

**Criterio D – La giurisdizione acconsente che il proprio schema di riferimento per i trattamenti alternativi sia l'oggetto di una verifica indipendente inter pares condotta nell'ambito del programma di lavoro del Comitato di Basilea, e risponde alle osservazioni formulate.**

41. Il Comitato di Basilea supervisiona il processo di verifica indipendente inter pares volto a determinare l'idoneità delle giurisdizioni membri a beneficiare dei trattamenti alternativi. Di conseguenza, ogni giurisdizione membro del Comitato che intenda adottare le opzioni di trattamento alternativo deve acconsentire che la propria idoneità sia l'oggetto di una verifica indipendente inter pares, basata su un rapporto di autovalutazione predisposto dalla giurisdizione stessa per dimostrare la propria osservanza dei principi. La verifica indipendente inter pares è condotta conformemente ai paragrafi 55-56 dello schema di regolamentazione della liquidità di Basilea 3. La giurisdizione acconsente inoltre che vengano condotte, ove necessario, valutazioni supplementari.

42. Ci si attende che la giurisdizione mantenga un atteggiamento di collaborazione attiva nel rispondere all'esito della valutazione inter pares e alle osservazioni ivi formulate.

## Allegato 3

### Linee guida sulle disposizioni che disciplinano il ricorso delle banche alle opzioni di trattamento alternativo (ALA) nell'ambito dell'LCR

1. Le seguenti disposizioni generali e specifiche a disciplina del ricorso delle banche alle opzioni di trattamento alternativo intendono fornire alle autorità di vigilanza delle linee guida per elaborare gli standard da applicare alle banche di loro competenza.

#### I. Disposizioni generali

(i) *La banca che debba ricorrere ai trattamenti alternativi per soddisfare il requisito dell'LCR deve segnalare periodicamente all'autorità di vigilanza bancaria il livello del suo ricorso a tali trattamenti.*

2. Le banche sono tenute a informare la rispettiva autorità di vigilanza in merito al ricorso fatto alle opzioni di trattamento alternativo, al fine di consentire all'autorità stessa di gestire il ricorso aggregato a tali opzioni all'interno della giurisdizione e di controllare, ove necessario, che le banche interessate osservino i requisiti prudenziali pertinenti.

3. Sebbene per impiegare le opzioni ALA le banche non debbano ricevere un'autorizzazione individuale dell'autorità di vigilanza, quest'ultima è libera di subordinare l'impiego di tali opzioni al rilascio di un'autorizzazione specifica qualora lo ritenga necessario alla luce delle particolari circostanze della propria giurisdizione. Ad esempio, il ricorso all'opzione 1 richiederà di norma l'autorizzazione delle linee di liquidità irrevocabile da parte della banca centrale.

(ii) *La banca non dovrebbe ricorrere a un trattamento alternativo in misura superiore alle sue effettive necessità, rappresentate dall'ammanto di HQLA idonee a coprire il fabbisogno di HQLA nella moneta del caso.*

4. La banca che debba ricorrere alle opzioni di trattamento alternativo non dovrebbe essere autorizzata a farlo in misura superiore al livello richiesto per soddisfare l'LCR (compreso il ragionevole margine di sicurezza in eccesso del requisito del 100% eventualmente imposto dall'autorità di vigilanza). Le banche potrebbero infatti essere incentivate a farlo per vari motivi, ad esempio per disporre di una linea di liquidità addizionale in previsione di condizioni di mercato difficili. Le autorità di vigilanza devono tuttavia considerare l'opportunità di andare incontro a tali esigenze. Esse devono disporre di un processo (ad esempio verifiche periodiche) atto a garantire che le HQLA alternative detenute dalle banche non siano eccessive rispetto al loro fabbisogno effettivo. Le banche non dovrebbero inoltre intenzionalmente sostituire lo stock di attività di primo o di secondo livello con HQLA non idonee al fine di creare artificialmente una carenza di liquidità maggiore per motivi economici o di altro tipo.

(iii) *Prima di applicare un trattamento alternativo, la banca deve dimostrare di aver preso provvedimenti adeguati per migliorare il proprio LCR, in particolare privilegiando l'uso di attività di primo e di secondo livello e favorendo una riduzione del rischio di liquidità (misurata dai minori deflussi di cassa netti contabilizzati nell'LCR).*

5. La disponibilità di HQLA in portafoglio non costituisce l'unico mezzo per attenuare il rischio di liquidità di una banca. Prima di applicare un trattamento alternativo, le banche devono dimostrare di aver preso provvedimenti concreti al fine di migliorare il rispettivo

rapporto LCR, ad esempio mediante una maggiore corrispondenza fra attività e passività, il ricorso a fonti di provvista stabile o la riduzione degli impieghi a più lungo termine. Le banche non devono considerare il ricorso al trattamento alternativo come una semplice scelta di tipo economico.

(iv) *La banca deve utilizzare attività di primo livello in quantità commisurate alla disponibilità di tali attività nel mercato. Al riguardo, l'autorità di vigilanza fissa un quantitativo minimo obbligatorio.*

6. Al fine di assicurare che il ricorso delle banche alle opzioni di trattamento alternativo non sia scollegato dalla disponibilità di attività di primo livello all'interno della giurisdizione, l'autorità di vigilanza bancaria ha la facoltà di fissare, in linea con la disponibilità di attività di primo livello nel mercato, un quantitativo minimo di attività di primo livello che ciascuna banca è tenuta a detenere. La banca che applichi le opzioni di trattamento alternativo deve assicurarsi di essere in grado di detenere e mantenere attività di primo livello in quantità non inferiori al quantitativo minimo.

## **II. Disposizioni specifiche per l'opzione 2**

(v) *La banca che impieghi l'opzione 2 deve dimostrare che il suo sistema di gestione del rischio di cambio le consente di misurare, monitorare e controllare il rischio di cambio risultante dal disallineamento valutario delle posizioni in HQLA. La banca deve inoltre provare la propria capacità di convertire ragionevolmente in liquidità in moneta nazionale le HQLA in valuta estera in caso di necessità, specie in situazione di tensione.*

7. Al fine di attenuare il rischio che un disallineamento valutario eccessivo interferisca con gli obiettivi dello schema, l'autorità di vigilanza bancaria dovrebbe autorizzare all'impiego di questa opzione soltanto le banche in grado di misurare, monitorare e controllare il rischio di cambio risultante dal disallineamento delle posizioni in HQLA. Poiché nell'ambito dell'opzione 2 le HQLA idonee possono essere denominate in varie valute estere, le banche devono valutare la convertibilità di tali valute in uno scenario di stress. In qualità di operatori nel mercato dei cambi, esse si trovano nella migliore posizione per valutare lo spessore del mercato degli swap valutari o di quello dei cambi a pronti dove convertire tali attività nella liquidità in moneta nazionale necessaria in periodi di tensione. Ci si attende inoltre che l'autorità di vigilanza circoscriva le valute di denominazione delle attività idonee nell'ambito dell'opzione 2 a quelle valute che, storicamente, hanno dimostrato di essere convertibili nella moneta nazionale in periodi di tensione.

## **III. Disposizioni specifiche per l'opzione 3**

(vi) *La banca che impieghi l'opzione 3 deve poter gestire il rischio di prezzo collegato alle attività addizionali di secondo livello. Come minimo, essa deve essere in grado di condurre prove di stress volte ad accertare che, in un episodio di stress a livello di mercato, il valore del suo stock di HQLA rimanga sufficiente a soddisfare l'LCR. Nel caso ciò sia giustificato dai risultati di tali prove, la banca dovrà applicare uno scarto di garanzia più elevato (di quello prescritto dall'autorità di vigilanza nell'ambito dell'opzione 3) al valore delle attività di secondo livello A.*

8. Poiché la qualità delle attività di secondo livello A è inferiore a quella delle attività di primo livello, un aumento della loro incidenza sullo stock di HQLA accresce il rischio di prezzo e quindi la volatilità dello stock stesso. Al fine di attenuare l'incertezza che caratterizza il funzionamento di questa opzione, alle banche è richiesto di dimostrare che le attività mantengano un valore sufficiente in condizioni di tensione. Per questo motivo le banche devono essere in grado di effettuare prove di stress. Qualora, in base alle evidenze, vi sia motivo di ritenere che i parametri di stress siano più severi di quelli impliciti negli scarti

di garanzia imposti dalle autorità di vigilanza bancaria, la banca dovrà adottare parametri più prudenti e di conseguenza accrescere le HQLA nella misura opportuna.

(vii) *La banca che impieghi l'opzione 3 deve dimostrare di poter liquidare ragionevolmente le attività addizionali di secondo livello A in condizioni di tensione.*

9. Allorché viene fatto ricorso addizionale alle attività di secondo livello A, è essenziale assicurare che tali attività abbiano un mercato sufficientemente spesso. Ciò può avvenire in vari modi. L'autorità di vigilanza può:

- richiedere che le attività di secondo livello A utilizzabili in eccesso del massimale del 40% soddisfino criteri di idoneità più stringenti (ad esempio, rating creditizio minimo di AA+ o AA, anziché AA-, stanzialità presso la banca centrale, ecc.);
- fissare le dimensioni minime obbligatorie delle emissioni di attività di secondo livello A utilizzabili nell'ambito di questa opzione;
- prescrivere un valore massimo per il rapporto fra il quantitativo di un'attività idonea di secondo livello A detenuto dalla banca e le dimensioni della relativa emissione;
- prescrivere, relativamente alle attività di secondo livello A idonee, un valore massimo in termini di differenziale denaro-lettera, o minimo in termini di volume o contrattazioni;
- adottare altri criteri appropriati per la giurisdizione.

Questi requisiti devono essere più rigorosi di quelli applicati alle attività di secondo livello rientranti nei limiti del massimale del 40%. Ciò si deve al fatto che il maggiore ricorso alle attività di secondo livello A accresce il rischio di concentrazione a livello aggregato, con ripercussioni per la corrispondente liquidità di mercato.

## Allegato 4

### Prospetto illustrativo dell'LCR

(le percentuali sono i fattori per i quali va moltiplicato l'importo totale di ciascuna voce)

Voce	Fattore
<b>Stock di HQLA</b>	
<b>A. Attività di primo livello</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monete e banconote</li> <li>• Titoli negoziabili idonei di soggetti sovrani, banche centrali, ESP e banche multilaterali di sviluppo</li> <li>• Riserve idonee detenute presso la banca centrale</li> <li>• Titoli di debito emessi dal soggetto sovrano o dalla banca centrale nazionali, nel caso di soggetti sovrani con ponderazione per il rischio diversa dallo 0%</li> </ul>	100%
<b>B. Attività di secondo livello (pari al massimo al 40% delle HQLA)</b>	
<b>Attività di secondo livello A</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività emesse da soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP aventi una ponderazione di rischio del 20%</li> <li>• Obbligazioni societarie idonee con rating pari o superiore ad AA-</li> <li>• Obbligazioni bancarie garantite (covered bond) idonee con rating pari o superiore ad AA-</li> </ul>	85%
<b>Attività di secondo livello B (pari al massimo al 15% delle HQLA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RMBS idonei</li> <li>• Obbligazioni societarie idonee con rating compreso fra A+ e BBB-</li> <li>• Azioni ordinarie idonee</li> </ul>	75%
	50%
	50%
<b>Valore totale dello stock di HQLA</b>	

<b>Deflussi di cassa</b>	
<b>A. Depositi al dettaglio</b>	
Depositi a vista e depositi a termine (scadenza inferiore a 30 giorni)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositi stabili (il sistema di assicurazione dei depositi soddisfa i criteri addizionali) 3%</li> <li>• Depositi stabili 5%</li> <li>• Depositi meno stabili 10%</li> </ul>	
Depositi a termine con vita residua superiore a 30 giorni	0%
<b>B. Provvista all'ingrosso non garantita</b>	
Depositi a vista e depositi a termine (scadenza inferiore a 30 giorni) effettuati da piccole imprese	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depositi stabili 5%</li> <li>• Depositi meno stabili 10%</li> </ul>	
Depositi operativi generati da attività di compensazione, custodia o gestione della liquidità	25%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parte coperta da assicurazione dei depositi 5%</li> </ul>	
Reti istituzionali di banche cooperative (depositi idonei detenuti presso l'istituzione centrale)	25%
Società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP	40%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora l'intero ammontare sia completamente coperto dal sistema di assicurazione dei depositi 20%</li> </ul>	
Altre persone giuridiche clienti	100%
<b>C. Provvista garantita</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni con banche centrali e operazioni garantite da attività di primo livello, con qualsiasi controparte 0%</li> <li>• Operazioni garantite da attività di secondo livello A, con qualsiasi controparte 15%</li> <li>• Operazioni garantite da attività diverse da quelle di primo livello o di secondo livello A, aventi come controparte il soggetto sovrano o ESP nazionali, ovvero banche multilaterali di sviluppo 25%</li> <li>• Garantita da RMBS computabili fra le attività di secondo livello B 25%</li> <li>• Garantita da attività di secondo livello B 50%</li> <li>• Tutte le altre operazioni di provvista garantita 100%</li> </ul>	
<b>D. Requisiti aggiuntivi</b>	
Fabbisogno di liquidità (ad es. richiesta di garanzie reali) relativo a operazioni di finanziamento, derivati e altre tipologie di contratto	Declassamento di 3 notch
Variazioni del valore di mercato per operazioni in derivati (maggiore flusso netto assoluto di garanzie reali su 30 giorni registrato nei 24 mesi precedenti)	Approccio retrospettivo
Variazioni di valore delle attività diverse da quelle di primo livello a garanzia di operazioni in derivati	20%

Garanzie reali in eccesso detenute dalla banca in relazione a operazioni in derivati e contrattualmente richiamabili in qualunque momento dalla controparte	100%
Fabbisogno di liquidità collegato alle garanzie reali che la banca segnalante è contrattualmente tenuta a stanziare a fronte di operazioni in derivati	100%
Incremento del fabbisogno di liquidità connesso con operazioni in derivati che consentono la sostituzione delle garanzie con attività diverse da HQLA	100%
ABCP, SIV, conduit, società veicolo, ecc.:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>passività derivanti da ABCP in scadenza, SIV, società veicolo, ecc. (applicabile all'importo in scadenza e alle attività restituibili)</li> </ul>	100%
<ul style="list-style-type: none"> <li>asset backed securities (comprese obbligazioni bancarie garantite); applicabile all'importo in scadenza</li> </ul>	100%
Quota al momento inutilizzata di linee di credito e di liquidità irrevocabili concesse a:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>clientela al dettaglio e piccole imprese</li> </ul>	5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo ed ESP</li> </ul>	10% per le linee di credito 30% per le linee di liquidità
<ul style="list-style-type: none"> <li>banche sottoposte a vigilanza prudenziale</li> </ul>	40%
<ul style="list-style-type: none"> <li>altre istituzioni finanziarie (comprese società mobiliari e compagnie di assicurazione)</li> </ul>	40% per le linee di credito 100% per le linee di liquidità
<ul style="list-style-type: none"> <li>altre persone giuridiche clienti (per le linee di credito e di liquidità)</li> </ul>	100%
Altre passività eventuali di finanziamento (come fidejussioni, lettere di credito, linee di credito e di liquidità revocabili, ecc.)	Discrezionalità nazionale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Credito al commercio</li> </ul>	0-5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizioni corte della clientela coperte da garanzie reali di altri clienti</li> </ul>	50%
Altri deflussi contrattuali	100%
Deflussi di cassa netti per operazioni in derivati	100%
Altri deflussi di cassa contrattuali	100%
<b>Totale dei deflussi di cassa</b>	

<b>Afflussi di cassa</b>	
Operazioni di prestito garantito in scadenza assistite dalle attività seguenti:	
Attività di primo livello	0%
Attività di secondo livello A	15%
Attività di secondo livello A	
• RMBS idonei	25%
• Altre attività	50%
Prestiti garantiti da attività di altro tipo	50%
Tutte le altre attività	100%
Linee di credito o di liquidità a favore della banca segnalante	0%
Depositi operativi detenuti presso altre istituzioni finanziarie (compresi i depositi detenuti presso l'istituzione centrale di una rete di banche cooperative)	0%
Altri afflussi per tipologia di controparte:	
• crediti nei confronti della clientela al dettaglio	50%
• crediti nei confronti della clientela all'ingrosso non finanziaria derivanti da operazioni diverse da quelle riportate nelle precedenti categorie di afflusso	50%
• crediti nei confronti di istituzioni finanziarie e banche centrali derivanti da operazioni diverse da quelle riportate nelle precedenti categorie di afflusso	100%
Afflussi di cassa netti per operazioni in derivati	100%
Altri afflussi di cassa contrattuali	Discrezionalità nazionale
<b>Totale degli afflussi di cassa</b>	
<b>Totale dei deflussi di cassa netti = Totale dei deflussi di cassa – min. [totale degli afflussi di cassa, 75% dei deflussi lordi]</b>	
<b>LCR = Stock di HQLA / Totale dei deflussi di cassa netti</b>	